


NORMATIVA RICHIAMATA NEL DISEGNO DI LEGGE: U.17/XV

Disposizioni in materia di enti locali



- 1) **LEGGE REGIONALE 6 aprile 1956, n. 5**
Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.
Art. 22
Art. 24
Art. 38
Art. 47
Art. 48
Art. 55
Art. 59
Art. 74

- 2) **LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1986, n. 11**
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni "Leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" ed alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni "Leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale.
Art. 32
Art. 35

- 3) **LEGGE REGIONALE 30 novembre 1994, n. 3**
Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei Consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
Art. 2 – Giunta comunale
Art. 4 – Cause di non candidabilità alla carica di sindaco
Art. 6 – Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco
Art. 11 – Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale
Art. 21 – Modalità di presentazione delle candidature
Art. 22 – Commissione o sottocommissione elettorale circondariale – Esame ed ammissione delle candidature
Art. 30 – Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano – Elezione del sindaco e del consiglio comunale
Art. 36 – Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano – Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti
Art. 37 – Validità delle elezioni – Quorum dei votanti e quorum dei voti validi
Art. 50 – Costituzione dell'ufficio centrale
Art. 51 – Locali e materiale per l'ufficio elettorale
Art. 58 – Vacanza del seggio – Surrogazione – Sospensione dalla carica

- 4) **LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2004, n. 7**
Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali.
Art. 65 – Sottoscrizione delle liste

- 5) **LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1993, n. 1**
Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige.
Art. 40 – Convenzioni
Art. 58 – Scioglimento e soppressione del consiglio comunale

- 6) **LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2013, n. 1**
Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni.
Art. 3 – Parità di accesso nella giunta comunale
Art. 23 – Norme transitorie

- 7) **LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1998, n. 10**
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige».
Art. 18 – comma 15, lett. a)
 comma 116
 comma 117

- 8) **LEGGE REGIONALE 25 maggio 2012, n. 2**
Modifiche all'ordinamento del personale delle amministrazioni comunali.
Art. 20 – Norma transitoria

- 9) **LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 1**
Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l'Unione dei comuni della Valle di Ledro.
Art. 11 – Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

- 10) **LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. 4**
Norme sull'indennità di carica in favore degli amministratori comunali
Art. 1 – Indennità di carica

- 11) **LEGGE REGIONALE 7 novembre 1950, n. 16**
Sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni.
Art. 5

- 12) **LEGGE 19 MARZO 1990, n. 55**
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

- 13) **DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, n. 235**
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- 14) **DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 1976, n. 161**
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.
Art. 5
- 15) **DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 1994, n. 300**
Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.
Artt. 1 e 2
- 16) **LEGGE PROVINCIALE DI TRENTO 27 dicembre 2010, n. 27**
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011).


IM GESETZENTWURF ERWÄHNT
GESETZESBESTIMMUNGEN

NR. 17/XV

Bestimmungen auf dem Sachgebiet der örtlichen Körperschaften

1) **REGIONALGESETZ vom 6. April 1956, Nr. 5**
Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane

- Art. 22
- Art. 24
- Art. 38
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 55
- Art. 59
- Art. 74



2) **REGIONALGESETZ vom 6. Dezember 1986, Nr. 11**

Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 6. April 1956, Nr. 5 und den nachfolgenden Änderungen „Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane“ und zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 und den nachfolgenden Änderungen „Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates“

- Art. 32
- Art. 35

3) **REGIONALGESETZ vom 30. November 1994, Nr. 3**

Direktwahl des Bürgermeisters und Änderung des Systems der Wahl der Gemeinderäte sowie Änderungen des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1

- Art. 2 – Gemeindeausschuss
- Art. 4 – Gründe für die Nichtaufstellung als Bürgermeister
- Art. 6 – Gründe für die Nichtwählbarkeit zum Bürgermeister
- Art. 11 – Gründe für die Nichtaufstellung als Gemeinderatsmitglied
- Art. 21 – Formvorschriften für die Vorlegung der Kandidaturen
- Art. 22 – Bezirkswahlkommission oder Bezirkswahlunterkommission – Überprüfung und Genehmigung der Kandidaturen
- Art. 30 – Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 15.000 Einwohnern – Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderates
- Art. 36 – Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 15.000 Einwohnern – Zuteilung der Sitze und Verkündung der Gewählten
- Art. 37 – Gültigkeit der Wahl – Quorum der Wähler und Quorum der gültigen Stimmen
- Art. 50 – Art. 50 – Errichtung des Hauptwahlamtes
- Art. 51 – Art. 51 – Räumlichkeiten und Material für die Wahlbehörde
- Art. 58 – Unbesetzte Sitze – Ersetzung – Amtsenthebung

REGIONALGESETZ vom 22. Dezember 2004, Nr. 7

Reform der Ordnung der örtlichen Autonomien

- Art. 65 – Unterzeichnung der Listen

- 5) **REGIONALGESETZ vom 4. Jänner 1993, Nr. 1**
Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol
Art. 40 – Vereinbarungen
Art. 58 – Auflösung und Enthebung des Gemeinderates

- 6) **REGIONALGESETZ vom 5. Februar 2013, Nr. 1**
Änderungen zu den Regionalbestimmungen betreffend die Gemeindeordnung und die Wahl der Gemeindeorgane
Art. 3 – Gleichberechtigung beim Zugang zum Gemeindeausschuss
Art. 23 – Übergangsbestimmungen

- 7) **REGIONALGESETZ vom 23. Oktober 1998, Nr. 10**
Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 „Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol“
Art. 18 – Abs. 15 Buchst. a)
Abs. 116
Abs. 117

- 8) **REGIONALGESETZ vom 25. Mai 2012, Nr. 2**
Änderungen zur Personalordnung der Gemeindeverwaltungen
Art. 20 – Übergangsbestimmung

- 9) **REGIONALGESETZ vom 13. März 2009, Nr. 1**
Errichtung der neuen Gemeinde Ledro durch den Zusammenschluss der Gemeinden, die den Gemeindenverbund „Unione die comuni della Valle di Ledro“ gebildet haben
Art. 11 – Übergangsbestimmungen auf dem Sachgebiet der Amtsentschädigungen

- 10) **REGIONALGESETZ vom 7. Mai 1976, Nr. 4**
Bestimmungen über die Amtsentschädigung für Gemeindeverwalter
Art. 1 – Amtsentschädigung

- 11) **REGIONALGESETZ vom 7. November 1950, Nr. 16**
Ausübung des Referendums bei Errichtung neuer Gemeinden, Änderung der Gemeindeabgrenzungen, der Benennung oder des Hauptortes der Gemeinden
Art. 5

- 12) **GESETZ vom 19. März 1990, Nr. 55**
Neue Bestimmungen zur Vorbeugung der Mafia-Kriminalität und anderer Formen schwerer Gemeingefährlichkeit

- 13) **GESETZESVERTRETENDES DEKRET vom 31. Dezember 2012, Nr. 235**
Einheitstext der Bestimmungen in Sachen Nichtaufstellung als Kandidatin/Kandidat und Verbot der Bekleidung von Wahl- und Regierungsämtern infolge endgültiger Verurteilung wegen nicht bloß fahrlässiger Verbrechen im Sinne des Art. 1 Abs. 63 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190
- 14) **GESETZESDEKRET vom 3. Mai 1976, Nr. 161**
Änderungen und Ergänzungen zu den Gesetzesbestimmungen über das Wahlverfahren für die Parlaments-, Regionalrats-, Landtags- und Gemeinderatswahlen sowie Bestimmungen betreffend die Verschiebung der Wahlen für die Erneuerung der Gemeinderäte in Gemeinden mit Mehrheitswahlrecht, deren fünfjährige Amtszeit am 12. Juni 1976 verfällt.
Art. 5
- 15) **GESETZESDEKRET vom 3. Mai 1994, Nr. 300**
Bestimmungen über die gleichzeitige Durchführung der Europa-, Regionalrats- und Gemeindewahlen
Art. 1 und 2
- 16) **LANDESGESETZ TRIENT vom 27. Dezember 2010, Nr. 27**
Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2011 und des Mehrjahreshaushaltes 2011-2013 der Autonomen Provinz Trient (Landesfinanzgesetz 2011)

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1956, N. 5

**Composizione ed elezione degli organi
delle amministrazioni comunali¹**

**TITOLO I
Organi dell'amministrazione comunale**

Art. 1 *(omissis)*²

Artt. 2 - 9 *(omissis)*³

Art. 10 *(omissis)*⁴

Art. 11 *(omissis)*⁵

Art. 11-bis *(omissis)*⁶

¹ In B.U. 5 aprile 1956, n. 7 – Supplemento ordinario.

² Articolo implicitamente abrogato dall'art. 6 l.r. 1/1993.

³ Gli articoli da 2 a 9 sono stati abrogati dal comma 1 dell'art. 82 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁴ Articolo abrogato dall'art. 3 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15.

⁵ Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 82 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁶ Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 82 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

CAPO IV
Del procedimento elettorale preparatorio³¹

SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 22 1. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Commissario del Governo per la provincia interessata e col Presidente della Corte di Appello di Trento, e sentito il Presidente della Giunta provinciale, fissa con decreto, non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, la data delle elezioni per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori.³²

2. Il Presidente della Giunta regionale comunica inoltre il decreto al Presidente della Commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale.³³

³¹ L'art. 17 della l.r. 3/1980, come modificato dall'art. 29 della l.r. 11/1986, stabilisce: "(1) Il personale dipendente della Regione, addetto al servizio elettorale o chiamato a collaborare nel servizio medesimo, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione al trentesimo giorno successivo alla data della votazione stessa".

³² Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della l.r. 12 maggio 1978, n. 7 e modificato dall'art. 12 della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11.

³³ Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 9 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28 e dall'art. 10 della l.r. 26 febbraio 1990, n. 4.

3. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco.

4. Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

5. La nuova data viene fissata dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Commissario del Governo per la provincia interessata e col Presidente della Corte di Appello di Trento e sentita la Giunta provinciale, e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco.³⁴

Art. 23 1. I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Giunta provinciale, non prima delle ore otto del quarantaquattresimo e non oltre le ore sedici del quantantatreesimo giorno antecedente quello della votazione, i propri contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia.³⁵

2. Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o

³⁴ Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 9 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28 e dal comma 2 dell'art. 6 della l.r. 12 maggio 1978, n. 7.

³⁵ Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 13 della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11.

Art. 24⁴³ Documento di ammissione al voto – 1. Quando leggi regionali aventi ad oggetto l'elezione diretta del sindaco o l'elezione dei consigli comunali fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione delle consultazioni ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende al documento di ammissione al voto previsto dalle leggi dello Stato.

2. Gli elettori residenti all'estero sono informati della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l'Ufficio elettorale della Regione.

Art. 24 bis⁴⁴ 1. La Commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione.

Art. 24 ter⁴⁵ 1. Entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza ed il buon stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

⁴³ Articolo sostituito dall'art. 44, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁴⁴ Articolo introdotto dall'art. 12 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28 e modificato dall'art. 10 della l.r. 26 febbraio 1990, n. 4.

⁴⁵ Articolo introdotto dall'art. 13 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco.⁵⁷

Artt. 36 - 37 (*omissis*)⁵⁸

Art. 38 1. La Commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco, entro le ore 12 del venerdì precedente la votazione, l'elenco nominativo dei delegati di cui al n. 4 dell'art. 36.^{59 60}

2. Le designazioni dei rappresentanti di lista previste dal n. 4 dell'art. 36⁶¹, vanno consegnate, entro le ore 12 del sabato precedente la votazione, al Sindaco che ne cura la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali, oppure direttamente ai singoli Presidenti la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni.

Artt. 39 - 41 (*omissis*)⁶²

CAPO V

⁵⁷ Comma sostituito dall'art. 33, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁵⁸ Articoli abrogati dal comma 1 dell'art. 82 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁵⁹ Il riferimento è da intendersi ora all'art. 21, comma 1, lettera e) della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁶⁰ Comma così modificato dall'art. 10 della l.r. 26 febbraio 1990, n. 4.

⁶¹ Il riferimento è da intendersi ora all'art. 21, comma 1, lettera e) della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁶² Articoli abrogati dal comma 1 dell'art. 82 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

Art. 47 1. Alle ore 6 del giorno fissato per la votazione il Presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.⁷³

2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell'art. 26, o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 28.⁷⁴

3. Quindi vengono eseguite nel seguente ordine le operazioni in appresso indicate:

- a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione;
- b) viene constatata l'integrità del sigillo del pacco contenente le schede e vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale;⁷⁵
- c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del Presidente, le schede così autenticate; nel caso di svolgimento contemporaneo della elezione per il rinnovo del Consiglio comunale con altre elezioni o votazioni tale urna è sostituita da una apposita cassetta;⁷⁶

⁷³ Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 31 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

⁷⁴ Comma così sostituito dall'art. 6 della l.r. 26 febbraio 1990, n. 4.

⁷⁵ Lettera sostituita dall'art. 18 della l.r. 10 agosto 1974, n. 6 e modificata dall'art. 10 della l.r. 26 febbraio 1990, n. 4.

⁷⁶ Lettera così modificata dall'art. 16 della l.r. 18 marzo 1980, n. 3.

d) viene sigillata l'urna vuota sita a destra del Presidente, lasciando solo aperto il foro per l'introduzione delle schede votate.

3-bis. In caso di elezione del sindaco su scheda distinta da quella del consiglio comunale, le urne contenenti le schede votate per l'elezione del sindaco sono distinte da quelle contenenti le schede votate per l'elezione del consiglio comunale.⁷⁷

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo che devono essere eseguite nel più breve tempo nessuno può allontanarsi dalla sala.⁷⁸

5. Il Presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione.

Art. 48 1 I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale dal momento della costituzione dei medesimi a quello del loro scioglimento, prendendo posto nell'interno della sala in cui le operazioni si svolgono.

2 Durante le operazioni di cui all'art. 47 nemmeno i rappresentanti di lista possono allontanarsi dalla sala.

Art. 49 1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

⁷⁷ Comma introdotto dall'art. 52 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3

⁷⁸ Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 31 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

- 7) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relative alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autenticate e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;⁸⁸
- 8) rinvia le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;⁸⁹
- 9) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.⁹⁰

2. Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.⁹¹

Art. 55 1. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

⁸⁸ Numero introdotto dal comma 4 dell'art. 35 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

⁸⁹ Numero introdotto dal comma 4 dell'art. 35 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

⁹⁰ Numero introdotto dal comma 4 dell'art. 35 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

⁹¹ Comma così sostituito dal comma 5 dell'art. 35 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1956, N. 5

2. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo e a qualsiasi effetto ed i reclami scritti, devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio.

non sia stata spogliata, depositata e i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.⁹⁴

4. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termine dell'art. 55.⁹⁵

Artt. 57 - 58 (omissis)⁹⁶

Art. 59 1. Le schede spogliate a termini degli articoli precedenti vengono subito numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi:

- a) quelle contenenti voti validi;
- b) quelle contenenti voti contestati ma assegnati;
- c) quelle contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati;
- d) quelle nulle;
- e) quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto.⁹⁷

Art. 60 1. Il Presidente della sezione, compiuto lo scrutinio, dichiara il risultato nel verbale compilato a termini dell'art. 69 e provvede quindi a:

⁹⁴ Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 36 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

⁹⁵ Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 36 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

⁹⁶ Articoli abrogati dal comma 1 dell'art. 82 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁹⁷ Comma così modificato dall'art. 39 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

Art. 73 *(omissis)*¹¹⁹

Art. 74¹²⁰ 1. Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dal ricevimento del verbale dell'Ufficio centrale o dell'unica sezione del Comune, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 75 *(omissis)*¹²¹

CAPO VII
Della convalida e delle surrogazioni

SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 76 *(omissis)*¹²²

Art. 77 1. Dovendosi far luogo a nuova elezione per il mancato verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 79-81¹²³, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito

¹¹⁹ Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 82 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

¹²⁰ Articolo così sostituito dall'art. 52 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

¹²¹ Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 82 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

¹²² Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 82 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

¹²³ Il riferimento è da intendersi ora solo all'art. 79.

REGIONALGESETZ VOM 6. APRIL 1956, NR. 5

Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane¹

**I. TEIL
Organe der Gemeinden**

Art. 1 (...)²

Art. 2-9 (...)³

Art. 10 (...)⁴

Art. 11 (...)⁵

Art. 11-bis (...)⁶

¹ Im ABl. vom 5. April 1956, Nr. 7, ord. Beibl.

² Der Artikel wurde durch den Art. 6 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 implizit aufgehoben.

³ Die Artikel wurden durch den Art. 82 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 aufgehoben.

⁴ Der Artikel wurde durch den Art. 3 des Regionalgesetzes vom 14. August 1967, Nr. 15 aufgehoben.

⁵ Der Artikel wurde durch den Art. 82 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 aufgehoben.

IV. KAPITEL
Das vorbereitende Wahlverfahren³¹

I. ABSCHNITT
Allgemeine Vorschriften

Art. 22 (1) Der Präsident des Regionalausschusses setzt mit Dekret, im Einvernehmen mit dem Regierungskommissär der betreffenden Provinz und mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Trient sowie nach Anhören des Präsidenten des Landesausschusses bis spätestens zum sechzigsten Tage vor dem Wahltag den Zeitpunkt der Wahl für jede Gemeinde fest und teilt ihn dem Bürgermeister mit, der ihn fünfundvierzig Tage vor diesem Zeitpunkt mit einer Kundmachung den Wählern bekanntgibt.³²

³¹ Im Art. 17 des Regionalgesetzes vom 18. März 1980, Nr. 3, geändert durch den Art. 29 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11, wird Folgendes vorgesehen: „(1) Das Personal der Region, das dem Wahldienst zugeteilt ist oder zur Mitarbeit an diesem Dienst berufen wird, kann auch abweichend von den geltenden Bestimmungen ermächtigt werden, Überstundenarbeit bis zu einem Höchstausmaß von je 80 Stunden im Monat zu leisten, und zwar für die Zeit zwischen dem Tag, an dem das Dekret über die Festsetzung des Wahltages erlassen wird und dem dreißigsten Tag nach dem Wahltag.“

³² Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 12. Mai 1978, Nr. 7 ersetzt und durch den Art. 12 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 geändert.

(2) Der Präsident des Regionalausschusses teilt ferner das Dekret dem Vorsitzenden der Bezirkswahlkommission oder der Bezirkswahlunterkommission mit.³³

(3) Falls aus nachträglich eingetretenen Ursachen höherer Gewalt die Wahlen zu dem im Wahleinberufungsdekret festgesetzten Datum nicht stattfinden können, kann der Präsident des Regionalausschusses mit Dekret, das mit Anschlag des Bürgermeisters kundzumachen ist, deren Aufschub verfügen.

(4) Dieser Aufschub darf die Frist von 60 Tagen nicht überschreiten, wobei jedenfalls die Fristen für die Durchführung der noch nicht erledigten Amtshandlungen aufrecht bleiben. Die bereits durchgeführten Amtshandlungen bleiben gültig mit Ausnahme jener, die nach Einsetzung der Wahlbehörde durchgeführt wurden.

(5) Das neue Datum wird vom Präsidenten des Regionalausschusses im Einvernehmen mit dem Regierungskommissär für die betreffende Provinz und mit dem Präsidenten des Appellationsgerichtshofes in Trient sowie nach Anhörung des Landesausschusses festgesetzt und den Wählern mit Anschlag des Bürgermeisters zur Kenntnis gebracht.³⁴

Art. 23 (1) Die Parteien oder politisch organisierten Gruppen können beim Präsidium des Landesausschusses ab 8.00 Uhr des

³³ Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28 und durch den Art. 10 des Regionalgesetzes vom 26. Februar 1990, Nr. 4 geändert.

³⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28 und durch den Art. 6 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 12. Mai 1978, Nr. 7 geändert.

(9) Der Präsident des Landesausschusses übermittelt eine Abschrift der erhaltenen Listenzeichen allen Bezirkskommissionen der Provinz und gibt gleichzeitig durch in jeder Gemeinde nicht nach dem siebenunddreißigsten Tag vor dem Tag der Wahl anzuschlagende Plakate die beim Landesausschuss hinterlegten Listenzeichen der Öffentlichkeit bekannt. Die Listenzeichen werden auf der Kundmachung waagrecht nach der mittels Auslosung vom Präsidenten des Landesausschusses festgelegten Reihenfolge wiedergegeben. Dieser Auslosung können auf Antrag die Beauftragten jener Parteien oder politischen Gruppierungen beiwohnen, die ihr Listenzeichen hinterlegt haben.⁴²

Art. 24⁴³ Ausweis für die Zulassung zur Stimmabgabe (1) In den Regionalgesetzen über die Direktwahl des Bürgermeisters oder die Wahl der Gemeinderäte sind die Bestimmungen betreffend den Wahlausweis, der jedem Wähler anlässlich der Wahlen übergeben wird, bzw. die Abrisse des genannten Wahlausweises, auf den in den Staatsgesetzen vorgesehenen Ausweis für die Zulassung zur Stimmabgabe zu beziehen.

(2) Die Wähler, die im Ausland ansässig sind, werden von der Ausschreibung der Wahlen durch Mitteilungskarten verständigt, die den Betroffenen durch das Wahlamt der Region zugesandt werden.

⁴² Der Absatz wurde durch den Art. 10 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28 ersetzt und später durch den Art. 7 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 12. Mai 1978, Nr. 7 sowie durch den Art. 13 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 geändert.

⁴³ Der Artikel wurde durch den Art. 44 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

(2) Die Erklärungen über die Listenverbindungen müssen gegenseitig sein. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 15.000 Einwohnern können sie ausschließlich unter Listen durchgeführt werden, die denselben Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters unterstützen.⁵⁷

Art. 36-37 (...)⁵⁸

Art. 38 (1) Die Bezirkswahlkommission oder die Bezirkswahlunterkommission übermittelt innerhalb zwölf Uhr des Freitags vor der Wahl dem Bürgermeister das unter Z. 4 des Art. 36⁵⁹ genannte Namenverzeichnis der Beauftragten.⁶⁰

(2) Die unter Z. 4 des Art. 36⁶¹ vorgesehenen Namhaftmachungen der Listenvertreter müssen innerhalb zwölf Uhr des Samstags vor der Wahl dem Bürgermeister, der für die Weiterleitung an die Vorsitzenden der Wahlsektionen sorgt, oder am Wahlmorgen selbst unmittelbar den einzelnen Vorsitzenden übergeben werden, immer jedoch vor Beginn der Wahlhandlungen.

⁵⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 33 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

⁵⁸ Die Artikel wurden durch den Art. 82 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 aufgehoben.

⁵⁹ Diesbezüglich wird nun auf den Art. 21 Abs. 1 Buchst. e) des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 verwiesen.

⁶⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 10 des Regionalgesetzes vom 26. Februar 1990, Nr. 4 geändert.

⁶¹ Diesbezüglich wird nun auf den Art. 21 Abs. 1 Buchst. e) des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 verwiesen.

(2) Die unter den Buchst. b), c) und d) genannten Wähler werden vom Vorsitzenden am Schluss der Sektionsliste eingetragen.

Art. 46 (...) ⁷²

Art. 47 (1) Um 6 Uhr des angesetzten Abstimmungstages setzt der Vorsitzende die Wahlbehörde ein, indem er die Stimmzähler und den Schriftführer zur Teilnahme auffordert. ⁷³

(2) Falls bei der Einsetzung der Wahlbehörde nicht alle oder nur einige der im Sinne des Art. 26 ernannten Stimmzähler anwesend sind oder deren Bestellung aussteht, so zieht der Vorsitzende als Ersatz abwechselnd den ältesten und den jüngsten der am Wahlsitz anwesenden Wähler bei, die lesen und schreiben können und weder Vertreter von Wahlwerberlisten sind noch einem der Ausschlussgründe nach Art. 28 unterliegen. ⁷⁴

(3) Sodann werden in der nachstehend angeführten Reihenfolge die unten bezeichneten Amtshandlungen durchgeführt:

- a) es wird die Unberührtheit des Siegels des Umschlages festgestellt, der den Sektionsstempel enthält;

⁷² Der Artikel wurde durch den Art. 82 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 aufgehoben.

⁷³ Der Absatz wurde durch den Art. 31 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28 geändert.

⁷⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 6 des Regionalgesetzes vom 26. Februar 1990, Nr. 4 ersetzt.

- b) es wird die Unversehrtheit des Siegels des die Stimmzettel enthaltenden Paketes festgestellt, und es werden so viele Stimmzettel mit dem Stempel des Sprengelwahlamtes gestempelt, als in der von der Bezirkswahlkommission oder Bezirkswahlunterkommission beglaubigten Liste Wähler eingetragen sind;⁷⁵
- c) die so beglaubigten Stimmzettel werden in die links vom Vorsitzenden aufgestellte Urne gelegt; falls die Wahl zur Erneuerung des Gemeinderates gleichzeitig mit anderen Wahlen oder Abstimmungen stattfindet, so wird diese Urne durch eine eigens dafür vorgesehene Kasette ersetzt;⁷⁶
- d) die rechts vom Vorsitzenden aufgestellte leere Urne wird versiegelt, wobei nur die Öffnung für das Einwerfen der ausgefüllten Stimmzettel offen gelassen wird.

(3-bis) Falls die Bürgermeisterwahl auf einem anderen Stimmzettel als dem für die Wahl des Gemeinderates bestimmten erfolgen sollte, so haben auch die Urnen, in denen die Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl enthalten sind, von den Urnen, in denen die Stimmzettel für die Wahl des Gemeinderates enthalten sind, getrennt zu sein.⁷⁷

⁷⁵ Der Buchstabe wurde durch den Art. 18 des Regionalgesetzes vom 10. August 1974, Nr. 6 ersetzt und durch den Art. 10 des Regionalgesetzes vom 26. Februar 1990, Nr. 4 geändert.

⁷⁶ Der Buchstabe wurde durch den Art. 16 des Regionalgesetzes vom 18. März 1980, Nr. 3 geändert.

⁷⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 52 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 eingeführt.

(4) Während der in diesem Artikel genannten Amtshandlungen, die in kürzester Zeit vorgenommen werden müssen, darf sich niemand vom Wahlraum entfernen.⁷⁸

(5) Der Vorsitzende der Sektion erklärt dann die Wahl für eröffnet.

Art. 48 (1) Die Listenvertreter haben das Recht, bei allen Amtshandlungen der Wahlsektion und des Hauptwahlamtes vom Augenblick ihrer Bildung bis zu ihrer Auflösung zugegen zu sein, wobei sie im Innern des Saales Platz nehmen können, in dem die Amtshandlungen stattfinden.

(2) Während der im Art. 47 genannten Amtshandlungen dürfen sich auch nicht die Listenvertreter vom Saal entfernen.

Art. 49 (1) Die Wähler werden zur Wahl der Reihe nach zugelassen, wie sie sich einfinden, und unabhängig von der Reihenfolge, wie sie in der Liste eingetragen sind.

(2) In Ermangelung eines mit Lichtbild versehenen Personalausweises bezeugt eines der Mitglieder der Wahlsektion durch Abgabe seiner Unterschrift auf der eigenen Spalte der von der Bezirkswahlkommission oder Bezirkswahlunterkommission beglaubigten Liste die Personenidentität.⁷⁹

(3) Wenn kein Mitglied der Wahlsektion unter seiner Verantwortung die Personenidentität des Wählers bezeugen

⁷⁸ Der Absatz wurde durch den Art. 31 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28 geändert.

⁷⁹ Der Absatz wurde durch den Art. 10 des Regionalgesetzes vom 26. Februar 1990, Nr. 4 und nur in der italienischen Fassung durch den Art. 19 des Regionalgesetzes vom 10. August 1974, Nr. 6 und geändert.

9. er löst die Versammlung auf, sobald er die obigen Amtshandlungen durchgeführt hat.⁹⁰

(2) Die im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Amtshandlungen müssen in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden; die Durchführung und das Ergebnis jeder der genannten Amtshandlungen muss in der Niederschrift vermerkt werden, in der auch alle vorgelegten Beschwerden, die Proteste und die getroffenen Entscheidungen anzuführen sind.⁹¹

Art. 55 (1) Der Vorsitzende entscheidet nach Anhörung der Stimmzähler vorläufig über alle Schwierigkeiten und Zwischenfälle, die in Bezug auf die Wahlhandlungen der Sektion auftreten, sowie über die Nichtigkeit der Stimmen.

(2) Die nichtigen Stimmzettel, jene, aus denen keine Willensäußerung hervorgeht, die aus jedwedem Grunde und in jedweder Hinsicht angefochtenen Stimmzettel und die schriftlichen Beschwerden müssen von wenigstens zwei Mitgliedern der Sektion unterschrieben werden.

⁹⁰ Die Ziffer wurde durch den Art. 35 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28 eingeführt.

⁹¹ Der Absatz wurde durch den Art. 35 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28 ersetzt.

anderen Stimmzähler, der ihn zu denen mit gleichem Listenzeichen gibt, die bereits überprüft wurden.

(3) Der dritte Stimmzähler und der Schriftführer verzeichnen getrennt und verlesen der Reihe nach die von jeder Liste sowie von jedem Wahlwerber erreichte Stimmenzahl. Es ist verboten, der Urne einen neuen Stimmzettel zu entnehmen, wenn der vorher entnommene Stimmzettel nicht ausgezählt, abgelegt und die entsprechenden Stimmen wie oben vorgeschrieben registriert sind. Die Stimmzettel dürfen nur von den Mitgliedern der Wahlsektion angerührt werden.⁹⁴

(4) Wenn ein Stimmzettel angefochten wird, so muss dieser unverzüglich im Sinne des Art. 55 unterschrieben werden.⁹⁵

Art. 57-58 (...)⁹⁶

Art. 59 (1) Die gemäß den vorhergehenden Artikeln ausgezählten Stimmzettel werden unverzüglich nach jeder der nachstehenden Gruppen fortlaufend nummeriert:

- a) die Stimmzettel mit gültigen Stimmen;
- b) die Stimmzettel mit angefochtenen, aber zugewiesenen Stimmen;
- c) die Stimmzettel mit nichtigen oder angefochtenen, aber nicht zugewiesenen Stimmen;

⁹⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 36 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28 geändert.

⁹⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 36 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28 geändert.

⁹⁶ Die Artikel wurden durch den Art. 82 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 aufgehoben.

- d) die nichtigen Stimmzettel;
- e) die Stimmzettel, aus denen keine Willensäußerung hervorgeht.⁹⁷

Art. 60 (1) Der Vorsitzende der Wahlsektion erklärt nach Abschluss der Stimmzählung das Ergebnis in der gemäß Art. 69 verfassten Niederschrift und sorgt hierauf:

- a) (...)⁹⁸
- b) für die unverzügliche Übergabe an den Vorsitzenden der Hauptwahlsektion einer Ausfertigung der Niederschrift, mit Beilage der Auszählungstabellen, der Stimmzettel mit den angefochtenen und nicht zugewiesenen Stimmen, der nichtigen Stimmzettel oder jener, aus denen keine Willensäußerung hervorgeht, des Ernennungsprotokolles der Stimmzähler, der Schriften über die Ernennung der Listenvertreter, der von physisch behinderten Wählern beigebrachten ärztlichen Bestätigungen, der Urteile des Appellationsgerichtshofes und der Erklärungen des Bürgermeisters nach Art. 45 Buchst. b) über die Zulassung von Wählern zur Abstimmung und aller während der Wahlhandlungen der Sektion vorgelegten schriftlichen Beschwerden und Einsprüche;⁹⁹

⁹⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 39 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28 geändert.

⁹⁸ Der Buchstabe wurde durch den Art. 8 des Regionalgesetzes vom 26. Februar 1990, Nr. 4 aufgehoben.

⁹⁹ Der Buchstabe wurde durch den Art. 25 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 geändert.

Art. 73 (...) ¹¹⁹

Art. 74 ¹²⁰ (1) Innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Niederschrift des Hauptwahlamtes oder der einzigen Sektion der Gemeinde veröffentlicht der Bürgermeister die Wahlergebnisse und teilt sie den Gewählten mit.

Art. 75 (...) ¹²¹

¹¹⁹ Der Artikel wurde durch den Art. 82 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 aufgehoben.

¹²⁰ Der Artikel wurde durch den Art. 52 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28 ersetzt.

¹²¹ Der Artikel wurde durch den Art. 82 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 aufgehoben.

LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1986, N. 11

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni
"Leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi
delle amministrazioni comunali" ed alla legge regionale
8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni
"Leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale"**¹

TITOLO I

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni
"Leggi regionali sulla composizione ed elezione
degli organi delle amministrazioni comunali"**

Artt. 1 - 6 (omissis)²

Art. 7

1. (omissis)³

Artt. 8 - 28 (omissis)⁴

¹ In B.U. 16 dicembre 1986, n. 56.

² Gli articoli da 1 a 6 hanno modificato la l.r. 6 aprile 1956, n. 5.

³ Sostituisce l'art. 2 della l.r. 7 luglio 1978, n. 12.

⁴ Gli articoli da 8 a 28 hanno modificato la l.r. 6 aprile 1956, n. 5.

nella lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

4. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 32

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un Presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario di seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione, facendo apposita annotazione per quegli elettori che, nel caso di due votazioni contemporanee, partecipano soltanto ad una delle due.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei

degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del Presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del Presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500 la Commissione elettorale mandamentale, su proposta del Sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Art. 33

1. Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

2. Nelle ore fissate, il Presidente della sezione si reca nei luoghi di cura, e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie i voti dei ricoverati, curando che la votazione

Art. 35⁶ (Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione)

1. La Giunta regionale organizza incontri di aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione con le modalità fissate dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 9, ogni volta che hanno luogo consultazioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali. Per le consultazioni che hanno luogo al di fuori del turno elettorale generale, la Giunta regionale può organizzare gli incontri per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione interessati anche in luoghi diversi da quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 9. Per la determinazione dei compensi e delle indennità indicati nell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 9 si fa riferimento ai compensi stabiliti per il presidente e per gli scrutatori e i segretari degli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni comunali.⁷

TITOLO II

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni
"Leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale"**

Artt. 36 - 37 (omissis)⁸

⁶ Articolo sostituito dall'art. 45, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁷ Periodo aggiunto dall'art. 6, comma 1 della l.r. 22 febbraio 2008, n. 2.

⁸ Gli articoli 36 e 37 hanno modificato la l.r. 8 agosto 1983, n. 7.

REGIONALGESETZ VOM 6. DEZEMBER 1986, NR. 11

Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 6. April 1956, Nr. 5 und den nachfolgenden Änderungen „Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane“ und zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 und den nachfolgenden Änderungen „Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates“¹

I. TITEL

Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 6. April 1956, Nr. 5 und den nachfolgenden Änderungen „Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane“

Art. 1-6 (...)²

Art. 7 (...)³

Art. 8-28 (...)⁴

¹ Im ABl. vom 16. Dezember 1986, Nr. 56.

² Durch diese Artikel wurde das Regionalgesetz vom 6. April 1956, Nr. 5 geändert.

³ Durch diesen Artikel wurde der Art. 2 des Regionalgesetzes vom 7. Juli 1978, Nr. 12 ersetzt.

Vorsitzenden des Wahlamtes in die Sprengelwählerlisten eingetragen; bei der halbjährlichen Überprüfung der Listen können jedoch den Krankenhaus-Sprengelwahlämtern jene Wähler zugewiesen werden, die dem Pflegepersonal der Pflegestätte angehören, sofern sie es beantragen.

(3) Im Falle von gleichzeitiger Abhaltung der Gemeinderatswahlen und der Wahlen des Stadt- bzw. Ortsviertelrates vermerkt der Vorsitzende in der Liste jene Wähler, die nur für eine der zwei Wahlen ihre Stimme abgeben.

(4) Für die Einsammlung der Stimmen jener Insassen, die sich nach dem Urteil der Sanitätsdirektion nicht in die Kabine begeben können, sind die Bestimmungen des nachstehenden Artikels anzuwenden.

Art. 32 (1) In den Wahlsprengeln, in deren Bereich sich Krankenhäuser und Pflegeanstalten mit wenigstens 100 und bis zu 199 Betten oder Straf- und Untersuchungshaftanstalten befinden, werden die Stimmen der dort untergebrachten Wähler während der für die Wahl vorgesehenen Stunden von einem Sonderwahlamt eingesammelt, das sich aus einem Vorsitzenden und zwei Stimmzählern zusammensetzt, die nach den für diese Ernennungen festgesetzten Vorschriften ernannt werden.

(2) Die Errichtung dieses Sonderwahlamtes ist am Wahltag gleichzeitig mit der Einsetzung des Sprengelwahlamtes vorzunehmen.

(3) Einer der Stimmzähler übernimmt die Aufgaben des Schriftführers des Wahlamtes.

(4) Den Wahlhandlungen können die für das Sprengelwahlamt bestimmten Listenvertreter beiwohnen, sofern sie dies beantragen.

(5) Der Vorsitzende sorgt dafür, dass die Abstimmung frei und geheim erfolgt.

(6) Die Namen der Wähler werden in einer eigens zu diesem Zweck vorgesehenen Zusatzliste eingetragen, die der Sprengelwählerliste beizulegen ist, wobei für jene Wähler eine eigene Anmerkung vorzunehmen ist, die im Falle zweier gleichzeitiger Wahlen nur an einer der beiden teilnehmen.

(7) Die Aufgaben des gemäß diesem Artikel errichteten Wahlamtes beschränken sich ausschließlich auf das Einsammeln der Stimmen der Krankenhausinsassen und Häftlinge und sind als abgeschlossen zu betrachten, sobald die abgegebenen Stimmzettel, die im Falle von mehreren Wahlen in getrennten Umschlägen verpackt werden, zum Sprengelwahlamt gebracht worden sind, wo sie unverzüglich in die Urne oder in die Urnen eingeworfen werden, die für die Aufnahme der abgegebenen Stimmzettel bestimmt sind, nachdem ihre Anzahl mit der Anzahl der Wähler verglichen worden ist, die in die eigene Liste eingetragen wurden.

(8) Die Ersetzung des Vorsitzenden und der Stimmzähler, die allenfalls abwesend oder verhindert sind, erfolgt gemäß den für die Ersetzung des Vorsitzenden und der Mitglieder der gewöhnlichen Sprengelwahlämter festgesetzten Vorschriften.

(9) Falls die Zahl der wahlberechtigten Häftlinge in einer Strafanstalt mehr als 500 beträgt, teilt die Bezirkswahlkommission auf Vorschlag des Bürgermeisters innerhalb des zweiten Tages vor der Wahl die Häftlinge zwecks Einsammlung der Stimmen durch das in diesem Artikel

vorgesehene Sonderwahlamt auf den Sprengel, in dessen Bereich sich die Strafanstalt befindet, und einen angrenzenden Sprengel auf.

Art. 33 (1) Für die Krankenhäuser und Pflegeanstalten mit weniger als 100 Betten setzt der Vorsitzende des Sprengelwahlamtes, in dessen Bereich sie sich befinden, bei Einsetzung des Wahlamtes nach Anhörung der Sanitätsdirektion die Stunden fest, in denen die Insassen an Ort und Stelle ihr Wahlrecht ausüben können.

(2) Zu den festgesetzten Stunden begibt sich der Vorsitzende des Wahlamtes in die Pflegestätten und sammelt unter Mithilfe eines durch das Los ermittelten Stimmzählers des Wahlamtes und des Schriftführers sowie im Beisein der Listenvertreter, wenn sie bestimmt worden sind und dies beantragen, die Stimmen der Insassen ein, wobei er dafür sorgt, dass die Stimmabgabe entweder in einer fahrbaren Kabine oder mit einem geeigneten Mittel erfolgt, damit die freie und geheime Abstimmung gewährleistet wird.

Art. 34 (1) Beim Regionalausschuss wird die Kartei der Gemeindeverwalter eingerichtet.

(2) Zu diesem Zweck müssen die Bürgermeister dem Regionalausschuss - Wahlamt - binnen zehn Tagen nach der Fassung der entsprechenden Beschlüsse die Zusammensetzung des Gemeinderates, wie sie sich nach der Bestätigung der Gewählten ergibt, und die Zusammensetzung des

Gemeindeausschusses mit Angabe des von jedem Mitglied bekleideten Amtes mitteilen.

(3) Die Bürgermeister müssen außerdem die Karteikarte eines jeden Gemeinderatsmitgliedes übermitteln, die in jedem Teil gemäß dem beigelegten Formblatt E) auszufüllen ist, das vom Regionalausschuss anlässlich der Wahlen für die Erneuerung des Gemeinderates zugesandt wird.

(4) Schließlich müssen die Bürgermeister binnen zehn Tagen nach Fassung der entsprechenden Beschlüsse jedwede Änderung mitteilen, die im Laufe der fünfjährigen Amtsperiode des Gemeinderates in der Zusammensetzung des Gemeinderates und des Gemeindeausschusses eingetreten ist, und gleichzeitig die Karteikarte des allfällig nachgerückten Gemeinderatsmitgliedes übermitteln.

(5) Eine Ausfertigung der Akten gemäß den vorstehenden Absätzen ist auch dem gebietsmäßig zuständigen Landesausschuss zu übermitteln.

Art. 35⁶ (1) Bei jeder Wahl für die Erneuerung der Organe der Gemeindeverwaltungen veranstaltet der Regionalausschuss Schulungstagungen für die Vorsitzenden der Sprengelwahlämter gemäß den im Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 9 festgelegten Vorschriften. Was die Wahlen anbelangt, die außerhalb des allgemeinen Wahltermins stattfinden, kann der Regionalausschuss die Treffen für die jeweiligen Vorsitzenden der Sprengelwahlämter auch an anderen Orten veranstalten als denjenigen, die im Art. 1 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 8.

⁶ Der Artikel wurde durch den Art. 45 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

August 1983, Nr. 9 angegeben sind. Für die Bestimmung der Vergütungen und der Tagegelder laut Art. 2 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 9 wird auf die Vergütungen Bezug genommen, die für den Vorsitzenden und die Stimmzähler sowie die Schriftführer der für die Gemeindewahlen errichteten Sektionswahlämter vorgesehen sind.⁷

II. TITEL

Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 und den nachfolgenden Änderungen „Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates“

Art. 36-37 (...) ⁸

Art. 38 (1) Der Art. 10 des Regionalgesetzes vom 27. Juni 1986, Nr. 3 wird aufgehoben.

Art. 39-40 (...) ⁹

⁷ Der Satz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Februar 2008, Nr. 2 hinzugefügt.

⁸ Durch diese Artikel wurde das Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 geändert.

⁹ Durch diese Artikel wurde das Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 geändert.

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1994, N. 3

Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei Consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1^{1 2}

TITOLO I

Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali

Art. 1 (Consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Trento è composto da:

- a) 40 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;
- b) 32 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

¹ In B.U. 1 dicembre 1994, N. 54 - Numero straordinario.

² Si vedano: il DPGR. 28 maggio 1999, n. 4/L *Approvazione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige, modificato dal DPREg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1*; il DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L *Approvazione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, modificato dal DPREg. 3 aprile 2013, n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla l.r. 2 maggio 2013, n. 3*; si veda inoltre il DPREg. 1 febbraio 2005, n. 1/L *Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, modificato dal DPREg. 1 luglio 2008, n. 5/L e dal DPREg. 18 marzo 2013, n. 7*.

3. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il consiglio è presieduto dal sindaco. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, lo statuto deve prevedere che il consiglio sia presieduto dal presidente eletto dall'assemblea.⁵

4. La prima seduta è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età con esclusione del sindaco neo-eletto. Qualora il consigliere anziano sia assente od impedito a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che segue in ordine di età.

5. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale territorialmente competente.

6. La popolazione è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione con riferimento alla data della elezione.

Art. 2 (Giunta comunale)

⁵ Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 3 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:

- a) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;
- b) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- c) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- d) 4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- e) 3 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 abitanti e nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- f) 2 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti.⁶

2. Lo statuto può prevedere la nomina o l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, purché in numero non superiore alla metà dei componenti la giunta. In tal caso gli assessori non facenti parte del consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco.⁷

⁶ Comma dapprima sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 2 maggio 2013, n. 3.

⁷ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

7. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di funzioni particolari a singoli consiglieri.

Art. 3 (Sindaco)

1. Nei comuni della regione, il sindaco è eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del comune.

Art. 4 (Cause di non candidabilità alla carica di sindaco)

1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di sindaco, si applicano le norme contenute nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

Art. 5 (Eleggibilità alla carica di sindaco)

1. Nei comuni della provincia di Trento, sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

2. Nei comuni della provincia di Bolzano, sono eleggibili a sindaco i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia medesima ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come da ultimo sostituiti dall'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 1988, n. 12, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

3. Non è rieleggibile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.¹³

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 (Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco)

1. E' ineleggibile alla carica di sindaco:

- a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall'articolo 12;
- b) chi essendovi tenuto non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;
- c) il ministro di un culto;
- d) chi ha il coniuge, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprano nell'Amministrazione del comune il posto di segretario comunale;¹⁴
- e) chi sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi e chi sia stato condannato per qualsiasi altro

¹³ Comma modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

¹⁴ Lettera sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

*1-bis. (omissis)*¹⁵

Art. 7 (Casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore)

1. Non possono far parte della stessa giunta comunale i fratelli, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

1-bis. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore chi riveste la carica di presidente, direttore generale o vicedirettore generale di istituti di credito aventi la sede o filiali nel comune.¹⁶

2. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore colui che riveste la carica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di società cooperative o di consorzi di cooperative che gestiscono direttamente il servizio di tesoreria o di esattoria per conto del comune.

2-bis. Nei comuni della provincia di Trento non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità che svolgono servizio nella medesima provincia. Nei comuni della provincia di Bolzano non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità comprensoriali che svolgono servizio nella medesima provincia. La causa di incompatibilità non ha

¹⁵ Comma dapprima inserito dal comma 24 dell'art. 19 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 e, successivamente, abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

¹⁶ Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

dall'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. Alla proroga provvede il Presidente della Giunta regionale sentito il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio.

6. Nei comuni della provincia di Bolzano, le funzioni della giunta sono esercitate dal sindaco fino alla elezione della giunta che deve avvenire entro i termini previsti dall'articolo 58, comma 1, lettera b), numero 1-bis.1.) della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.²⁴

Art. 11 (Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale)

1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale, si applicano le norme contenute nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

Art. 12 (Ineleggibilità a consigliere comunale)

1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:

- a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno

²⁴ Comma sostituito dall'art. 26, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

1. Al fine di promuovere condizioni per la parità di accesso alle cariche elettive, le liste dei candidati devono essere formate da rappresentanti di ambo i generi.

2. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero massimo di candidati spettanti alla medesima lista con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18, comma 4, 19, comma 4, e 20, comma 6, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito.

4. In sede di esame ed ammissione delle liste dei candidati, la competente Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale verifica la quota dei rappresentanti di ogni genere iscritti nelle liste dei candidati. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, ricusa la lista. In caso di superamento della quota di cui al comma 2, riduce la lista al numero massimo ammesso di candidati del medesimo genere, stralciando gli ultimi nomi del genere eccedente i due terzi.”

Art. 21 (Modalità di presentazione delle candidature)

1. Con la candidatura alla carica di sindaco e con le liste dei candidati a consigliere comunale, devono essere presentati:

- a) tre esemplari del contrassegno a colori, anche figurato, contenuto in un cerchio di cm 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm 2 di diametro. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di
-
-

Trento ed a 15.000⁴⁶ abitanti della provincia di Bolzano, le candidature alla carica di sindaco devono essere accompagnate dai contrassegni di tutte le liste ad esse collegate;

- b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali; per i comuni della provincia di Bolzano, tale certificato deve inoltre contenere l'attestazione che il candidato è in possesso del diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali nella provincia medesima;
- c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.⁴⁷ Qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta alla Autorità diplomatica o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni. Nei comuni della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive

⁴⁶ Cifra sostituita dall'art. 46, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁴⁷ Periodo modificato dall'art. 34, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

modifiche ed integrazioni, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di cui all'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenere una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini ed agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione, ovvero quanto indicato nel certificato, è irrevocabile per la durata della consiliatura.⁴⁸ Inoltre, nei comuni con popolazione fino a 15.000⁴⁹ abitanti della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'eventuale espressa rinuncia alla candidatura alla carica di sindaco; nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e superiore a 15.000⁵⁰ abitanti della provincia di Bolzano, deve contenere l'indicazione della lista o delle liste collegate. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000⁵¹ abitanti della provincia di Bolzano, ciascun candidato alla carica di sindaco deve indicare quale, tra le liste ad esso collegate, deve essere considerata lista di riferimento ai fini dell'assegnazione dei seggi per il consiglio comunale;

- d) copia del programma amministrativo; per la provincia di Bolzano solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000⁵² abitanti;

⁴⁸ Le parole da "rilasciato ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto" fino alle parole "nel certificato, è irrevocabile per la durata della consiliatura." sono state introdotte dall'art. 1, comma 1 della l.r. 22 febbraio 2008, n. 2.

⁴⁹ Cifra sostituita dall'art. 46, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁵⁰ Cifra sostituita dall'art. 46, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁵¹ Cifra sostituita dall'art. 46, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁵² Cifra sostituita dall'art. 46, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

- e) l'indicazione di uno o due delegati i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale nonché di effettuare, per i comuni della provincia di Bolzano, le dichiarazioni di collegamento della lista ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5;
- f) nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 15.000⁵³ abitanti della provincia di Bolzano con le liste dei candidati devono essere presentate le dichiarazioni di collegamento con un candidato alla carica di sindaco; le stesse devono essere convergenti con l'analoga dichiarazione rilasciata dal candidato medesimo.
2. Le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 possono essere presentate alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale entro le ore 9 del giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
3. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.⁵⁴
4. Le liste e gli allegati devono essere presentati nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il trentasettesimo giorno e le ore 12 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, domenica esclusa.⁵⁵ Le liste accompagnate da

⁵³ Cifra sostituita dall'art. 46, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁵⁴ Comma modificato dall'art. 34, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁵⁵ Periodo sostituito dall'art. 34, comma 3, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale devono essere presentate da persona munita di delega, rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno, con la contestuale attestazione del Presidente della Giunta provinciale dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime.

5. Il segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione e provvede a rimetterli, nel pomeriggio del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio.⁵⁶

Art. 22 (Commissione o sottocommissione elettorale circondariale - Esame ed ammissione delle candidature)

1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature:⁵⁷

0a) effettua gli adempimenti previsti dall'articolo 20-bis, comma 4 e ricusa le liste qualora, per effetto della

⁵⁶ Comma modificato dall'art. 34, comma 4, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁵⁷ Periodo modificato dall'art. 35, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

riduzione, il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto per la loro ammissione.⁵⁸

- a) verifica che le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminandole se non lo sono;⁵⁹
- b) ricusa le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni o qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione prescritta dall'articolo 21, integrata per i comuni della provincia di Bolzano dal certificato o dalla dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico. Ricusa altresì le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale qualora manchi il certificato di iscrizione nelle liste elettorali attestante; inoltre, per i comuni della provincia di Bolzano, che il candidato è in possesso del diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia medesima⁶⁰;
- c) ricusa i contrassegni presentati da parte di chi non ha titolo, che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli notoriamente usati da altri partiti o

⁵⁸ Lettera introdotta dall'art. 35, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁵⁹ Lettera modificata dall'art. 35, comma 3, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁶⁰ Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, della l.r. 22 febbraio 2008, n. 2.

gruppi politici, ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti in Consiglio provinciale, possano trarre in errore l'elettore; ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la Presidenza della Giunta provinciale o con quelli presentati in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi; in tali casi la commissione o sottocommissione assegna un termine non superiore a ventiquattro ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;

- d) accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale siano state presentate da persone munite di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o gruppo politico che ha depositato il contrassegno, con la prescritta attestazione del Presidente della Giunta provinciale, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito;
- e) cancella i nomi dei candidati già compresi in liste presentate in precedenza o che, in caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale, rivestono già la carica di sindaco o di consigliere in altro comune;⁶¹
- f) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
- g) *(omissis)*⁶²

⁶¹ Lettera modificata dall'art. 35, comma 4, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁶² Lettera soppressa dall'art. 35, comma 5, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

- h) ricusa le candidature alla carica di sindaco che non contengano l'indicazione della lista o delle liste collegate oppure l'indicazione delle liste di riferimento ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c);
- i) ricusa le liste che non presentano candidature alla carica di sindaco o non hanno dichiarato di collegarsi ad altra candidatura ai sensi dell'articolo 20, ad eccezione delle liste presentate nei comuni fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano;⁶³
- l) cancella dalla lista dei candidati alla carica di consigliere comunale il nominativo del candidato alla carica di sindaco eventualmente compreso nella lista medesima.

2. La ricusazione della candidatura alla carica di sindaco comporta la ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste ad essa collegate. La ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate ad una candidatura alla carica di sindaco, comporta la ricusazione della candidatura medesima.

3. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle che manchino di tale requisito. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000⁶⁴ abitanti della provincia di Bolzano, verifica inoltre che i collegamenti eventualmente effettuati ai sensi e per i fini di cui all'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 siano effettuati esclusivamente tra

⁶³ Lettera sostituita dall'art. 35, comma 6, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁶⁴ Cifra sostituita dall'art. 46, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco, escludendo quelle che manchino di tale requisito.⁶⁵

4. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e delle modificazioni da questa apportate alla lista.⁶⁶

5. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale si riconvoca entro le ore 9 del quarto giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'articolo 21 ed accettare nuovi contrassegni; seduta stante delibera sulle modificazioni eseguite.⁶⁷

6. Dopo l'approvazione definitiva di tutte le candidature di ogni singolo comune, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed ai comuni con popolazione fino a 15.000⁶⁸ abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio è effettuato fra le liste per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione superiore

⁶⁵ Comma modificato dall'art. 35, comma 7, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁶⁶ Comma modificato dall'art. 35, comma 8, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁶⁷ Comma modificato dall'art. 35, comma 9, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁶⁸ Cifra sostituita dall'art. 46, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed ai comuni con popolazione superiore a 15.000⁶⁹ abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio avviene separatamente per le candidature alla carica di sindaco e per le liste dei candidati a consigliere comunale.

7. Alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.

8. L'ordine delle liste dei candidati per il consiglio comunale è stabilito mediante un sorteggio numerico a prescindere dall'ordine delle candidature alla carica di sindaco.

9. Le decisioni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale sono definitive e vengono comunicate per conoscenza anche al Commissario del Governo.

Art. 23 (Pubblicazione del manifesto delle candidature)

1. Le decisioni di cui all'articolo 22 devono essere immediatamente comunicate all'ufficio elettorale della Regione per la preparazione del manifesto di cui all'articolo 51, comma 1, lettera d).

2. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti, il manifesto deve contenere il contrassegno di lista con a fianco il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di sindaco; a seguire, in senso verticale, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere comunale.

3. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per i comuni della provincia di

⁶⁹ Cifra sostituita dall'art. 46, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

Art. 30 (Comuni con popolazione superiore a 15.000⁸² abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000⁸³ abitanti della provincia di Bolzano, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica. La scheda riporta il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ed, a fianco di ciascun contrassegno, lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco, tracciando con la matita copiativa un segno accanto ad uno dei contrassegni delle liste ad esso collegate. Può altresì esprimere quattro voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle liste collegate al candidato alla carica di sindaco votato, scrivendone il cognome e, se necessario, il cognome ed il nome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, ed all'occorrenza data e luogo di nascita, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

2-bis. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. L'indicazione di voto apposta solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco costituisce un

⁸² Cifra sostituita dall'art. 46, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁸³ Cifra sostituita dall'art. 46, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

voto valido per il candidato sindaco votato e per la lista collegata. In caso di collegamento con un gruppo di liste, i voti attribuiti al solo candidato sindaco sono ripartiti tra tutte le liste del gruppo in proporzione ai voti validi ottenuti da ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50.⁸⁴

3. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

4. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 3, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, partecipa al ballottaggio il candidato sindaco più anziano di età.

5. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 4 partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. L'ulteriore collegamento con un gruppo di liste collegate ai sensi

⁸⁴ Comma introdotto dall'art. 37, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 deve essere effettuato nei confronti di tutte le liste facenti parte del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

9. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 36.

Art. 31 (Modalità di svolgimento del secondo turno di votazione)

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

2. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

3. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero

Art. 36 (Comuni con popolazione superiore a 15.000⁹⁵ abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000⁹⁶ abitanti della provincia di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

- a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;
- b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;
- c) determina la cifra elettorale di ogni lista che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;
- d) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la

⁹⁵ Cifra sostituita dall'art. 46, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁹⁶ Cifra sostituita dall'art. 46, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

- graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
- e) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;
 - f) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;
 - g) attribuisce i seggi non potuti assegnare perché non è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ... fino alla concorrenza dei seggi non attribuiti, le somme dei resti dei singoli gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 ed i resti delle liste non collegate, sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale non potrà essere attribuito più di un seggio a ciascuna. Attribuisce a ciascun gruppo di liste collegate ed alle liste non collegate tanti ulteriori seggi quante volte il gruppo di liste o le liste non collegate risultano compresi nella graduatoria dei più alti quozienti. A parità di quozienti, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. All'interno dei singoli gruppi di liste collegate, i seggi
-

sono attribuiti in ordine decrescente alle liste che hanno riportato il maggior numero di voti residui nella prima assegnazione. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

- h) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco in conformità a quanto da lui stesso dichiarato all'atto dell'accettazione della candidatura, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera d) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista. Ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti spetta il primo seggio assegnato alla lista di riferimento indicata all'atto dell'accettazione della candidatura, qualora la lista, o la coalizione di liste che sostengono il candidato sindaco, abbia diritto ad almeno due seggi; nel caso di coalizione di liste, la lista di riferimento del candidato sindaco deve aver ottenuto almeno uno dei due seggi della coalizione.⁹⁷

2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 30, comma 4, e 31. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.

⁹⁷ Lettera modificata dall'art. 40, comma 1, lett. a) della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

- a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, viene eletto il più anziano di età;
- c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1.⁹⁸

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 57 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini

⁹⁸ Lettera modificata dall'art. 40, comma 1, lett. b) della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

Art. 37 (Validità delle elezioni - Quorum dei votanti e quorum dei voti validi)

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco con la collegata lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti sindaco e candidati compresi nella lista, purché il candidato alla carica di sindaco abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Nei comuni con popolazione fino a 15.000⁹⁹ abitanti della provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una sola lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere compresi nella lista, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000¹⁰⁰ abitanti della provincia di Bolzano, ove sia

⁹⁹ Cifra sostituita dall'art. 46, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

¹⁰⁰ Cifra sostituita dall'art. 46, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco, anche se collegata a più liste di candidati per il consiglio comunale, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

4. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui ai commi 1, 2 e 3, l'elezione è nulla; è parimenti nulla l'elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante.

Art. 38 (Protezione di contrassegni tradizionali)

1. *(omissis)*¹⁰¹

Art. 39 (Modalità di espressione del voto)

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

2. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Il presidente fa prendere nota di tale fatto nel verbale.

3. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto.

¹⁰¹ Sostituisce il comma 3 dell'art. 23 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'art. 7 della l.r. 12 maggio 1978, n. 7.

misure dei compensi di cui ai commi precedenti sono rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.

11. La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 49 (Rimborso spese per nomina presidenti di seggio)

1. *(omissis)*¹¹²

Art. 50 (Costituzione dell'ufficio centrale)

1. Nei comuni aventi fino a quindici sezioni l'ufficio elettorale della prima sezione del comune costituisce l'ufficio centrale.¹¹³

2. Negli altri comuni l'ufficio centrale è presieduto dal Presidente del Tribunale o da altro magistrato delegato dal Presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal Presidente del Tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

3. Il Presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

¹¹² Sostituisce il comma 2 dell'art. 31-*bis* della l.r. 6 aprile 1956, n. 5.

¹¹³ Comma modificato dall'art. 43, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

Art. 51 (Locali e materiale per l'ufficio elettorale)

1. Il sindaco provvede affinché, dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione, il presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo di sezione;
 - b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale;
 - c) un estratto delle liste di cui alla lettera b), da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
 - d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
 - e) i verbali di nomina degli scrutatori;
 - f) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente le designazioni pervenute al comune entro le ore 16 del sabato precedente la votazione;
 - g) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute. Il pacco potrà essere aperto solo dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 6 del giorno di votazione;
 - h) i verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione e le tabelle di scrutinio;
 - i) le urne occorrenti per la votazione;
-

- l) sei matite copiative per l'espressione del voto;
- m) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;
- n) una copia del testo di legge e una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;
- o) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Le schede sono fornite a cura dell'ufficio elettorale della Regione con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti negli allegati A, B, C, D, E ed F. Le schede, di tipo unico e di identico colore, sono stampate in lingua italiana ed in lingua italiana e ladina per i comuni della provincia di Trento; in lingua italiana e tedesca ed in lingua italiana, tedesca e ladina per i comuni della provincia di Bolzano. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali di sezione in plico sigillato già piegate.

3. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per la provincia, sono quelli in uso per le elezioni del Consiglio regionale e sono forniti a cura della Regione. Per la provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui. Nei comuni delle località ladine della provincia di Bolzano e nei comuni ladini della provincia di Trento i bolli di sezione devono essere trilingui, rispettivamente bilingui.

Art. 52 (Ufficio elettorale Operazioni preliminari)

1. *(omissis)*¹¹⁴

¹¹⁴ Inserisce il comma 3 bis all'art. 47 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5.

pronunciata con decisione del Consiglio di Stato si procede a nuova elezione entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte la deliberazione o la decisione. Nell'intervallo di tempo tra la decisione di ineleggibilità e l'insediamento del nuovo eletto, la Giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario.

3. Qualora i consigli comunali non si pronuncino nelle prime sedute, provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale.

Art. 58 (Vacanza del seggio - Surrogazione - Sospensione dalla carica)

1. Il seggio di consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore di età.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

REGIONALGESETZ VOM 30. NOVEMBER 1994, NR. 3

**Direktwahl des Bürgermeisters und Änderung des
Systems der Wahl der Gemeinderäte sowie Änderungen
des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1¹**

I. TITEL

**Direktwahl des Bürgermeisters und Änderung des Systems
zur Wahl der Gemeinderäte**

Art. 1 Gemeinderat (1) In den Gemeinden der Provinz Trient setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen: aus

- a) 40 Mitgliedern in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 100.000 Einwohnern oder in der Provinzhauptstadt;
- b) 32 Mitgliedern in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 30.000 Einwohnern;
- c) 22 Mitgliedern in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 10.000 Einwohnern;
- d) 18 Mitgliedern in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 3.000 Einwohnern;
- e) 15 Mitgliedern in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 1.000 Einwohnern;
- f) 12 Mitgliedern in den Gemeinden mit einer Bevölkerung bis zu 1.000 Einwohnern und aus allen wählbaren

¹ Im ABl. vom 1. Dezember 1994, Nr. 54, Sondernummer.

Bürgermeister geführt. In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von mehr als 15.000 Einwohnern muss in der Satzung vorgesehen werden, dass der vom Gemeinderat gewählte Vorsitzende den Vorsitz führt.⁴

(4) Das älteste Ratsmitglied – mit Ausnahme des neu gewählten Bürgermeisters – beruft die erste Sitzung ein und führt den Vorsitz. Sollte das älteste Ratsmitglied abwesend oder verhindert sein, den Vorsitz des Gemeinderates zu führen, wird der Vorsitz der Reihenfolge nach vom ältesten Mitglied geführt.

(5) Die erste Ratssitzung muss innerhalb der Frist von zehn Tagen ab Bekanntgabe der Gewählten einberufen und innerhalb der Frist von zehn Tagen ab der Einberufung abgehalten werden. Bei Nichtbeachtung der Einberufungspflicht nimmt der gebietsmäßig zuständige Landesausschuss ersatzweise die Einberufung vor.

(6) Die Bevölkerungszahl wird auf Grund der amtlichen Ergebnisse der letzten vor dem Wahltermin abgehaltenen allgemeinen Volkszählung ermittelt.

Art. 2 Gemeindeausschuss (1) Der Gemeindeausschuss setzt sich aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und aus einer in der Satzung festgesetzten Höchstanzahl von Gemeindereferenten zusammen:

⁴ Der Absatz wurde zuerst durch den Art. 3 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 und später durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 geändert.

- a) 7 Mitglieder in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 100.000 Einwohnern oder in der jeweiligen Provinzhauptstadt;
- b) 6 Mitglieder in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 30.000 Einwohnern;
- c) 5 Mitglieder in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 10.000 Einwohnern;
- d) 4 Mitglieder in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 3.000 Einwohnern;
- e) 3 Mitglieder in den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von mehr als 1.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern;
- f) 2 Mitglieder in den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 1.000 Einwohnern.⁵

(2) In der Satzung kann die Wahl oder die Ernennung von Bürgern, die nicht dem Gemeinderat angehören, zu Gemeindereferenten vorgesehen werden; diese dürfen jedoch nicht mehr als die Hälfte der Anzahl der Ausschussmitglieder betragen. In diesem Fall haben die Gemeindereferenten, die nicht dem Gemeinderat angehören, das Recht, ohne Stimmrecht an den Sitzungen des Gemeinderates teilzunehmen; sie müssen an den Ratssitzungen teilnehmen, wenn auf der Tagesordnung Beschlussanträge, Anfragen oder Interpellationen stehen, welche

⁵ Der Absatz wurde zuerst durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 ersetzt und später durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 2. Mai 2013, Nr. 3 geändert.

die ihnen vom Bürgermeister übertragenen Befugnisse betreffen.⁶

(2-bis) Der Rücktritt vom Amt eines Assessors ist unwiderruflich und ab sofort wirksam. Die Ersetzung des aus jedwedem Grund zurückgetretenen Assessors muss in den Gemeinden der Provinz Trient innerhalb dreißig Tagen und in den Gemeinden der Provinz Bozen innerhalb der im Art. 58 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1-bis.1.) des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen vorgesehenen Fristen erfolgen. Bis zur Ersetzung führt der Ausschuss seine Tätigkeit fort, sofern die Zahl der zurückgetretenen Gemeindereferenten die Hälfte seiner Mitglieder nicht überschreitet, wobei der Bürgermeister nicht eingerechnet wird.⁷

(2-ter) Die Gemeindereferenten – einschließlich jener, die unter den dem Gemeinderat nicht angehörenden Bürgern ernannt oder gewählt wurden – müssen die Voraussetzungen für die Aufstellung als Kandidat, die Wählbarkeit und die Vereinbarkeit mit dem Amt eines Ratsmitglieds und eines Gemeindereferenten erfüllen.⁸

(3) In den Gemeinden der Provinz Trient ernannt der Bürgermeister die Mitglieder des Gemeindeausschusses, darunter einen Vizebürgermeister, und teilt dies dem Gemeinderat in der ersten Sitzung nach der Wahl mit. Der

⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 geändert.

⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 24 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 eingeführt.

⁸ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 eingeführt.

Bürgermeister kann einen oder mehrere Gemeindereferenten abberufen; er hat hierzu eine begründete Mitteilung an den Gemeinderat zu richten und gleichzeitig für ihre Ersetzung zu sorgen.⁹

(4) In den Gemeinden der Provinz Bozen wird der Gemeindeausschuss vom Gemeinderat auf Vorschlag des Bürgermeisters, der in der ersten Sitzung nach der Wahl vorzubringen ist, und gemäß den in der Satzung enthaltenen Einzelvorschriften gewählt.¹⁰ Der Vizebürgermeister wird vom Bürgermeister unter den Gemeindereferenten gemäß den in der Satzung enthaltenen Bestimmungen gewählt. Falls in der Satzung die Ernennung von Gemeindereferenten vorgesehen ist, die nicht dem Gemeinderat angehören, darf ihre Anzahl die Hälfte der einer jeden Sprachgruppe zustehenden Zahl nicht überschreiten. Auf Vorschlag des Bürgermeisters kann der Gemeinderat einen oder mehrere Gemeindereferenten abberufen.

(5) In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 13.000 Einwohnern muss der Vizebürgermeister, sofern im Gemeinderat mehrere Sprachgruppen sitzen, der Sprachgruppe angehören, die am stärksten vertreten ist, wobei die Sprachgruppe des Bürgermeisters ausgeschlossen ist.

(6) In den Gemeinden der Provinz Bozen wird die Anzahl der jeder Sprachgruppe im Gemeindeausschuss zustehenden Sitze unter Berücksichtigung der Stärke der Sprachgruppen

⁹ Der Absatz wurde durch den Art. 66 Abs. 1 Buchst. h) des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

¹⁰ Der Satz wurde durch den Art. 24 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

festgelegt, die zum Zeitpunkt der Bestätigung des neu gewählten Gemeinderates im Gemeinderat vertreten sind, wobei der Bürgermeister mit eingerechnet wird. Jede Sprachgruppe hat das Recht, jedenfalls im Gemeindeausschuss vertreten zu sein, sofern im Gemeinderat wenigstens zwei Mitglieder dieser Sprachgruppe vertreten sind, und zwar auch dann, wenn sich dies im Verlauf der Amtsperiode ergibt. In diesem Fall, und in den Gemeinden mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern, in beiden Fällen, muss der Gemeinderat auch in Abweichung von den im Abs. 1 oder den in der Satzung festgesetzten Grenzen aus den Reihen der Gemeinderatsmitglieder einen Assessor jener Sprachgruppe ernennen, die das Recht hat, im Ausschuss vertreten zu sein.¹¹

(7) Die Satzung kann die Zuerkennung besonderer Funktionen an einzelne Ratsmitglieder vorsehen.

Art. 3 Bürgermeister (1) In den Gemeinden der Region wird der Bürgermeister in allgemeiner und direkter Wahl von den Wählern der Gemeinde gewählt.

Art. 4 Gründe für die Nichtaufstellung als Bürgermeister (1) Was die Gründe für die Nichtaufstellung als Bürgermeister anbelangt, werden die Bestimmungen des Art. 15 des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55, geändert durch Art. 1 des Gesetzes

¹¹ Der Absatz wurde zuerst durch den Art. 24 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt und später durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 2. Mai 2013, Nr. 3 geändert.

vom 18. Jänner 1992, Nr. 16 mit seinen nachfolgenden Änderungen angewandt.

Art. 5 Wählbarkeit zum Amt eines Bürgermeisters (1) In den Gemeinden der Provinz Trient können alle Bürger zum Bürgermeister gewählt werden, die in den Wählerlisten jedweder Gemeinde der Republik eingetragen sind und die für die Wahl zum Gemeinderatsmitglied festgelegten Voraussetzungen erfüllen.

(2) In den Gemeinden der Provinz Bozen können jene Bürger zum Bürgermeister gewählt werden, die im Sinne des Art. 16 Abs. 2 und 3 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5, zuletzt ersetzt durch Art. 1 des Regionalgesetzes vom 7. Juli 1988, Nr. 12, in den Wählerlisten der Gemeinden dieser Provinz eingetragen sind und die für die Wahl zum Gemeinderatsmitglied festgelegten Voraussetzungen erfüllen.

(3) Wer das Amt eines Bürgermeisters drei aufeinander folgende Amtsperioden bekleidet hat, kann für dieses Mandat nicht wiedergewählt werden, wenn nicht mindestens dreißig Monate nach Ausscheiden aus demselben Amt verstrichen sind. Als volles Mandat wird eine Amtsausübung von mindestens dreißig Monaten betrachtet.¹²

(4) Die Bestimmung gemäß Abs. 3 gilt für die Amtsperioden, die auf die Wahlen folgen, welche nach Inkrafttreten dieses Gesetzes stattfinden.

¹² Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 geändert.

Art. 6 Gründe für die Nichtwählbarkeit zum Bürgermeister

(1) Zum Bürgermeister darf nicht gewählt werden:

- a) eine Person, für die einer der Fälle der Unwählbarkeit gemäß Art. 12 zutrifft;
- b) wer, sollte er dazu verpflichtet sein, die Rechnungslegung über eine vorhergehende Haushaltsführung nicht abgegeben hat bzw. nach der Rechnungslegung noch Schulden hat;
- c) ein Kultusdiener;
- d) wer den Ehepartner, Verwandte in auf- oder absteigender Linie oder sonstige Verwandte oder Verschwägerte bis zum zweiten Grad hat, die in der Gemeindeverwaltung die Stelle eines Gemeinsekretärs bekleiden;¹³
- e) wer wegen einer jeden in der Eigenschaft eines öffentlichen Beamten oder unter Missbrauch der Amtsgewalt begangenen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten verurteilt wurde und wer wegen jeder sonstigen Straftat zu einer Gefängnisstrafe von wenigstens einem Jahr verurteilt wurde, es sei denn, dass er im Sinne des Gesetzes rehabilitiert wurde.

(1-bis) (...)¹⁴

¹³ Der Buchstabe wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr.1 ersetzt.

¹⁴ Der Absatz wurde zuerst durch den Art. 19 Abs. 24 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 hinzugefügt und später durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 aufgehoben.

Art. 11 Gründe für die Nichtaufstellung als Gemeinderatsmitglied (1) Was die Gründe für die Nichtaufstellung als Gemeinderatsmitglied anbelangt, werden die Bestimmungen des Art. 15 des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55, geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18. Jänner 1992, Nr. 16 mit seinen nachfolgenden Änderungen, angewandt.

Art. 12 Nichtwählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied (1) Zu Gemeinderatsmitgliedern sind nicht wählbar:

- a) im Gebiet, in dem sie ihr Amt ausüben, die Geistlichen und Kultusdiener, die kirchliche Gewalt und Seelsorge innehaben, und jene, die sie ordnungsgemäß vertreten;
- b) im Gebiet, in dem sie ihre Befugnisse ausüben, die Richter des Oberlandesgerichtes, der Landesgerichte, der Bezirksgerichte und des Regionalen Verwaltungsgerichtes, einschließlich der Autonomen Sektion für die Provinz Bozen sowie die ehrenamtlichen stellvertretenden Bezirksrichter, die Friedensrichter und die neuen Friedensrichter;
- c) im Gebiet, in dem sie ihre Befugnisse ausüben, die Regierungskommissäre, die Vizepräfekten und die Beamten der öffentlichen Sicherheit sowie die Generäle, Admiräle und die höheren Offiziere der Streitmächte des Staates;
- d) die Beamten und Angestellten des Staates, die mit Aufgaben der Aufsicht über die Gemeinden betraut sind, sowie jene der Provinzen Trient und Bozen, die Ämtern und Diensten zugeteilt sind, welche die Ausübung von

Art. 20-bis Gleichberechtigung von Frauen und Männern beim Zugang zu Wahlämtern⁴³ (1) Für die Zwecke der Gleichberechtigung beim Zugang zu Wahlämtern müssen die Kandidatenlisten Vertreter beider Geschlechter umfassen.

(2) In jeder Kandidatenliste darf keines der beiden Geschlechter mit mehr als zwei Dritteln der Höchstzahl der Kandidaten vertreten sein, die einer Liste zusteht, wobei eventuelle Bruchteile auf die nächsthöhere Einheit aufgerundet werden.

(3) Unbeschadet der im Art. 18 Abs. 4, Art. 19 Abs. 4 und Art. 20 Abs. 6 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 enthaltenen Bestimmungen kann für die Frauen, die kandidieren, nur der Geburtsname angegeben werden bzw. der Zuname des Ehegatten hinzugefügt werden oder vorangehen.

(4) Bei der Überprüfung und Genehmigung der Kandidatenlisten wird die zuständige Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission den Anteil der Vertreter eines jeden Geschlechts in den Kandidatenlisten überprüfen. Sollte der Abs. 1 nicht erfüllt sein, wird die Liste zurückgewiesen. Sollte die im Abs. 2 vorgesehene Grenze überschritten sein, verkürzt sie die Liste auf die höchstzulässige Anzahl von Kandidaten desselben Geschlechts, wobei sie die letzten Namen des zu mehr als zwei Dritteln vertretenen Geschlechts streicht.

Art. 21 Formvorschriften für die Vorlegung der Kandidaturen (1) Zusammen mit den Kandidaturen für das

⁴³ Der Artikel wurde durch den Art. 32 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 eingeführt.

Amt eines Bürgermeisters und mit den Listen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind ebenfalls vorzulegen:

- a) drei Ausfertigungen des farbigen, auch bildlich dargestellten, in einem Kreis von 10 cm Durchmesser enthaltenen Listenzeichens und drei Ausfertigungen desselben Listenzeichens in einem Kreis von 2 cm Durchmesser. In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit über 15.000⁴⁴ Einwohnern müssen den Kandidaturen für das Amt eines Bürgermeisters die Listenzeichen sämtlicher Listen beigelegt werden, die mit diesen Kandidaturen verbunden sind;
- b) die vom zuständigen Bürgermeister für jeden Kandidaten ausgestellte Bescheinigung, durch welche die Eintragung in die Wählerlisten bestätigt wird. Für die Gemeinden der Provinz Bozen muss diese Bescheinigung außerdem den Nachweis enthalten, dass der Kandidat das Stimmrecht für die Wahl der Gemeinderäte in dieser Provinz besitzt;
- c) die Erklärung über die Annahme der Kandidatur, deren Unterschrift gemäß den Bestimmungen des Art. 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 mit seinen späteren Änderungen beglaubigt sein muss.⁴⁵ Falls sich der Kandidat im Ausland befindet, wird die Beglaubigung der Unterschrift bei einem Amt einer diplomatischen

⁴⁴ Die Zahl wurde durch den Art. 46 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

⁴⁵ Der Satz wurde durch den Art. 34 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

Vertretung oder eines Konsulats angefordert. Die Erklärung über die Annahme der Kandidatur muss die ausdrückliche Angabe des Kandidaten enthalten, dass für ihn keine der Bedingungen zutrifft, welche im Art. 15 Abs. 1 des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55, ersetzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 18. Jänner 1992, Nr. 16 mit seinen nachfolgenden Änderungen, vorgesehen sind. In den Gemeinden der Provinz Bozen muss der Erklärung über die Annahme der Kandidatur außerdem die Bescheinigung über die Sprachgruppenzugehörigkeit oder über die Sprachgruppenangliederung beigelegt werden, die im Sinne des Art. 20-ter des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen auszustellen ist, oder – falls der Kandidat keine Erklärung im Sinne des Art. 20-ter des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 abgegeben hat – eine Erklärung über die Sprachgruppenzugehörigkeit oder -angliederung für die Zwecke und die Wirkungen des Wahlmandats enthalten. Genannte Erklärung, oder was in der Bescheinigung angegeben ist, ist für die Dauer der Amtszeit des Gemeinderates unwiderruflich.⁴⁶ Weiters hat die Erklärung über die Annahme der Kandidatur in den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis

⁴⁶ Die Worte von „ , die im Sinne des Art. 20-ter des Dekretes“ bis „in der Bescheinigung angegeben ist, ist für die Dauer der Amtszeit des Gemeinderates unwiderruflich.“ wurden durch den Art. 1 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Februar 2008, Nr. 2 eingefügt.

- zu 15.000⁴⁷ Einwohnern gegebenenfalls den ausdrücklichen Verzicht auf die Kandidatur für das Amt eines Bürgermeisters zu enthalten, in den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit über 15.000⁴⁸ Einwohnern hat die besagte Erklärung die Angabe der verbundenen Liste oder der verbundenen Listen zu enthalten. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 15.000⁴⁹ Einwohnern muss jeder Kandidat für das Amt eines Bürgermeisters angeben, welche der mit ihm verbundenen Listen für die Zwecke der Zuteilung der Sitze im Gemeinderat als Bezugsliste zu betrachten ist;
- d) eine Ausfertigung des Verwaltungsprogrammes für die Provinz Bozen, aber nur in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von über 15.000⁵⁰ Einwohnern;
- e) die Angabe eines oder zweier Beauftragten, die dazu befugt sind, einen Listenvertreter für jeden Wahlsprengel und für die Hauptwahlbehörde vorzuschlagen sowie für die Gemeinden der Provinz Bozen die Erklärungen über die Listenverbindungen gemäß Art. 35 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 abzugeben;

⁴⁷ Die Zahl wurde durch den Art. 46 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

⁴⁸ Die Zahl wurde durch den Art. 46 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt

⁴⁹ Die Zahl wurde durch den Art. 46 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

⁵⁰ Die Zahl wurde durch den Art. 46 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

f) in den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit über 15.000⁵¹ Einwohnern müssen zusammen mit den Kandidatenlisten die Erklärungen über die Verbindung mit einem Kandidaten für das Amt eines Bürgermeisters vorgelegt werden; diese müssen mit der entsprechenden Erklärung des betreffenden Kandidaten übereinstimmen.

(2) Die Erklärungen über die Listenverbindungen gemäß Art. 35 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 können der Bezirkswahlkommission oder der Bezirkswahlunterkommission bis 9.00 Uhr des Tages eingereicht werden, der dem Ablauf der Frist für die Vorlegung der Listen folgt.

(3) Die Namhaftmachungen und die Erklärungen müssen schriftlich erfolgen, und die Unterschrift der Beauftragten muss von den im Art. 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 mit seinen späteren Änderungen angeführten Personen beglaubigt werden.⁵²

(4) Die Listen und die Beilagen müssen während der Amtsstunden im Zeitraum zwischen dem siebenunddreißigsten Tag und 12.00 Uhr des dreiunddreißigsten Tages vor dem Wahltag, mit Ausschluss des Sonntags, eingereicht werden.⁵³ Die Listen, denen Listenzeichen beiliegen, welche mit den beim Landesausschuss hinterlegten Listenzeichen identisch sind,

⁵¹ Die Zahl wurde durch den Art. 46 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

⁵² Der Absatz wurde durch den Art. 34 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

⁵³ Der Satz wurde durch den Art. 34 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

müssen von einer Person vorgelegt werden, die mit einer Vollmacht ausgestattet ist, welche von einem oder mehreren Leitern auf Regional- oder Landesebene der Partei oder der politischen Gruppierung ausgestellt wurde, die das Listenzeichen hinterlegt hat, zusammen mit der Bescheinigung des jeweiligen Landeshauptmanns, aus der hervorgeht, dass die genannten Leiter ermächtigt sind, die Vollmachten für die Vorlegung dieser Listen auszustellen.

(5) Der Gemeindegeschäftsführer oder der von ihm beauftragte Gemeindebeamte stellt eine Bestätigung über den Empfang der vorgelegten Unterlagen aus, wobei er den Tag, den Zeitpunkt und die fortlaufende Nummer der Vorlegung angibt, und übermittelt diese am Nachmittag des dreiunddreißigsten Tages vor dem Wahltag an die gebietlich zuständige Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission.⁵⁴

**Art. 22 Bezirkswahlkommission oder
Bezirkswahlunterkommission – Überprüfung und
Genehmigung der Kandidaturen (1)** Die
Bezirkswahlkommission oder Bezirkswahlunterkommission
muss bis zum dritten Tag nach Ablauf der Frist für die
Vorlegung der Kandidaturen:⁵⁵

0a) die im Art. 20-*bis* Abs. 4 vorgesehenen Amtshandlungen
durchführen und die Listen zurückweisen, wenn infolge

⁵⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 34 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

⁵⁵ Der Satz wurde durch den Art. 35 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

der Reduzierung die Zahl der Kandidaten niedriger als die für deren Zulassung erforderliche Mindestzahl ist.⁵⁶

- a) nachprüfen, ob die Listen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds von der vorgeschriebenen Wählerzahl unterschrieben wurden, wobei sie jene ausschließt, bei denen dies nicht zutrifft,⁵⁷
- b) die Kandidaturen für das Amt eines Bürgermeisters zurückweisen und die Namen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes aus den Listen streichen, falls festgestellt wird, dass auf die betroffene Person irgendeine der Bedingungen zutrifft, die im Art. 15 Abs. 1 des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55, ersetzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 18. Jänner 1992, Nr. 16 mit seinen nachfolgenden Änderungen, vorgesehen sind, bzw. falls für die betroffene Person die im Art. 21 vorgesehene Annahmeerklärung fehlt oder unvollständig ist, die für die Gemeinden der Provinz Bozen durch die Bescheinigung oder durch die Erklärung über die Zugehörigkeit zu einer Sprachgruppe oder die Angliederung an eine solche zu ergänzen ist; außerdem die Kandidaturen für das Amt eines Bürgermeisters zurückweisen und die Namen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes aus den Listen streichen, falls die Bestätigung über die Eintragung in den Wählerlisten fehlt, mit der außerdem für die Gemeinden der Provinz Bozen bescheinigt wird, dass der

⁵⁶ Der Buchstabe wurde durch den Art. 35 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 eingeführt.

⁵⁷ Der Buchstabe wurde durch den Art. 35 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

Kandidat das Stimmrecht für die Wahl der Gemeinderäte in dieser Provinz besitzt;⁵⁸

- c) die Listenzeichen zurückweisen, die von nicht berechtigten Personen vorgelegt wurden, mit den bekanntlich von anderen Parteien oder politischen Gruppierungen benützten Listenzeichen identisch sind oder leicht verwechselt werden können bzw. Symbole oder kennzeichnende Bestandteile von Symbolen wiedergeben, welche aufgrund der traditionellen Verwendung durch im Landtag vertretene Parteien oder politische Gruppierungen den Wähler irreführen könnten; außerdem die Listenzeichen zurückweisen, die mit jenen identisch sind oder leicht verwechselt werden können, die beim Präsidium des Landesausschusses hinterlegt wurden bzw. die bereits vorgelegt wurden, oder die religiöse Bilder oder Gegenstände wiedergeben; in diesen Fällen gewährt die Kommission oder Unterkommission eine Frist von nicht mehr als 24 Stunden für die Vorlegung eines neuen Listenzeichens;
- d) feststellen, ob die Listen, denen Listenzeichen beiliegen, welche mit den beim Landesausschuss hinterlegten Listenzeichen identisch sind, von Personen vorgelegt wurden, die mit einer von einem oder mehreren Leitern auf Regional- oder Landesebene der Partei oder der politischen Gruppierung, die das Listenzeichen hinterlegt hat, ausgestellten Vollmacht und mit der vorgeschriebenen Bescheinigung des jeweiligen Landeshauptmanns ausgestattet sind, wobei sie jene

⁵⁸ Der Buchstabe wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Februar 2008, Nr. 2 geändert.

- Listen zurückweist, für die diese Voraussetzung nicht zutrifft;
- e) die Namen der Kandidaten streichen, die bereits in anderen vorher vorgelegten Listen enthalten sind oder – bei Wahlen außerhalb des allgemeinen Wahltermins – die das Amt eines Bürgermeisters oder eines Gemeinderatsmitglieds bereits in einer anderen Gemeinde innehaben;⁵⁹
 - f) die Listen zurückweisen, die eine Anzahl von Kandidaten enthalten, die unter der vorgeschriebenen Mindestzahl liegt, und durch Streichung der letzten Namen jene Listen verkürzen, die eine Anzahl von Kandidaten enthalten, welche die zugelassene Höchstzahl überschreitet;
 - g) (...)⁶⁰
 - h) die Kandidaturen für das Amt eines Bürgermeisters zurückweisen, die keine Angabe über die verbundene Liste bzw. über die verbundenen Listen oder welche keine Angabe über die Bezugslisten im Sinne des Art. 21 Abs. 1 Buchst. c) enthalten;
 - i) die Listen zurückweisen, die keine Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters vorlegen oder die keine Verbindung mit einer anderen Kandidatur im Sinne des Art. 20 erklärt haben, ausgenommen die in den

⁵⁹ Der Buchstabe wurde durch den Art. 35 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

⁶⁰ Der Buchstabe wurde durch den Art. 35 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 aufgehoben.

Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern vorgelegten Listen;⁶¹

- 1) aus der Liste der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds den Namen des Kandidaten für das Amt eines Bürgermeisters streichen, der gegebenenfalls in derselben Liste enthalten ist.

- (2) Die Zurückweisung der Kandidatur für das Amt eines Bürgermeisters zieht die Zurückweisung der einzigen damit verbundenen Liste bzw. sämtlicher damit verbundener Listen nach sich. Die Zurückweisung der einzigen mit einer Kandidatur für das Amt eines Bürgermeisters verbundenen Liste bzw. sämtlicher damit verbundener Listen bringt die Zurückweisung der Kandidatur mit sich.

- (3) Die Bezirkswahlkommission oder Bezirkswahlunterkommission überprüft, ob die im Sinne des Art. 35 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 vorgelegten Erklärungen über die Listenverbindungen übereinstimmen und schließt von der Gruppe der verbundenen Listen jene aus, für die diese Voraussetzung fehlt. Für die Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 15.000⁶² Einwohnern überprüft sie außerdem, ob die eventuell im Sinne und für die Zwecke gemäß Art. 35 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 hergestellten Listenverbindungen ausschließlich unter Listen hergestellt wurden, die denselben Kandidaten für das Amt des

⁶¹ Der Buchstabe wurde durch den Art. 35 Abs. 6 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

⁶² Die Zahl wurde durch den Art. 46 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

Bürgermeisters unterstützen, und schließt von der Gruppe der verbundenen Listen jene aus, für die diese Voraussetzung fehlt.⁶³

(4) Der Beauftragte jeder Liste kann bis zum dritten Tag nach Ablauf der Frist für die Vorlegung der Kandidaturen von den Beanstandungen der Bezirkswahlkommission oder Bezirkswahlunterkommission und von den Änderungen Kenntnis nehmen, die von dieser an der Liste vorgenommen wurden.⁶⁴

(5) Die Bezirkswahlkommission oder Bezirkswahlunterkommission tritt binnen 9.00 Uhr des darauf folgenden vierten Tages zusammen, um gegebenenfalls die Beauftragten der beanstandeten oder abgeänderten Listen anzuhören, neue Schriftstücke zum Zwecke der Bereinigung reiner Unregelmäßigkeiten oder sachlicher Fehler zuzulassen, die in den Unterlagen gemäß Art. 21 dieses Gesetzes enthalten sind, und neue Listenzeichen anzunehmen; sie beschließt sofort über die vorgenommenen Änderungen.⁶⁵

(6) Nach der endgültigen Genehmigung sämtlicher Kandidaturen jeder einzelnen Gemeinde legt die Bezirkswahlkommission oder Bezirkswahlunterkommission die Reihenfolge der Kandidaturen für das Amt eines Bürgermeisters und der Kandidatenlisten für den Gemeinderat durch Auslosung fest. Was die Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern und die Gemeinden der

⁶³ Der Absatz wurde durch den Art. 35 Abs. 7 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

⁶⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 35 Abs. 8 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

⁶⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 35 Abs. 9 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 15.000⁶⁶ Einwohnern betrifft, erfolgt die Auslosung unter den Listen für die Wahl des Gemeinderates. Was die Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern und die Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 15.000⁶⁷ Einwohnern betrifft, erfolgt die Auslosung getrennt für die Kandidaturen betreffend das Amt eines Bürgermeisters und für die Kandidatenlisten betreffend das Amt eines Gemeinderatsmitglieds.

(7) Den Auslosungshandlungen können auf Verlangen die Beauftragten der vorgelegten Listen beiwohnen.

(8) Abgesehen von der Rangordnung der Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters wird die Rangordnung der Kandidatenlisten für den Gemeinderat mittels einer zahlenmäßigen Auslosung festgelegt.

(9) Die Entscheidungen der Bezirkswahlkommission oder der Bezirkswahlunterkommission sind endgültig und werden auch dem Regierungskommissär zur Kenntnisnahme mitgeteilt.

Art. 23 Veröffentlichung der Kundmachung mit den Kandidaturen (1) Die Entscheidungen gemäß Art. 22 müssen dem Wahlamt der Region für die Vorbereitung der Kundmachung gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. d) unverzüglich mitgeteilt werden.

⁶⁶ Die Zahl wurde durch den Art. 46 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

⁶⁷ Die Zahl wurde durch den Art. 46 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

Art. 30 Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 15.000⁸⁰ Einwohnern – Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderates (1) In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 15.000⁸¹ Einwohnern erfolgt die Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderates mit einem einzigen Stimmzettel. Der Stimmzettel enthält den Zunamen und den Vornamen der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die Listenzeichen der im Sinne des Art. 20 Abs. 1 verbundenen Listen und neben jedem Listenzeichen ein Feld für die Abgabe der Vorzugsstimme für den Gemeinderat.

(2) Jeder Wähler wählt einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, indem er mit dem Kopierstift ein Zeichen neben einem der Listenzeichen der mit ihm verbundenen Listen anbringt. Er kann weiters vier Vorzugsstimmen für Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes abgeben, die in den Listen eingetragen sind, welche mit dem ausgewählten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters verbunden sind, indem er deren Zunamen und, falls erforderlich, deren Zu- und Vornamen in den Zeilen neben dem gewählten Listenzeichen einträgt. Sollte der Kandidat zwei Zunamen haben, so kann der Wähler bei der Abgabe der Vorzugsstimme auch nur einen davon angeben. Es müssen jedoch beide Zunamen und gegebenenfalls der Geburtsort und das Geburtsdatum angegeben

⁸⁰ Die Zahl wurde durch den Art. 46 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

⁸¹ Die Zahl wurde durch den Art. 46 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

werden, falls Verwechslungen mit anderen Kandidaten aufkommen könnten.

(2-bis) Falls der Wähler sowohl auf ein Listenzeichen als auch auf den Namen des mit der Liste verbundenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters ein Zeichen gesetzt hat, so ist die Stimme gültig. Sollte die Stimme nur auf den Namen eines Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters abgegeben worden sein, so gilt sie sowohl für den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, dessen Name angekreuzt wurde, als auch für die verbundene Liste. Falls eine Verbindung mit einer Listengruppe besteht, werden die nur dem Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters zugewiesenen Stimmen unter sämtlichen Listen der Gruppe im Verhältnis zur Zahl der von jeder Liste erhaltenen gültigen Stimmen verteilt, wobei Dezimalzahlen über 50 aufgerundet werden.⁸²

(3) Der Kandidat, der die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten hat, wird als zum Bürgermeister gewählt verkündet.

(4) Falls kein Kandidat die Mehrheit nach Abs. 3 erreicht, wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt, der am zweiten Sonntag nach jenem des ersten Wahlganges stattfindet. Zum zweiten Wahlgang sind die beiden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters zugelassen, die im ersten Wahlgang die höchste Anzahl von Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit zwischen den Kandidaten nimmt der ältere Kandidat an der Stichwahl teil.

(5) Bei dauernder Verhinderung, bei Ableben oder bei Verzicht eines der im Sinne des Abs. 4 zur Stichwahl

⁸² Der Absatz wurde durch den Art. 37 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 eingefügt.

zugelassenen Kandidaten nimmt der in der Rangordnung folgende Kandidat an der Stichwahl teil. Die Stichwahl findet an dem Sonntag statt, der auf den zehnten Tag nach Eintreten des oben genannten Umstands folgt. Der Verzicht muss dem Vorsitzenden der Bezirkswahlkommission bzw. der Bezirkswahlunterkommission schriftlich mitgeteilt werden.

(6) Für die zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten bleiben die beim ersten Wahlgang erklärten Verbindungen mit den Listen für die Wahl des Gemeinderates aufrecht. Die zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten sind jedoch befugt, innerhalb von sieben Tagen ab der ersten Wahl zusätzlich zu den Verbindungen beim ersten Wahlgang weitere Listenverbindungen zu erklären. Die weitere Verbindung mit einer Gruppe von Listen, die im Sinne des Art. 35 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 untereinander verbunden sind, muss sämtliche Listen der Gruppe betreffen. Sämtliche Erklärungen über die Verbindungen mit den Listen sind nur dann gültig, wenn sie mit gleichlautenden Erklärungen der jeweiligen Listenbeauftragten übereinstimmen.

(7) Auf dem Stimmzettel für die Stichwahl sind der Vorname und der Zuname der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters angeführt. Die Stimme wird abgegeben, indem im Feld, in welchem der Name des ausgewählten Kandidaten steht, ein Zeichen gesetzt wird.

(8) Nach dem zweiten Wahlgang wird jener Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der die höchste Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit wird derjenige Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der im Sinne des Abs. 6 mit der Liste oder Gruppe von Listen für die Wahl des Gemeinderates verbunden war, die die höchste

Gesamtwahlziffer erzielt hat. Bei gleicher Wahlziffer wird der ältere Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet.

(9) Die Zuweisung der Sitze an die Listen erfolgt gemäß den Modalitäten laut Art. 36.

Art. 31 Einzelvorschriften betreffend die Durchführung des zweiten Wahlganges (1) Die Wahlhandlungen betreffend den zweiten Wahlgang werden durch die Bestimmungen über die Durchführung des ersten Wahlganges geregelt.

(2) Die Wahlämter für den ersten Wahlgang werden für den zweiten Wahlgang beibehalten.

(3) Zum zweiten Wahlgang in den jeweiligen Sprengeln sind die Wähler zugelassen, die den Wahlausweis oder die gleichwertigen Unterlagen nach dem durch Art. 11 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28 ersetztten und durch Art. 14 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 geänderten Art. 24 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und nach dem durch Art. 21 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 ersetztten Art. 45 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 besitzen.

Art. 32 Gemeinden mit einem einzigen Wahlsprengel – Zuweisung der Sitze und Verkündung der Gewählten (1) In den Gemeinden mit einem einzigen Wahlsprengel sorgt der Vorsitzende nach Beendigung der Stimmzählung:

- a) in den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern unverzüglich für die Verkündung zum Bürgermeister des Kandidaten, der

Niederschrift, für die Zusammenstellung der an den Regionalausschuss und an die Gemeinde gerichteten Umschläge, für ihre Übergabe an den Bürgermeister der Gemeinde oder dessen Bevollmächtigten gemäß Art. 72 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen nachfolgenden Änderungen sowie für die Rückgabe des nicht verwendeten Wahlmaterials und der Einrichtung des Wahlraumes an den Bürgermeister oder dessen Bevollmächtigten; darauf erklärt er die Wahlbehörde für aufgelöst.

Art. 36 Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 15.000⁹³ Einwohnern – Zuteilung der Sitze und Verkündung der Gewählten (1) In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 15.000⁹⁴ Einwohnern führt der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde nachstehende Amtshandlungen durch:

- a) er überprüft für jeden Sprengel nach Anhören der Mitglieder der Wahlbehörde die Stimmzettel mit angefochtenen und nicht zugewiesenen Stimmen und entscheidet für die Zwecke der Verkündung der Gewählten unter Berücksichtigung der in der Niederschrift enthaltenen Anmerkungen und der diesbezüglich vorgelegten Proteste und Beschwerden über die Zuweisung oder Nichtzuweisung der entsprechenden Stimmen. Nach Beendigung der

⁹³ Die Zahl wurde durch den Art. 46 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

⁹⁴ Die Zahl wurde durch den Art. 46 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

Überprüfung lässt der Vorsitzende für jeden Sprengel die überprüften Stimmzettel in einen Umschlag einfügen, welcher der Niederschrift nach Art. 71 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen nachfolgenden Änderungen beigelegt wird;

- b) er legt die persönliche Wahlziffer eines jeden Kandidaten fest, die sich zusammensetzt aus: den in allen Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Stimmen für den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters; der Summe der in allen Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Vorzugsstimmen für die Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes;
- c) er legt die Wahlziffer einer jeden Liste fest, welche durch die Summe der in allen Sprengeln der Gemeinde von derselben Liste erhaltenen gültigen Stimmen gegeben ist;
- d) er erstellt für jede Liste und getrennt für das Amt des Bürgermeisters und für jenes eines Gemeinderatsmitgliedes die Rangordnung der Kandidaten, wobei er die Namen nach abnehmender persönlicher Wahlziffer ordnet;
- e) er verkündet den Kandidaten als gewählten Bürgermeister, der mindestens 50 Prozent plus eine der gültigen Stimmen erhalten hat;
- f) er führt die Zuweisung der jeder Liste zustehenden Sitze durch und teilt zu diesem Zwecke die Gesamtzahl der von allen Listen erreichten gültigen Stimmen durch die Anzahl der zu wählenden Ratsmitglieder, und erhält so den Wahlquotienten; bei Durchführung dieser Teilrechnung werden die allfälligen Bruchteile des Quotienten nicht berücksichtigt; er teilt sodann jeder

Liste so viele Sitze zu, als der Wahlquotient in der Wahlziffer jeder Liste enthalten ist;

- g) er verteilt die Sitze, die nicht zugeteilt werden konnten, weil der Wahlquotient nicht erreicht wurde, indem er die nachstehenden Rechnungen durchführt: Er teilt die Summen der Reststimmen der einzelnen Gruppen der im Sinne des Art. 35 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 verbundenen Listen und die Reststimmen der nicht verbundenen Listen durch 1; 2; 3; ... bis zur Höhe der Anzahl der nicht zugeteilten Sitze und wählt unter den so erhaltenen Quotienten die höchsten in gleicher Anzahl wie die zuzuteilenden Sitze aus, wobei berücksichtigt wird, dass den Listen, die den Wahlquotienten nicht erreicht haben, nicht mehr als je ein Sitz zugeteilt werden darf. Jeder verbundenen Listengruppe und den nicht verbundenen Listen teilt er so viele weitere Sitze zu, als die Listengruppe oder die nicht verbundenen Listen in der Rangordnung der höchsten Quotienten inbegriffen sind. Bei Gleichheit der Quotienten wird der Sitz der Listengruppe oder der Liste zugeteilt, die die höchste Reststimmenzahl aufweist; ist auch diese gleich, so entscheidet das Los. Innerhalb der einzelnen Gruppen von verbundenen Listen werden die Sitze in absteigender Reihenfolge den Listen zugeteilt, die bei der ersten Zuteilung die höchste Reststimmenzahl erreicht haben. Wenn einer Liste mehr Sitze zustehen, als darin Kandidaten enthalten sind, so werden die überzähligen Sitze nach der Rangordnung der Wahlziffern aufgeteilt;

h) er verkündet bis zur Erreichung der Sitze, auf die die Listen Anrecht haben, – nach Abzug des Sitzes, der dem zum Bürgermeister gewählten Kandidaten zugeteilt wurde, und zwar gemäß seiner bei der Annahme der Kandidatur abgegebenen Erklärung – jene Kandidaten als zu Gemeinderatsmitgliedern gewählt, die gemäß der Rangordnung nach Buchst. d) die höchsten persönlichen Wahlziffern erhalten haben, und bei gleicher Wahlziffer jene, die in der Reihenfolge der Liste vorausgehen. Den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die nicht gewählt wurden, steht der erste Sitz zu, welcher der bei der Annahme der Kandidatur angegebenen Liste zugeteilt wurde, sofern die Liste oder die Koalition von Listen, die den Bürgermeisterkandidaten unterstützen, auf wenigstens zwei Sitze Anrecht hat. Bei einer Koalition von Listen muss die Liste des Bürgermeisterkandidaten mindestens einen der beiden Sitze der Koalition erhalten haben.⁹⁵

(2) Sollte kein Kandidat zum Bürgermeister gewählt werden, so wird ein zweiter Wahlgang im Sinne des Art. 30 Abs. 4 und des Art. 31 durchgeführt. Der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde unterbricht folglich die Amtshandlungen und ermittelt die zwei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die die höchste Anzahl von Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit wird der ältere Kandidat zum zweiten Wahlgang zugelassen.

⁹⁵ Der Buchstabe wurde durch den Art. 40 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

(3) Bei Abschluss der Stimmzählung betreffend den zweiten Wahlgang wird die Hauptwahlbehörde neu eingesetzt, und der Vorsitzende:

- a) führt die Amtshandlungen nach Abs. 1 Buchst. a) durch;
- b) legt die persönliche Wahlziffer der Kandidaten des zweiten Wahlganges fest, die sich aus der Summe der in allen Wahlsprengeln der Gemeinde von jedem Kandidaten erhaltenen gültigen Stimmen zusammensetzt, und verkündet den Kandidaten als zum Bürgermeister gewählt, der die höchste Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang wird der Kandidat zum Bürgermeister verkündet, der mit der Liste oder der Listengruppe für die Wahl des Gemeinderates verbunden ist und der die höchste Gesamtwahlziffer erhalten hat. Bei Wahlziffergleichheit gilt der Ältere als gewählt;
- c) sorgt für die Zuteilung der Sitze an die Listen und verkündet die Kandidaten, die zum Amt eines Gemeinderatsmitgliedes gewählt wurden, wobei er die Amtshandlungen nach Abs. 1 Buchst. f), g) und h) durchführt.⁹⁶

(4) Die Verkündung der Gewählten besitzt solange provisorischen Charakter, bis der neue Gemeinderat die Entscheidungen gemäß Art. 57 gefasst hat, und sie wird vorgenommen, nachdem die anwesenden Wähler über das Bestehen allfälliger Nichtwählbarkeitsgründe zu Lasten der Gewählten befragt worden sind, wobei er diesen Umstand in der Niederschrift vermerkt.

⁹⁶ Der Buchstabe wurde durch den Art. 40 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

(5) Der Vorsitzende sorgt darauf für den Abschluss der gemäß Art. 69 und 71 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen nachfolgenden Änderungen verfassten Niederschrift, für die Zusammenstellung der an den Regionalausschuss und an die Gemeinde gerichteten Umschläge, für ihre Übergabe an den Bürgermeister der Gemeinde oder dessen Bevollmächtigten gemäß Art. 72 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen nachfolgenden Änderungen sowie für die Rückgabe des nicht verwendeten Wahlmaterials und der Einrichtung des Wahlraumes an den Bürgermeister oder dessen Bevollmächtigten; darauf erklärt er die Wahlbehörde für aufgelöst.

Art. 37 Gültigkeit der Wahl – Quorum der Wähler und Quorum der gültigen Stimmen (1) In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern, in denen nur eine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters mit der verbundenen Liste der Kandidaten für den Gemeinderat zugelassen und gewählt wurde, gelten Bürgermeister und in der Liste eingetragene Kandidaten als gewählt, sofern der Kandidat für das Amt des Bürgermeisters eine Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat, die mindestens 50 Prozent der Abstimmenden entspricht, und die Zahl der Abstimmenden nicht weniger als 50 Prozent der in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Wähler betragen hat.

(2) In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 15.000⁹⁷ Einwohnern, in denen nur eine

⁹⁷ Die Zahl wurde durch den Art. 46 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

Kandidatenliste für den Gemeinderat zugelassen und gewählt wurde, gelten die in der Liste eingetragenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und eines Gemeinderatsmitgliedes als gewählt, sofern diese Liste eine Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat, die mindestens 50 Prozent der Abstimmenden entspricht, und die Zahl der Abstimmenden nicht weniger als 50 Prozent der in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Wähler betragen hat.

(3) In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 15.000⁹⁸ Einwohnern, in denen nur eine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters zugelassen und gewählt wurde, auch wenn sie mit mehreren Kandidatenlisten für den Gemeinderat verbunden war, gilt der Bürgermeister als gewählt, sofern er eine Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat, die mindestens 50 Prozent der Abstimmenden entspricht, und die Zahl der Abstimmenden nicht weniger als 50 Prozent der in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Wähler betragen hat.

(4) Falls die Anzahl der Abstimmenden den Prozentsatz nach den Abs. 1, 2 und 3 nicht erreicht hat, ist die Wahl nichtig; ebenfalls nichtig ist die Wahl, falls mehr als die Hälfte der der Gemeinde zugeteilten Sitze unbesetzt bleibt.

Art. 38 Schutz traditioneller Listenzeichen (...)⁹⁹

⁹⁸ Die Zahl wurde durch den Art. 46 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

⁹⁹ Durch diesen Artikel wurde der Art. 23 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 ersetzt.

wird der feste Betrag gemäß Abs. 1 um 66.000 Lire und jener gemäß Abs. 2 um 44.000 Lire erhöht.

(9) Die Vergütungen gemäß den vorstehenden Absätzen stellen im Sinne des Art. 9 Abs. 2 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 eine pauschale Spesenrückvergütung dar, die keinerlei Abzug oder Steuereinbehalt unterliegt und auch nicht zur Bildung des besteuerebaren Einkommens beiträgt.

(10) Ab dem Monat März des ersten Jahres nach jenem des Inkrafttretens dieses Gesetzes werden die Vergütungen gemäß den vorstehenden Absätzen jährlich mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses in Bezug auf den vom ISTAT berechneten Anstieg des Index der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten neu festgesetzt. Die so berechneten Beträge werden auf die nächsthöheren tausend Lire aufgerundet.

(11) Die Auszahlung der Vergütungen wird von der Gemeindeverwaltung vorgenommen und geht zu deren Lasten.

Art. 49 Spesenrückvergütung für die Ernennung der Sprengelvorsitzenden (...)¹⁰⁶

Art. 50 Errichtung des Hauptwahlamtes (1) In den Gemeinden, die bis zu fünfzehn Wahlsprengel aufweisen, stellt

¹⁰⁶ Durch diesen Artikel wurde im Art. 31-*bis* des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 der Abs. 2 ersetzt.

der erste Wahlsprengel der Gemeinde gleichzeitig das Hauptwahlamt dar.¹⁰⁷

(2) In den anderen Gemeinden führt im Hauptwahlamt der Präsident des Landesgerichtes oder ein anderer von ihm beauftragter Richter den Vorsitz; das Hauptwahlamt besteht aus sechs Wählern, die für das Amt des Präsidenten eines Wahlsprengels geeignet sind und im Verzeichnis eingeschrieben sind, welche vom Präsidenten des Landesgerichtes innerhalb fünf Tagen nach der Kundmachung der Wahlausschreibung ernannt werden.

(3) Der Präsident ernennt einen Kanzleibeamten zur Ausführung der Befugnisse des Sekretärs.

Art. 51 Räumlichkeiten und Material für die Wahlbehörde

(1) Der Bürgermeister veranlasst, dass ab 16.00 Uhr vor dem Wahltag der Vorsitzende des Wahlsprengels den als Sitz des Sprengelwahlamtes eingerichteten Raum und folgendes Wahlmaterial übernimmt:

- a) den versiegelten Umschlag mit dem Stempel des Wahlsprengels;
- b) die von der Bezirkswahlkommission oder von der Bezirkswahlunterkommission beglaubigten Sprengelwählerlisten;
- c) einen Auszug der im Buchst. b) genannten Listen, der im Abstimmungsraum oder im Warteraum anzuschlagen ist;
- d) drei Ausfertigungen der Kundmachung mit den Kandidatenlisten, von denen eine zur Verfügung des

¹⁰⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 43 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

- Wahlsprengels bleiben muss und die anderen im Abstimmungsraum angeschlagen werden müssen;
- e) die Niederschriften über die Ernennung der Stimmzähler;
 - f) das Verzeichnis der Beauftragten, welche ermächtigt sind, die Listenvertreter beim Wahlsprengel zu bestimmen, und gegebenenfalls die bis 16.00 Uhr des Sonnabends vor der Wahl bei der Gemeinde eingelangten Ernennungen;
 - g) das Paket mit den Stimmzetteln, das der Regionalausschuss an den Bürgermeister versiegelt und unter Angabe der Anzahl der darin enthaltenen Stimmzettel übermittelt. Das Paket darf erst nach der Errichtung des Sprengelwahlamtes um 6.00 Uhr des Abstimmungstages geöffnet werden;
 - h) die Niederschriften der Amtshandlungen der Sprengelwahlbehörden und die Stimmzählungstabellen;
 - i) die für die Abstimmung erforderlichen Wahlurnen;
 - l) sechs Kopierstifte für die Stimmabgabe;
 - m) wenigstens zwei Ausfertigungen der Kundmachung mit den wichtigsten Bestimmungen über die Abstimmung und der Kundmachung mit den wichtigsten Strafbestimmungen;
 - n) eine Ausfertigung des Wortlautes des Gesetzes und eine Ausfertigung der Anweisungen für die Sprengelwahlämter;
 - o) das Paket mit den Drucksorten und mit dem Schreibmaterial, das für die Tätigkeit des Wahlsprengels notwendig ist.
- (2) Die Stimmzettel werden vom Wahlamt der Region mit den wesentlichen Kennzeichen der in den Beilagen A, B, C, D,

E und F beschriebenen Mustern bereitgestellt. Die Stimmzettel nach einheitlichem Muster und in der gleichen Farbe müssen in italienischer Sprache bzw. in italienischer und in ladinischer Sprache für die Gemeinden der Provinz Trient, in italienischer und in deutscher Sprache sowie in italienischer, in deutscher und in ladinischer Sprache für die Gemeinden der Provinz Bozen gedruckt werden. Die Stimmzettel müssen bei den Wahlsprengeln ordnungsgemäß gefaltet eintreffen.

(3) Die Stempel der Wahlsprengel, die alle gleich sind und eine einzige fortlaufende Nummerierung nach Provinz aufweisen, sind die für die Regionalratswahlen gebräuchlichen und werden von der Region bereitgestellt. Für die Provinz Bozen müssen die Stempel der Wahlsprengel zweisprachig sein. Für die Gemeinden in den ladinischen Ortschaften der Provinz Bozen und für die ladinischen Gemeinden der Provinz Trient müssen die Stempel der Wahlsprengel drei- bzw. zweisprachig sein.

Art. 52 Wahlbehörde – Einleitende Amtshandlungen (...)¹⁰⁸

Art. 53 Auszählung der Stimmzettel (...)¹⁰⁹

Art. 54 Niederschrift der Hauptwahlbehörde (...)¹¹⁰

¹⁰⁸ Durch diesen Artikel wurde im Art. 47 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 der Abs. 3-*bis* eingeführt.


¹⁰⁹ Durch diesen Artikel wurde der Art. 56 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 geändert.

Art. 58 Unbesetzte Sitze – Ersetzung – Amtsenthebung (1)

Der Sitz eines Gemeinderatsmitgliedes, der während der Amtszeit aus irgendeinem auch nachträglich eingetretenen Grund unbesetzt bleiben sollte, wird jenem Kandidaten zugeteilt, der in der gleichen Liste unmittelbar dem letzten Gewählten folgt. Bei Stimmgleichheit gilt der Ältere als gewählt.

(2) Im Falle einer im Sinne des Art. 15 Abs. 4-*bis* des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55, geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18. Jänner 1992, Nr. 16 mit seinen nachfolgenden Änderungen beschlossenen Amtsenthebung eines Gemeinderatsmitgliedes nimmt der Gemeinderat in der ersten Sitzung nach der Bekanntgabe der Enthebungsmaßnahme die zeitweilige Ersetzung vor, wobei er die Vertretung für die Ausübung der Befugnisse eines Ratsmitgliedes jenem Kandidaten der gleichen Liste überträgt, der nach den Gewählten die höchste Stimmenzahl erhalten hat. Die Vertretung läuft mit der Beendigung der Amtsenthebung ab. Bei Eintreten des Amtsverfalles erfolgt die Ersetzung gemäß Abs. 1.

Art. 59 Kartei der Gemeindeverwalter (1) Die Karte für die Personaldaten des Gemeinderatsmitgliedes gemäß dem Formblatt E), welches dem Art. 34 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 beigelegt ist, wird durch die in der Anlage G dargestellte Karteikarte ersetzt.



LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 7

Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali^{1 2 3}

INDICE

CAPO I

Norme in materia di ordinamento dei comuni

- Art. 1 Autonomia della comunità locale - Contenuto dello statuto
- Art. 2 Potestà regolamentare
- Art. 3 Autonomia dei consigli comunali
- Art. 4 Diritti dei consiglieri comunali
- Art. 5 Attribuzioni del consiglio comunale
- Art. 6 Progetti preliminari di opere pubbliche
- Art. 7 Astensione dalle deliberazioni
- Art. 8 Associazione di comuni

¹ Pubblicata in B.U. 31 dicembre 2004, n. 55 – Numero straordinario.

² La presente legge è stata ripubblicata in B.U. 25 gennaio 2005, n. 4 – Supplemento n. 2.

³ Si veda il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L, *Approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*; si vedano, inoltre, il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L, *Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali*, il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, *Approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige* e il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, *Modifiche al D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.)*

1. In pendenza della procedura di infrazione 4929/01 ex articolo 226 del Trattato di Roma, ai fini delle elezioni dei consigli e dei sindaci dei comuni della provincia di Bolzano da indirsi nell'anno 2005, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure, per coloro che non l'hanno resa, contenere una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini ed agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione è irrevocabile per la durata della legislatura.

Art. 65 (Sottoscrizione delle liste)

1. Per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che, con il medesimo contrassegno, hanno presentato candidature e hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del rispettivo Consiglio provinciale o della Camera dei deputati non sono richieste sottoscrizioni. La dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dai soggetti individuati e con le modalità previste per il deposito dei contrassegni tradizionali.¹¹⁸

2. La sottoscrizione prevista dal comma 1 deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".

¹¹⁸ Comma modificato dall'art. 10, comma 1 della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1, entrata in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. La Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale in sede di esame delle candidature ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, verifica che la lista sia sottoscritta secondo quanto previsto dal comma 1 dichiarandola invalida se non lo sia.

Art. 66 (Abrogazione di norme)

1. *(omissis)*¹¹⁹

¹¹⁹ Abroga le seguenti disposizioni:

- a) articolo 33, terzo, quarto e quinto comma, della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6 e successive modificazioni;
- b) articolo 64, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29;
- c) articolo 51, comma 3, della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, introdotto dall'articolo 19, comma 39, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, limitatamente alle parole "avvalendosi anche dell'ufficio di cui al comma 7 dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, ed";
- d) articolo 7, comma 3 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 11;
- e) articolo 22, commi da 3 a 12, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
- f) articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, limitatamente alle parole "iscritti in apposito albo regionale articolato e gestito a livello provinciale";
- g) articoli 51, 52 e 52-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni;
- h) articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, limitatamente alle parole "unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo";
- i) articolo 18, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, limitatamente alle parole "da affiggere all'albo pretorio";
- j) articolo 7, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, limitatamente alle parole "ed improrogabili";

REGIONALGESETZ VOM 22. DEZEMBER 2004, NR. 7

Reform der Ordnung der örtlichen Autonomien

INHALTSVERZEICHNIS

I. KAPITEL

Bestimmungen betreffend die Gemeindeordnung

- Art. 1 Autonomie der örtlichen Gemeinschaft – Inhalt der Satzung
 - Art. 2 Verordnungsgewalt
 - Art. 3 Autonomie der Gemeinderäte
 - Art. 4 Rechte der Gemeinderatsmitglieder
 - Art. 5 Funktionen des Gemeinderates
 - Art. 6 Vorprojekte von öffentlichen Arbeiten
 - Art. 7 Verbot der Teilnahme an der Beschlussfassung
 - Art. 8 Gemeindenvereinigungen
 - Art. 9 Gemeindenverbund
 - Art. 10 Pflichtkonsortien zur gemeinsamen Ausübung von Funktionen
 - Art. 11 Funktionen des Bürgermeisters
 - Art. 12 Stadt- und Ortsviertelräte
 - Art. 13 Sitzungsgelder
 - Art. 14 Neue Bestimmungen betreffend die Amtsentschädigung
 - Art. 15 Hinweis
 - Art. 16 Volksabstimmung
 - Art. 17 Veröffentlichung und Vollstreckbarkeit der Beschlüsse
 - Art. 18 Kontrolle über andere Körperschaften als die Gemeinden
 - Art. 19 Überleitungsaufstellung
 - Art. 20 Provisorische Haushaltsgebarung
 - Art. 21 Einziges Schatzamt
 - Art. 22 Auflösung und Enthebung des Gemeinderates von seinen Funktionen
-
-

Art. 65 Unterzeichnung der Listen (1) Für die Vorlegung der Listen von Seiten der Parteien oder politischen Gruppierungen, die bei den letzten Landtagswahlen oder Wahlen zur Abgeordnetenkammer mit demselben Listenzeichen Kandidaturen vorgelegt und einen Sitz erzielt haben, sind keine Unterschriften notwendig. Die Erklärung über die Vorlegung der Liste muss von den beauftragten Personen und nach den für die Hinterlegung der traditionellen Listenzeichen vorgesehenen Modalitäten unterzeichnet werden.¹¹⁵

(2) Die Unterschriften gemäß Abs. 1 müssen von den Personen und nach den Vorschriften gemäß Art. 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 „Dringende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität des Wahlverfahrens“ beglaubigt werden.

(3) Die Bezirkswahlkommission oder -unterkommission stellt im Rahmen der Überprüfung der Kandidaturen gemäß Abs. 1 des Art. 22 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 fest, ob die Liste entsprechend den Bestimmungen laut Abs. 1 unterzeichnet worden ist und erklärt sie für ungültig, falls dies nicht der Fall sein sollte.

¹¹⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 10 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 geändert.

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 1993, N. 1

**Nuovo ordinamento dei comuni
della Regione Trentino-Alto Adige^{1 2}**

CAPO I

Autonomia e funzioni comunali

Art. 1 (Autonomia della comunità locale)

1. Le comunità locali sono autonome.
2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l'identità di tutte le proprie

¹ In B.U. 19 gennaio 1993, n. 3, suppl. ord. n. 1.

² Si vedano il DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L – modificato dal DPR. 3 aprile 2013, n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla l.r. 2 maggio 2013, n. 3 concernente il *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*; il DPR. 1 febbraio 2005, n. 2/L – modificato dal DPR. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPR. 11 luglio 2012 n. 8/L concernente il *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige* e il DPGR. 28 maggio 1999, n. 4/L – modificato dal DPR. 1 febbraio 2005, n. 4/L e coordinato con le disposizioni introdotte dalla l.r. 5 febbraio 2013 n. 1 concernente il *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*.

- b) omogeneità o positiva integrazione delle caratteristiche geografiche e socio-economiche e sufficiente grado di identificazione e comunanza nelle caratteristiche etnico linguistiche e nelle tradizioni storico-culturali della popolazione. In ogni caso deve essere assicurata unicità di ambito territoriale ai comuni ladini della provincia di Trento, individuati dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;
 - c) dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia;
 - d) unicità degli ambiti territoriali individuati per la gestione associata in forma obbligatoria di funzioni e di servizi. La legge provinciale può disporre che, per ragioni di economicità ed efficienza, particolari servizi pubblici siano organizzati in forma associata con riferimento ad ambiti territoriali diversi e più ampi, e con le forme di gestione individuate tra quelle di cui all'articolo 41.
6. La legge provinciale stabilisce le modalità per la costituzione delle forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e 4 all'interno degli ambiti di cui al comma 5, nonché le modalità per il trasferimento del personale, dei beni e degli altri rapporti giuridici. La medesima legge può disciplinare i poteri sostitutivi.

Art. 40 (Convenzioni)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le Province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni.⁶⁷

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

2-bis. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per l'avvalimento degli uffici di un altro comune, ferma restando l'imputazione degli atti a ciascun comune convenzionato e l'osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di avvalimento.⁶⁸

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera pubblica, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra comuni o fra Provincia autonoma e comuni, previa statuizione di un disciplinare tipo.

4. Le convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

⁶⁷ Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 6 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

⁶⁸ Comma inserito dal comma 2 dell'art. 6 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza.¹⁰⁰

2. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

Art. 58 (Scioglimento e sospensione del consiglio comunale)

1. I consigli comunali vengono sciolti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54, punto 5 dello Statuto speciale, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta:

- a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o gravi persistenti violazioni di legge;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1) approvazione della mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 o dimissioni del sindaco e di tutti i componenti della giunta;¹⁰¹
 - 1-bis) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;¹⁰²

¹⁰⁰ Comma modificato dall'art. 66, comma 1, lett. n) della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

¹⁰¹ Numero sostituito dall'art. 22, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

¹⁰² Numero sostituito dall'art. 22, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

- 1-bis.1.) per i soli comuni della provincia di Bolzano, mancata elezione della giunta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, mancata sostituzione della giunta dimissionaria entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o mancata sostituzione dell'assessore entro novanta giorni dalla data di cessazione per qualsiasi causa dalle funzioni;¹⁰³
- 1-ter) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;¹⁰⁴
- 2) dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco, prodotte contestualmente ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente;¹⁰⁵
- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, la Giunta provinciale nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio.

¹⁰³ Numero introdotto dall'art. 22, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

¹⁰⁴ Numero aggiunto dal comma 3 dell'art. 3 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

¹⁰⁵ Numero dapprima sostituito dal comma 2 dell'art. 3 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 e, successivamente, modificato dall'art. 16, comma 1 della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1-bis) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni di sindaco, giunta e consiglio.¹⁰⁶

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni, al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Il decreto di scioglimento del consiglio comunale e di nomina del commissario straordinario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Consiglio provinciale.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, la Giunta provinciale, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un

¹⁰⁶ Comma sostituito dall'art. 22, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

periodo comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio comunale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

Art. 59 (Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza)

1. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta, il sindaco, i presidenti dei consorzi, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. In attesa del decreto, la Giunta provinciale può sospendere gli amministratori di cui al comma 1, qualora gravi motivi lo rendano necessario.

3. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a gravi motivi di ordine pubblico e quando si riferiscono ad amministratori di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 si applicano ai candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai sindaci, assessori e

REGIONALGESETZ VOM 4. JÄNNER 1993, NR. 1

Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol¹

I. KAPITEL

Befugnisse und Funktionen der Gemeinde

Art. 1 Autonomie der örtlichen Gemeinschaft (1) Die örtlichen Gemeinschaften sind autonom.

(2) Die Gemeinde vertritt als autonome Körperschaft die örtliche Gemeinschaft, nimmt deren Interessen wahr und fördert ihre Entwicklung. Die Gemeinde, auf deren Gebiet verschiedene kulturelle Sprach- und Volksgruppen vorhanden sind, übt ihre Tätigkeit auch im Hinblick auf den Schutz und die Förderung der Sprache, Kultur und Identität dieser Gruppen aus. Sie erkennt ihnen Gleichheit der Rechte zu und fördert die harmonische Entwicklung ihrer Beziehungen, damit das gegenseitige Verständnis und ein nutzbringendes Zusammenleben unter den Volksgruppen gewährleistet wird.

(3) In den Gemeinden der Provinz Bozen werden bei der Bestellung und für das Funktionieren der Organe der Gemeindeverwaltung, bei der Einsetzung von Beiräten und Kommissionen, bei der Bestellung von Vertretern der Gemeinde in Körperschaften und Einrichtungen sowie bei der Einstellung und Verwaltung des bediensteten Personals die im Sonderstatut und in den entsprechenden Durchführungsbestimmungen auf dem Gebiet des Sprachgruppenproporz vorgesehenen

¹ Im ABl. vom 19. Jänner 1993, Nr. 3, ord. Beibl. Nr. 1.

Bevölkerung ermöglichen. Auf jeden Fall muss für die ladinischen Gemeinden der Provinz Trient laut Art. 5 des gesetzvertretenden Dekretes vom 16. Dezember 1993, Nr. 592 die Einheitlichkeit des Gebietsbereiches gesichert sein;

- c) Vorhandensein des für eine optimale Ausübung der Funktionen und eine geeignete Einrichtung der Dienste in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit erforderlichen Umfangs der Gebietsbereiche;
- d) Einheitlichkeit der Gebietsbereiche, die für die gemeinsame Pflichtführung der Funktionen und der Dienstleistungen festgelegt werden. Im Landesgesetz kann vorgesehen werden, dass aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Leistungsfähigkeit besondere öffentliche Dienste auf der Grundlage des Zusammenschlusses für verschiedene und größere Gebietsbereiche und durch die Verwaltungsformen laut Art. 41 eingerichtet werden.

(6) Im Landesgesetz werden die Modalitäten für die Einrichtung der Formen der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden laut Abs. 3 und Abs. 4 innerhalb der Gebiete laut Abs. 5 sowie die Modalitäten für die Versetzung des Personals, die Übergabe der Güter und den Übergang der weiteren Rechtsverhältnisse festgesetzt. Das oben genannte Gesetz kann die Ersatzbefugnisse regeln.

Art. 40 Vereinbarungen (1) Zur Koordinierung bestimmter Funktionen und Dienste können die Gemeinden, die Gemeindenvereinigungen und die Gemeindenverbände

diesbezügliche Vereinbarungen miteinander, mit den Autonomen Provinzen, mit anderen öffentlichen örtlichen Körperschaften oder mit Privatpersonen abschließen.⁶⁵

(2) In den Vereinbarungen müssen deren Zweck, ihre Laufzeit und die Formen der Absprachen zwischen den betreffenden Körperschaften sowie deren finanzielle Beziehungen und gegenseitige Pflichten und Garantien festgelegt sein.

(2-bis) Die Vereinbarungen laut Abs. 1 können von einer Gemeinde auch zur Inanspruchnahme der Ämter und der entsprechenden Dienstleistungen einer anderen Gemeinde abgeschlossen werden, wobei die Verantwortung für die Akte von jeder Gemeinde, die die Vereinbarung abgeschlossen hat, getragen wird und die im Abs. 2 enthaltenen Bestimmungen befolgt werden müssen. In diesen Fällen kann in den Vereinbarungen auch die Überstellung von Personal in die Gemeinde, deren Ämter in Anspruch genommen werden, vorgesehen sein.⁶⁶

(3) Zur befristeten Führung eines bestimmten Dienstes oder zur Ausführung eines öffentlichen Bauvorhabens können die Autonomen Provinzen Trient und Bozen auf Sachgebieten ihrer Zuständigkeit Formen einer Pflichtvereinbarung zwischen Gemeinden oder zwischen einer Autonomen Provinz und Gemeinden vorsehen; voranzugehen hat die Aufstellung einer Musterregelung.

⁶⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 geändert.

⁶⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 eingefügt.

(4) Die Vereinbarungen stellen Verwaltungsabkommen im Sinne des Art. 15 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241 dar.

Art. 41 Für überkommunale Gebietsbereiche erbrachte öffentliche Dienstleistungen⁶⁷ (1) Falls eine oder mehrere öffentliche Dienstleistungen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Leistungsfähigkeit für überkommunale Gebietsbereiche erbracht werden müssen, wird im Sinne der nachstehenden Bestimmungen vorgegangen.

(2) Was die Dienstleistungen anbelangt, die die betroffenen örtlichen Körperschaften in direkter Form durchzuführen beschließen, wird ein Betrieb in Form eines Konsortiums im Sinne des Art. 41-*bis* oder eine Kapitalgesellschaft gegründet bzw. die Beteiligung an dieser Kapitalgesellschaft gemäß Art. 44 vorgesehen, die einen oder mehrere Dienste zu wirtschaftlichen und unternehmerischen Zwecken zu erbringen hat.

(3) Was die Dienstleistungen anbelangt, die die betroffenen örtlichen Körperschaften in indirekter Form durchzuführen beschließen, erlässt jede Körperschaft einen eigens dazu bestimmten Beschluss, aufgrund dessen einem einzigen Unternehmen eine Konzession über eine oder mehrere Dienstleistungen erteilt wird, wobei sich dieses verpflichten muss, den Dienst zu erbringen. Die Festsetzung des Konzessionsunternehmens erfolgt durch ein einziges Ausschreibungsverfahren, das von einer der Körperschaften

⁶⁷ Der Artikel wurde durch den Art. 7 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 3 ersetzt.

(2) Sollten für die Körperschaft keine verantwortlichen Beamten vorgesehen sein, die die Organisationseinheiten leiten, so wird das Gutachten vom Sekretär der Körperschaft im Rahmen seiner Zuständigkeiten abgegeben.

Art. 57 Ersatzbefugnis (1) Wenn die Gemeinden trotz Aufforderung binnen einer angemessenen Frist die Vornahme gesetzlicher Pflichtmaßnahmen hinauszögern oder unterlassen oder wenn sie aufgrund der Enthaltungspflicht von Seiten der Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates oder -ausschusses nicht imstande sein sollten, diese zu treffen, sorgt dafür die Landesregierung durch einen Kommissar. Die gesetzte Frist muss mindestens dreißig Tage betragen; in dringenden Fällen sind Abweichungen von dieser Bestimmung zulässig.⁹⁸

(2) Die Ausgaben für den Kommissar trägt die betroffene Körperschaft.

Art. 58 Auflösung und Enthebung des Gemeinderates (1) Die Gemeinderäte werden auf übereinstimmenden Beschluss der Landesregierung mit Dekret des Landeshauptmannes unbeschadet der Bestimmungen nach Art. 54 Z. 5 des Sonderstatutes aufgelöst,

- a) wenn sie verfassungswidrige Handlungen oder schwere und fortdauernde Gesetzesverletzungen begehen;
- b) wenn die normale Tätigkeit der Organe und Dienste aus folgenden Gründen nicht gewährleistet werden kann:

⁹⁸ Der Absatz wurde durch den Art. 66 Abs. 1 Buchst. n) des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

1. Genehmigung des Misstrauensantrags gemäß Art. 62 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 bzw. Rücktritt des Bürgermeisters und sämtlicher Mitglieder des Gemeindeausschusses;⁹⁹
- 1-bis. Rücktritt, dauernde Verhinderung, Absetzung, Amtsverfall oder Ableben des Bürgermeisters;¹⁰⁰
- 1-bis.1. nur für die Gemeinden der Provinz Bozen: nicht erfolgte Wahl des Gemeindeausschusses innerhalb von dreißig Tagen nach der Verkündung der Gewählten oder nicht erfolgte Ersetzung des zurückgetretenen Gemeindeausschusses innerhalb von dreißig Tagen ab dem Tag, an dem der Rücktritt eingereicht wurde, oder nicht erfolgte Ersetzung des zurückgetretenen Assessors innerhalb von neunzig Tagen ab dem Tag des Austrittes aus jeglichem Grund;¹⁰¹
- 1-ter. Verringerung der Versammlung aufgrund der Unmöglichkeit, die Hälfte der Ratsmitglieder zu ersetzen;¹⁰²
2. Rücktritt der Hälfte plus eines der zugewiesenen Mitglieder, wobei der Bürgermeister nicht mit

⁹⁹ Die Ziffer wurde durch den Art. 22 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

¹⁰⁰ Die Ziffer wurde durch den Art. 22 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

¹⁰¹ Die Ziffer wurde durch den Art. 22 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 eingefügt.

¹⁰² Die Ziffer wurde durch den Art. 3 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 eingefügt.

eingerechnet wird, sofern sie ihren Rücktritt zusammen einreichen oder durch getrennte, jedoch beim Protokoll der Körperschaft gleichzeitig vorgelegte Akte erklären;¹⁰³

c) wenn der Haushaltsplan nicht fristgerecht verabschiedet worden ist.

(2) Ist in dem Fall nach Abs. 1 Buchst. c) die Frist für die Verabschiedung des Haushaltsplanes verstrichen, ohne dass der Ausschuss den diesbezüglichen Entwurf erstellt hat, so ernennt die Landesregierung einen Kommissar, der den Entwurf von Amts wegen zur Übermittlung an den Rat erstellt. In diesem Fall, aber auch wenn der Rat den vom Ausschuss erstellten Entwurf des Haushaltsplanes nicht in der gesetzlichen Frist verabschiedet hat, setzt die Landesregierung dem Rat mit an jedes Ratsmitglied zugestelltem Schreiben eine Frist von höchstens zwanzig Tagen zu dessen Verabschiedung; nach Ablauf dieser Frist nimmt die Landesregierung über einen dazu eingesetzten Kommissar die Aufgabe der untätigen Verwaltung wahr.

(3) In den Fällen, die im Abs. 1 Buchst. b) Z. 1-*bis*) nicht vorgesehen sind, wird durch das Auflösungsdekret ein Kommissär ernannt, der die Befugnisse des Bürgermeisters, des Gemeindeausschusses und des Gemeinderates ausübt.¹⁰⁴

(4) Die Erneuerung des Rates muss im Falle der Auflösung binnen neunzig Tagen nach der Veröffentlichung des

¹⁰³ Die Ziffer wurde zuerst durch den Art. 3 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 ersetzt und später durch den Art. 16 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 geändert.

¹⁰⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 22 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

Auflösungsdekretes erfolgen. Diese Frist kann um höchstens neunzig Tage verlängert werden, jedoch nur um die Wahlen mit dem ersten gesetzlich vorgesehenen Wahlgang zusammenfallen zu lassen.

(5) Die Ratsmitglieder, die durch die Auflösung des Gemeinderates ihr Amt verloren haben, führen die ihnen allenfalls übertragenen externen Aufträge bis zur Ernennung ihrer Nachfolger weiter aus.

(6) Das Dekret über die Auflösung des Gemeinderates und über die Ernennung des außerordentlichen Kommissars wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht; vom Erlass des Auflösungsdekretes ist der Landtag unverzüglich zu unterrichten.

(7) Nach Einleitung des Verfahrens nach den vorstehenden Absätzen und bis zum Erlass des Auflösungsdekretes kann die Landesregierung, wenn dies aus schwerwiegenden und dringenden Gründen erforderlich ist, den Gemeinderat für einen Zeitraum, der in keinem Falle neunzig Tage überschreitet, entheben und einen Kommissar zur vorläufigen Verwaltung der Körperschaft ernennen.

(8) In diesem Falle setzen die Fristen nach Abs. 4 mit dem Tage der Verfügung der Enthebung ein.

Art. 59 Amtsverlust, Widerruf und Enthebung von Wahlämtern (1) Mit Dekret des Landeshauptmannes können auf entsprechenden Beschluss der Landesregierung der Bürgermeister, die Vorsitzenden der Konsortien, die Mitglieder der Gemeinderäte und der Gemeindeausschüsse und die Vorsitzenden der Stadt- bzw. Ortsviertelräte ihres Amtes in den

LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013, N. 1

**Modifiche alle disposizioni regionali in materia di
ordinamento ed elezione degli organi dei comuni¹**

CAPO I

**ULTERIORI MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI
SULLA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEGLI
ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI**

Art. 1 (Consiglio comunale)

1. All'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²
- b) *(omissis)*³

Art. 2 (Giunta comunale)

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*⁴
- b) *(omissis)*⁵

¹ In B.U. 12 febbraio 2013, n. 7.

² Sostituisce il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 ed inserisce il comma 1-*bis* dopo il medesimo comma 1 dell'art. 1 della stessa legge regionale.

³ Modifica il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁴ Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁵ Modifica il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

c) (*omissis*)⁶

Art. 3 (Parità di accesso nella giunta comunale)

1. La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2-ter della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni, anche se lo statuto comunale non prevede tale facoltà.⁷

2. Qualora venga nominata o eletta una giunta comunale non composta da rappresentanti dei due generi come previsto al comma 1, la giunta provinciale diffida immediatamente il comune ad adeguarsi entro trenta giorni. Scaduto tale termine la giunta provinciale provvede allo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 4 (Eleggibilità alla carica di sindaco)

⁶ Inserisce il comma 2-ter dopo il comma 2-bis dell'art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁷ Il testo dell'art. 2, comma 2-ter della legge regionale n. 3 del 1994 è il seguente: "2-ter. Gli assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore."

residuo dell'incarico sia superiore ai due anni, l'incarico cessa automaticamente decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Resta confermata la competenza del consiglio comunale a scegliere ed eleggere i revisori dei conti. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

6. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

CAPO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 (Adeguamento degli statuti comunali)

1. I comuni adeguano il proprio statuto alle disposizioni recate dalla presente legge entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima. In caso di mancato adeguamento trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 60, comma 2 della legge regionale n. 1 del 1993.

Art. 23 (Norme transitorie)

1. Le disposizioni relative al numero dei componenti il consiglio comunale, al numero dei componenti la giunta

comunale, alla parità di accesso nella giunta comunale, alle cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, ai casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore, alle cause di incompatibilità a consigliere comunale, alla pubblicità della situazione patrimoniale, alle articolazioni del comune, contenute rispettivamente negli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), 3, 6, 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), 9, comma 1, lettera a), 12 e 18, comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale rinnovo continuano a trovare applicazione le norme modificate dagli articoli indicati nel presente comma nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, lettere b), ad eccezione delle commissioni circoscrizionali, c) ed f) si applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2-bis. Per gli enti della provincia di Bolzano, le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, lettere d), e) e g) si applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della presente legge.⁴⁴

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, in caso di rinnovo degli organi comunali prima dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, il numero degli assessori è determinato con deliberazione del consiglio comunale uscente entro la misura massima prevista dall' articolo 2.

Art. 24 (Testi unici)

⁴⁴ Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1 della l.r. 2 maggio 2013, n. 3.

REGIONALGESETZ VOM 5. FEBRUAR 2013, NR. 1

**Änderungen zu den Regionalbestimmungen betreffend die
Gemeindeordnung und die Wahl der Gemeindeorgane¹**

**I. KAPITEL
WEITERE ÄNDERUNGEN ZU DEN
REGIONALGESETZEN ÜBER DIE
ZUSAMMENSETZUNG UND WAHL DER
GEMEINDEORGANE**

Art. 1 Gemeinderat

(1) Im Art. 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) (...) ²
- b) (...) ³

Art. 2 Gemeindeausschuss

(1) Im Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 3/1994 mit seinen späteren Änderungen werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) (...) ⁴

¹ Im ABl. vom 12. Februar 2013, Nr. 7.

² Ersetzt den Art. 1 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 und fügt im Art. 1 des genannten Regionalgesetzes nach dem Abs. 1 den Abs. 1-*bis* hinzu.

³ Ändert den Art. 1 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3.

b) (...)⁵

c) (...)⁶

Art. 3 Gleichberechtigung beim Zugang zum Gemeindeausschuss

(1) Im Gemeindeausschuss müssen beide Geschlechter vertreten sein. Der Anteil des unterrepräsentierten Geschlechts muss mindestens im Verhältnis zu seiner Stärke im Gemeinderat garantiert werden. Die Vertretung beider Geschlechter im Gemeindeausschuss kann durch die Ernennung oder Wahl einer Bürgerin/eines Bürgers gewährleistet werden, die/der dem Rat nicht angehört und die Voraussetzungen laut Art. 2 Abs. 2-ter des Regionalgesetzes Nr. 3/1994 mit seinen späteren Änderungen erfüllt, auch wenn diese Möglichkeit in der Gemeindegatzung nicht vorgesehen ist.⁷

(2) Wird ein Gemeindeausschuss ernannt oder gewählt, in dem die beiden Geschlechter nicht gemäß Abs. 1 vertreten sind, so fordert die Landesregierung die Gemeinde unverzüglich auf, sich binnen dreißig Tagen anzupassen. Nach Ablauf dieser Frist

⁴ Ersetzt den Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3.

⁵ Ändert den Art. 2 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3.

⁶ Fügt im Art. 2 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 nach dem Abs. 2-bis den Abs. 2-ter ein.

⁷ Der Art. 2 Abs. 2-ter des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 besagt: „(2-ter) Die Gemeindeferenten – einschließlich jener, die unter dem Gemeinderat nicht angehörenden Bürgern ernannt oder gewählt wurden – müssen die Voraussetzungen für die Aufstellung als Kandidat, die Wählbarkeit und die Vereinbarkeit mit dem Amt eines Ratsmitglieds und eines Gemeindeferenten erfüllen.“

erfolgen, so finden die im Art. 60 Abs. 2 des Regionalgesetzes Nr. 1/1993 vorgesehenen Bestimmungen Anwendung.

Art. 23 Übergangsbestimmungen

(1) Die Bestimmungen über die Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates, die Anzahl der Mitglieder des Gemeindeausschusses, die Gleichberechtigung beim Zugang zum Gemeindeausschuss, die Gründe der Nichtwählbarkeit zum Bürgermeister, die Gründe der Unvereinbarkeit mit dem Amt eines Bürgermeisters und eines Gemeindereferenten, die Gründe der Unvereinbarkeit mit dem Amt eines Gemeinderatsmitglieds, die Veröffentlichung der Vermögenslage sowie über die Gliederungen der Gemeinde laut Art. 1, 2 Abs. 1 Buchst. a), 3, 6, 7 Abs. 1 Buchst. a), b), c), d), e) und f), 9 Abs. 1 Buchst. a), 12 und 18 Abs. 1 Buchst. a) finden ab der ersten Neuwahl eines jeden Gemeinderates nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwendung. Bis zur Neuwahl werden weiterhin die durch die Artikel laut diesem Absatz geänderten Bestimmungen in dem zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Wortlaut angewandt.

(2) Die Bestimmungen laut Art. 18 Abs. 1 Buchst. b) – mit Ausnahme der Kommissionen der Stadtviertelräte –, Buchst. c) und Buchst. f) finden ab dem ersten allgemeinen Wahltermin nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwendung.

(2-bis) Für die Körperschaften der Provinz Bozen finden die Bestimmungen laut Art. 18 Abs. 1 Buchst. d), e) und g) ab dem

ersten allgemeinen Wahltermin nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwendung.⁴⁴

(3) Unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 22 wird die Anzahl der Gemeindereferenten – sofern die Gemeindeorgane vor Inkrafttreten der Satzungsänderungen erneuert werden – mit Beschluss des ausscheidenden Gemeinderates innerhalb der im Art. 2 vorgesehenen Höchstgrenze bestimmt.

Art. 24 Einheitstexte

(1) Der Präsident der Region ist aufgrund eines Beschlusses des Regionalausschusses verpflichtet, die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen über die Zusammensetzung und Wahl der Organe der Gemeindeverwaltungen mit den Bestimmungen der Regionalgesetze vom 6. April 1956, Nr. 5, vom 19. September 1963, Nr. 28, vom 14. August 1967, Nr. 15, vom 13. Juli 1970, Nr. 11, vom 10. August 1974, Nr. 6, vom 12. Mai 1978, Nr. 7, vom 18. März 1980, Nr. 3, vom 6. Dezember 1986, Nr. 11, vom 7. Juli 1988, Nr. 12, vom 26. Februar 1990, Nr. 4, vom 30. November 1994, Nr. 3, vom 23. Oktober 1998, Nr. 10, vom 22. Dezember 2004, Nr. 7, vom 22. Februar 2008, Nr. 2 und vom 17. Mai 2011, Nr. 4 in einem Einheitstext zu sammeln und zu koordinieren.

(2) Der Präsident der Region ist aufgrund eines Beschlusses des Regionalausschusses verpflichtet, die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Gemeindeordnung mit den Bestimmungen der Regionalgesetze vom 21. Oktober 1963, Nr. 29, vom 31. März 1971, Nr. 6, vom

⁴⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 2013, Nr. 3 eingefügt.

LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 1998, N. 10

**Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1
«Nuovo ordinamento dei comuni
della Regione Trentino-Alto Adige»^{1 2}**

**Art. 1 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 4
gennaio 1993, n. 1)**

1. *(omissis)*³

**Art. 2 (Disposizioni particolari per i comuni della
provincia di Bolzano)**

1. Si applicano ai comuni della provincia di Bolzano le disposizioni relative alle forme collaborative ad eccezione di quelle contenute negli articoli 39, commi 3, 4, 5 e 6, e 41 ter della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹ In B.U. 27 ottobre 1998 n. 45, Suppl. ord. n. 2.

² Si vedano il D.P.G.R. 19 maggio 1999 n. 3/L e il D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L. Si vedano inoltre: il D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L, *Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali*, il D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, *Approvazione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige* e il D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, *Modifiche al D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*.

³ Sostituisce l'articolo 2 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, recepito dall'articolo 2 del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L.

concernenti la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni.

111. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 110 l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e può partecipare alle sedute dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre sedute dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente o dai regolamenti interni, alle riunioni della giunta comunale. All'organo di revisione sono inoltre trasmesse, da parte del responsabile del servizio finanziario, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere contenenti impegni di spesa.

112. L'organo di revisione, con il consenso dell'amministrazione, può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità e con oneri a proprio carico, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui al comma 101.

113. *(omissis)*³⁶

Art. 18 (Nuove norme sull'ordinamento del personale dei comuni)

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono parte integrante del processo di riforma dei comuni, in coerenza

³⁶ Comma abrogato dall'art. 21, comma 1, lett. e) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1, entrata in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche il comma 4 dello stesso articolo.

12. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi di servizi pubblici, il regolamento organico può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

13. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni previste dalle leggi statali per l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette.

14. Le graduatorie dei concorsi pubblici o interni hanno validità triennale dalla data di approvazione ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti in organico, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione dei concorsi medesimi.

15. Possono accedere agli impieghi dei comuni, salvo eventuali requisiti di carattere tecnico riferiti alla natura dei posti, coloro i quali posseggono i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
 - b) idoneità fisica all'impiego;
 - c) attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
-

modifiche, limitatamente ai concorsi da espletarsi nei comuni del territorio della provincia di Bolzano.

16. La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti d'età, salvo deroghe dettate dai regolamenti organici connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

17. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

18. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

19. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

20. L'ammissione ai concorsi pubblici, a quelli interni ed alle pubbliche selezioni è subordinata al possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali previsti per l'accesso ai profili professionali di riferimento, così come indicati nei regolamenti organici.

21. Il bando di concorso o l'avviso per la formazione di graduatoria pubblica per l'assunzione di personale deve indicare:

- a) il numero dei posti messi a concorso o a selezione;
- b) i documenti prescritti;
- c) i termini di presentazione della domanda di ammissione;
- d) il programma delle prove d'esame e il contenuto dell'eventuale prova pratica; nel caso di graduatoria pubblica, il contenuto della prova selettiva;
- e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

22. I comuni, i loro consorzi e le aziende da essi dipendenti sono tenuti a pubblicare, almeno per estratto, nel Bollettino

116. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione incaricato di compiti dirigenziali o direttivi presso altra amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto, salvo i casi in cui per l'assunzione di determinati incarichi dirigenziali leggi speciali prevedano l'obbligo per gli enti pubblici di concedere l'aspettativa.⁸¹

117. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico, o dalla data in cui la vacanza si verifica la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

118. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il sindaco può nominare un direttore generale che sovrintenda alla gestione dell'ente. Egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza secondo le direttive impartite dal sindaco. Il sindaco conferisce al direttore generale, oltre alle competenze proprie dei dirigenti di cui al comma 98, le funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di direzione dei dirigenti, degli uffici e dei servizi che risultano necessarie per

⁸¹ Comma modificato dall'art. 8, comma 1 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria) e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. hh) della l.r. 25 maggio 2012, n. 2.

Disciplina applicabile a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo all'entrata in vigore della l.r. 25 maggio 2012, n. 2 come previsto dall'art. 20 della legge stessa. Fino al rinnovo continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 18 comma 116 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l.r. 25 maggio 2012, n. 2.

REGIONALGESETZ VOM 23. OKTOBER 1998, NR. 10

**Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1
„Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol“¹**

Art. 1 Änderung zum Art. 2 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (...)²

Art. 2 Sonderbestimmungen für die Gemeinden der Provinz Bozen (...)³

Art. 3 Verfügungen betreffend die Tätigkeit des Gemeinderates (...)⁴

¹ Im ABl. vom 27. Oktober 1998, Nr. 45, Beibl. Nr. 2.

² Durch diesen Artikel wurde der Art. 2 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 ersetzt.

³ Für den Wortlaut vgl. die Anmerkung zur Überschrift des IX. Kapitels (Art. 39 ff.) des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1.

⁴ Durch diesen Artikel wurden im Art. 7 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 der Abs. 3-ter, eingeführt durch den Art. 60 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3, und im Art. 58 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 die Z. 2 ersetzt. Durch diesen Artikel wurde außerdem im Art. 58 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 nach der Z. 1-bis die Z. 1-ter hinzugefügt, die durch den Art. 76 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 eingeführt worden war.

hervorgeht, dass die Mittel zur Deckung der in den Beschlüssen vorgesehenen Ausgabenverpflichtungen nicht vorhanden sind.

(112) Die Rechnungsprüfer können im Einvernehmen mit der Verwaltung in eigener Verantwortung einen oder mehrere Rechtsträger, die die Voraussetzungen laut Abs. 101 erfüllen, damit beauftragen, bei der Bewältigung ihrer Aufgaben zusammenzuarbeiten, wobei die diesbezüglichen Ausgaben zu ihren Lasten gehen.

(113) (...)²⁷

Art. 18 Neue Bestimmungen über die Ordnung des Personals der Gemeinden (1) Die in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen werden im Rahmen der Reform der Gemeinden gemäß den im Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 und im Gesetz vom 23. Oktober 1992, Nr. 421 enthaltenen Grundsätzen erlassen, und zwar zu nachstehenden Zwecken:

- a) zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltungen der Gemeinden;
- b) zum Aufbau einer den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, der Zügigkeit, der Transparenz und der Bürgernähe entsprechenden Verwaltungstätigkeit, die auch durch die Neugestaltung der Beziehungen zwischen den Politikern und den Führungskräften der Verwaltung zu organisieren ist;
- c) zur graduellen Übernahme der in der freien Wirtschaft geltenden Regelung des Arbeitsverhältnisses in die

²⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 21 Abs. 1 Buchst. e) des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 aufgehoben.

besondere Berufsprofile oder -bilder abgehalten, welche durch eine ausschließlich innerhalb der Körperschaft erworbene Berufsbefähigung gekennzeichnet sind.

(11) Das Personal mit Teilzeitbeschäftigung wird nach den Verfahren und Modalitäten laut Abs. 9 in den Dienst aufgenommen.

(12) Zum Zwecke der Beibehaltung angemessener quantitativer und qualitativer Leistungen der öffentlichen Dienste kann die Personalordnung wegen zeitweiliger oder saisonbedingter Erfordernisse besondere Auswahlverfahren für die Aufnahme von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis gemäß den Kriterien der Zügigkeit und der Transparenz vorsehen, wobei jedwede Form der Diskriminierung auszuschließen ist. Dies gilt für die Gemeinden, in denen saisonbedingte Schwankungen in der Bevölkerungszahl festzustellen sind, und zwar in Bezug auf die Touristenströme oder auf besondere Veranstaltungen, die periodisch stattfinden. Die befristeten Dienstverhältnisse dürfen, bei sonstigem Verfall, nicht in unbefristete Dienstverhältnisse umgewandelt werden.

(13) Die in den Staatsgesetzen betreffend die Aufnahme in den Dienst der Angehörigen der geschützten Kategorien enthaltenen Bestimmungen bleiben unberührt.

(14) Die Rangordnungen der öffentlichen bzw. der internen Wettbewerbe gelten für den Zeitraum von drei Jahren ab deren Genehmigung zur Besetzung der in diesem Zeitraum eventuell frei werdenden Planstellen, wobei die nach der Anberaumung dieser Wettbewerbe geschaffenen bzw. umgewandelten Stellen nicht berücksichtigt werden.

(15) Zur Aufnahme in den Dienst bei den Gemeinden können diejenigen zugelassen werden, die die nachstehenden

allgemeinen Voraussetzungen erfüllen, vorbehaltlich fachspezifischer, mit der Art der durchzuführenden Tätigkeit zusammenhängender Voraussetzungen:

- a) italienische Staatsbürgerschaft. Dies gilt nicht für die Angehörigen der Europäischen Union, unbeschadet der im Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 7. Februar 1994, Nr. 174 vorgesehenen Ausnahmen;
- b) Arbeitstauglichkeit;
- c) nur für Wettbewerbe, die in den im Gebiet der Provinz Bozen liegenden Gemeinden durchzuführen sind: Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache, ausgestellt im Sinne des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 mit seinen späteren Änderungen.

(16) Für die Teilnahme an den Wettbewerben ist keine Altersgrenze vorgesehen, es sei denn, die Personalordnung sieht Ausnahmen vor, die mit besonderen Dienstleistungen bzw. Erfordernissen der Verwaltung zusammenhängen.

(17) Diejenigen, die vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossen sind, sowie diejenigen, die aus dem Dienst bei einer öffentlichen Verwaltung entlassen wurden, können nicht in den Dienst aufgenommen werden.

(18) Die vorgeschriebenen Voraussetzungen müssen bei Ablauf der in der Ausschreibung festgelegten Frist zur Einreichung der Gesuche um Zulassung zum Wettbewerb vorhanden sein.

(19) Für die Einreichung der Gesuche muss eine Frist von mindestens dreißig Tagen ab dem Datum der Veröffentlichung der Wettbewerbsausschreibung im Amtsblatt der Region festgelegt werden.

Dezimalziffer kleiner als 5 ist; er wird auf die nächst höhere ganze Zahl aufgerundet, wenn sie gleich oder höher als 5 ist.⁷⁰

(115) In der Verordnung kann vorgesehen werden, dass zu bestimmten Zwecken und mit befristeter Vereinbarung verwaltungsfremde hochspezialisierte Sachverständige mit der Gemeinde zusammenarbeiten. Überdies kann vorgesehen werden, dass Ämter errichtet werden, die dem Bürgermeister, dem Gemeindeausschuss oder den Gemeindeausschussmitgliedern zur Ausübung der ihnen in der Rechtsordnung zugewiesenen Ausrichtungs- und Überprüfungsbefugnisse zur Verfügung stehen. In diesen Ämtern sind Bedienstete der Körperschaft oder Mitarbeiter mit befristetem Arbeitsverhältnis tätig. Auf die mit befristetem Arbeitsverhältnis eingestellten Mitarbeiter werden die Landestarifverträge angewandt.⁷¹

(116) Das Dienstverhältnis des Bediensteten einer öffentlichen Verwaltung, der bei einer anderen Verwaltung mit

⁷⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. ff) des Regionalgesetzes vom 25. Mai 2012, Nr. 2 ersetzt.

Die neue Regelung findet im Sinne des Art. 20 des Regionalgesetzes vom 25. Mai 2012, Nr. 2 ab der ersten Erneuerung der Gemeindeorgane nach Inkrafttreten des genannten Regionalgesetzes Anwendung. Bis zur Erneuerung der Gemeindeorgane werden die im Art. 18 Abs. 114 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 enthaltenen Bestimmungen in dem vor Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 25. Mai 2012, Nr. 2 geltenden Wortlaut weiterhin angewandt. Siehe den Art. 10 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 5 betreffend die authentische Auslegung des Art. 18 Abs. 114 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 in dem vor Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 25. Mai 2012, Nr. 2 geltenden Wortlaut.

⁷¹ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. gg) des Regionalgesetzes vom 25. Mai 2012, Nr. 2 geändert.

Führungs- oder Direktionsaufgaben betraut ist, wird von Rechts wegen ab dem Tag der Laufzeit des Vertrages aufgelöst, mit Ausnahme der Fälle, in denen Sondergesetze die öffentlichen Körperschaften verpflichten, für die Übernahme bestimmter Führungsaufträge den Wartestand zu gewähren.⁷²

(117) Sofern eine Stelle im Stellenplan frei ist oder frei werden sollte, verfügt die Herkunftsverwaltung ab dem entsprechenden Datum die Wiederaufnahme des Bediensteten, falls dieser innerhalb von 30 Tagen nach Beendigung des befristeten Arbeitsverhältnisses oder ab dem Tag, an dem die Stelle im Stellenplan frei wird, einen entsprechenden Antrag stellt.

(118) In den Gemeinden mit über 30.000 Einwohnern kann der Bürgermeister einen Generaldirektor ernennen, der die Aufsicht über die Verwaltung der Körperschaft führt. Er sorgt dafür, dass die Anweisungen der Leitungsorgane der Körperschaft befolgt und deren Zielsetzungen erreicht werden und dass die Tätigkeit der Körperschaft nach den vom Bürgermeister festgelegten Richtlinien durchgeführt wird, so dass deren Leistungsfähigkeit gesteigert wird. Der Bürgermeister

⁷² Der Absatz wurde zuerst durch den Art. 8 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Finanzgesetz) und später durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. hh) des Regionalgesetzes vom 25. Mai 2012, Nr. 2 geändert.

Die neue Regelung findet im Sinne des Art. 20 des Regionalgesetzes vom 25. Mai 2012, Nr. 2 ab der ersten Erneuerung der Gemeindeorgane nach Inkrafttreten des genannten Regionalgesetzes Anwendung. Bis zur Erneuerung der Gemeindeorgane werden die im Art. 18 Abs. 114 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 enthaltenen Bestimmungen in dem vor Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 25. Mai 2012, Nr. 2 geltenden Wortlaut weiterhin angewandt.

LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2012, N. 2

**Modifiche all'ordinamento del personale
delle amministrazioni comunali¹**

**CAPO I
PRINCIPI DI VALORIZZAZIONE DELLA
TRASPARENZA, DEL MERITO E DELLA
PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO LOCALE**

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10)

1. All'articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *(omissis)*²
- b) *(omissis)*³
- c) *(omissis)*⁴
- d) *(omissis)*⁵
- e) *(omissis)*⁶
- f) *(omissis)*⁷

¹ In B.U. 5 giugno 2012 n. 23, supplemento n. 2.

² Sostituisce il comma 2 dell'art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

³ Sostituisce il comma 4 dell'art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

⁴ Aggiunge il comma 6-*bis* dopo il comma 6 dell'art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

⁵ Modifica la lettera c) del comma 9 dell'art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

⁶ Aggiunge la lettera d-*bis* dopo la lettera d) del comma 9 dell'art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

n. 604 anche per la quota del 10 per cento destinata alla rispettiva Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 1.

CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 (Adeguamento dei regolamenti e degli atti comunali)

1. Ove nelle disposizioni precedenti non sia già stabilito un termine diverso, i comuni adeguano i propri regolamenti e atti alle disposizioni recate dalla presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.

Art. 20 (Norma transitoria)

1. La nuova disciplina recata dall'articolo 1, comma 1, lettere ff) e hh) si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino al rinnovo continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 18 commi 114 e 116 della legge regionale n. 10 del 1998 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21 (Norma interpretativa dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4)

REGIONALGESETZ VOM 25. MAI 2012, NR. 2

Änderungen zur Personalordnung der
Gemeindeverwaltungen¹

I. KAPITEL
GRUNDSÄTZE FÜR DIE FÖRDERUNG DER
TRANSPARENZ, DES LEISTUNGSPRINZIPS UND DER
PRODUKTIVITÄT IM ÖRTLICHEN ÖFFENTLICHEN
DIENST

Art. 1 Änderungen zum Regionalgesetz vom 23. Oktober
1998, Nr. 10

(1) Im Art. 18 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998,
Nr. 10 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) (...) ²
- b) (...) ³
- c) (...) ⁴
- d) (...) ⁵

¹ Im ABl. vom 5. Juni 2012, Nr. 23, Beibl. Nr. 2.

² Ersetzt den Art. 18 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998,
Nr. 10.

³ Ersetzt den Art. 18 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998,
Nr. 10.

⁴ Fügt im Art. 18 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 nach
dem Abs. 6 den Abs. 6-*bis* ein.

Bestimmungen innerhalb eines Jahres nach dessen Inkrafttreten anzupassen.

Art. 20 Übergangsbestimmung

(1) Die neue Regelung laut Art. 1 Abs. 1 Buchst. ff) und hh) findet ab der ersten Erneuerung der Gemeindeorgane nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwendung. Bis zur Erneuerung werden die Bestimmungen laut Art. 18 Abs. 114 und 116 des Regionalgesetzes Nr. 10/1998 in dem vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Wortlaut angewandt.

Art. 21 Bestimmung zur Auslegung des Art. 36 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4

(1) Die Rückerstattung der Anwalts-, Gutachter- und Gerichtskosten ist in den Fällen laut Art. 36 Abs. 1 und 2 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 in dem Sinn zu verstehen, dass die Rückerstattung der Anwalts-, Gutachter- und Gerichtskosten auch dann zuerkannt wird, wenn diese Kosten aufgerechnet oder in einem geringeren als dem geschuldeten Ausmaß festgelegt werden.

Art. 22 Aufhebung von Bestimmungen

(1) Nachstehende Bestimmungen werden aufgehoben:

- a) Art. 3 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 27. Februar 1997, Nr. 2, beschränkt auf die Worte „und das 45. Lebensjahr nicht überschritten“ und die Worte „ , und



LEGGE REGIONALE 13 MARZO 2009, N. 1

**Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione
dei comuni che hanno costituito l'Unione dei comuni della
Valle di Ledro¹**

**CAPO I
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI LEDRO**

**Art. 1 (Fusione dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di
Ledro, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra)**

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2010 il Comune di Ledro mediante la fusione dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra, che hanno costituito l'Unione dei comuni della Valle di Ledro.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Ledro è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra.

Art. 2 (Capoluogo e sede del Comune)

1. La sede legale del Comune di Ledro è situata nell'abitato di Pieve di Ledro, che costituisce il capoluogo del Comune. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

¹ In B.U. 24 marzo 2009, n. 13 - Suppl. n. 1.

surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

Art. 10 (Disposizione transitoria in materia di municipi)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), la prima elezione dei componenti del comitato avviene entro il termine stabilito dallo statuto comunale del nuovo Comune di Ledro.

Art. 11 (Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica)

1. Fino alla determinazione con regolamento regionale dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza si applicano le seguenti disposizioni:

- a) ai prosindaci dei municipi spetta un sesto delle indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2006, n. 10/L per i sindaci dei Comuni d'origine;
 - b) ai consultori dei municipi spetta, per l'effettiva partecipazione a ogni seduta del comitato di gestione, la metà dei gettoni di presenza rispettivamente previsti dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2006, n. 10/L per i consiglieri dei Comuni d'origine;
 - c) al sindaco e agli assessori del nuovo Comune di Ledro spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione
-
-

16 giugno 2006 n. 10/L per i sindaci e per gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 6, livello intermedio.

2. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificata da ultimo dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, è abrogato.

Art. 12 (Gestione provvisoria)

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Ledro, è consentita la gestione provvisoria secondo la disciplina prevista dall'articolo 17, comma 15, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato dall'Unione dei comuni della Valle di Ledro.

Art. 13 (Disposizione transitoria per il Comune di Tiarno di Sopra)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 58, comma 4, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, l'elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Tiarno di Sopra non si effettua nell'anno 2009. Fino al 31 dicembre 2009 continuano a operare gli organi rimasti transitoriamente in carica ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3.

Art. 14 (Norma finanziaria)

1. Alla copertura della spesa annua presunta di euro 1,5 milioni derivante dall'attuazione, a decorrere dall'esercizio finanziario

REGIONALGESETZ VOM 13. MÄRZ 2009, NR. 1

**Errichtung der neuen Gemeinde Ledro durch den
Zusammenschluss der Gemeinden, die den
Gemeindenverbund „Unione dei comuni della Valle di
Ledro“ gebildet haben¹**

**I. KAPITEL
ERRICHTUNG DER GEMEINDE LEDRO**

Art. 1 Zusammenschluss der Gemeinden Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto und Tiarno di Sopra (1) Im Sinne des Art. 8 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 wird ab 1. Jänner 2010 die Gemeinde Ledro durch den Zusammenschluss der Gemeinden Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto und Tiarno di Sopra errichtet, die den Gemeindenverbund „Unione dei comuni della Valle di Ledro“ gebildet haben.

(2) Die Gebietsabgrenzung der Gemeinde Ledro umfasst die Gebietsabgrenzungen der Gemeinden Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto und Tiarno di Sopra.

Art. 2 Hauptort und Sitz der Gemeinde (1) Der Rechtssitz der Gemeinde Ledro befindet sich in Pieve di Ledro, das der Gemeindehauptort ist. In der Gemeindegatzung kann vorgesehen werden, dass die Sitzungen der Kollegialorgane auch außerhalb

¹ Im ABl. vom 24. März 2009, Nr. 13, Beibl. Nr. 1.

Art. 11 Übergangsbestimmungen auf dem Sachgebiet der Amtsentschädigungen (1) Bis das Ausmaß der Amtsentschädigung und der Sitzungsgelder mit regionaler Verordnung festgesetzt werden, gelten die nachstehenden Bestimmungen:

- a) den Ortsvorstehern der Fraktionen steht ein Sechstel der Entschädigungen zu, die in der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 16. Juni 2006, Nr. 10/L erlassenen regionalen Verordnung für die Bürgermeister der Ursprungsgemeinden vorgesehen sind;
- b) den Mitgliedern der Verwaltungsausschüsse der Fraktionen steht für die effektive Teilnahme an einer jeden Sitzung des Verwaltungsausschusses die Hälfte der Sitzungsgelder zu, die in der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 16. Juni 2006, Nr. 10/L erlassenen regionalen Verordnung für die Gemeinderäte der Ursprungsgemeinden vorgesehen sind;
- c) dem Bürgermeister und den Gemeindereferenten der neuen Gemeinde Ledro stehen die Entschädigungen zu, die in der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 16. Juni 2006, Nr. 10/L erlassenen regionalen Verordnung für die Bürgermeister und die Gemeinderäte der Gemeinden der 6. Kategorie, mittlere Stufe, vorgesehen sind.

(2) Im Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, geändert durch das Regionalgesetz vom 22. Dezember 2004, Nr. 7, wird der Art. 25 Abs. 5 aufgehoben.

Art. 12 Provisorische Haushaltsgebarung (1) Bis zur Genehmigung des Haushaltsvoranschlages der neuen Gemeinde Ledro ist die provisorische Haushaltsgebarung gemäß der im

LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1976, N. 4

**Norme sull'indennità di carica in favore
degli amministratori comunali^{1 2}**

Art. 1 Indennità di carica³ 1. Al sindaco, al presidente del consiglio, ai componenti degli organi esecutivi del comune, delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è attribuita un'indennità mensile di carica fissata con le modalità indicate nel comma 3.⁴

2. I consiglieri comunali, delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal comma 3, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli. I presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli di importo pari a tre volte quello stabilito per i consiglieri comunali.⁵

¹ In B.U. 11 maggio 1976, n. 20.

² Si veda anche l'art. 12 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

³ Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 14 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁴ Comma modificato dall'art. 18, comma 1 lett. a) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

⁵ Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

3. La misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza è determinata nel rispetto dei seguenti criteri con regolamento della Giunta regionale adottato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d'intesa con le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo Consiglio dei Comuni, ove istituito, ovvero, in sua assenza, del Consorzio dei Comuni:

- a) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, del numero delle frazioni dei comuni, delle particolari funzioni assunte dagli enti, nonché del tempo necessario per l'espletamento del mandato e delle connesse responsabilità;
 - b) nella provincia di Trento, determinazione dell'indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:
 - 1) non inferiore al 5 per cento e non superiore al 9 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;
 - 2) non inferiore al 7 per cento e non superiore al 13 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;
 - 3) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 16 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla quarta;
 - 4) non inferiore all'11 per cento e non superiore al 22 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;
 - 5) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;
-

ENTI LOCALI

- 6) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;
 - 7) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 27 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;
 - 8) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 53 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti;
 - 9) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;
 - 10) non inferiore al 17 per cento e non superiore al 67 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- c) nella provincia di Bolzano, determinazione dell'indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:
- 1) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 15 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;
 - 2) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 23 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;
 - 3) non inferiore al 16 per cento e non superiore al 32 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;
 - 4) non inferiore al 17,5 per cento e non superiore al 35 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;
 - 5) non inferiore al 18 per cento e non superiore al 36 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;
 - 6) non inferiore al 19,5 per cento e non superiore al 39 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;
-
-

- 7) non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti;
 - 8) non inferiore al 35 per cento e non superiore al 70 per cento, per i comuni da 15.001 fino a 17.500 abitanti;
 - 9) non inferiore al 38 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti;
 - 10) non inferiore al 40 per cento e non superiore all'80 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;
 - 11) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- d) determinazione dell'indennità di carica del vicesindaco in rapporto all'indennità di carica del sindaco e in misura:
- 1) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento, per i comuni fino a 50.000 abitanti;
 - 2) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) determinazione dell'indennità di carica degli assessori in rapporto all'indennità di carica del sindaco e in misura:
- 1) non superiore al 30 per cento nei comuni fino a 2.000 abitanti;
 - 2) non superiore al 50 per cento nei comuni con più di 2.000 abitanti;
- f) determinazione delle indennità di carica per il sindaco, il vicesindaco e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nella misura massima esclusivamente nell'ipotesi di incarico svolto a tempo pieno;
-
-

- g) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti e dei componenti degli organi esecutivi delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti;
 - h) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per i rispettivi assessori comunali;⁶
 - i) determinazione del gettone di presenza in misura non inferiore a quanto stabilito per i comuni di classe demografica immediatamente superiore dal decreto ministeriale di cui al comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la misura del gettone di presenza non può essere inferiore a quella prevista dal medesimo decreto per i comuni della classe demografica più elevata;
 - j) *(omissis)*⁷
- 3-bis. È vietato il cumulo di indennità e il cumulo di indennità e gettoni di presenza comunque percepiti per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1.

⁶ Lettera sostituita dall'art. 18, comma 1, lett. c) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

⁷ Lettera soppressa dall'art. 18, comma 1, lett. d) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

Per tali cariche è consentito il cumulo dei soli gettoni di presenza.⁸

4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

4-bis. Gli enti indicati nel comma 1 possono determinare la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni previste per legge o regolamento in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli.⁹

5. *(omissis)*¹⁰

6. *(omissis)*¹¹

Art. 2 Gettoni di presenza¹² 1. Ai Consiglieri comunali che non godono dell'indennità mensile di carica è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale e per non più di una seduta al giorno, nella misura massima di lire 25.000.

⁸ Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. e) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

⁹ Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. f) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

¹⁰ Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. g) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

¹¹ Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. h) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

¹² Si riporta qui per completezza l'art. 28 del D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L (corrispondente all'originario articolo 2 della presente legge), in quanto direttamente novellato da una legge regionale (l.r. 4/1986, art. 2).

REGIONALGESETZ VOM 7. MAI 1976, NR. 4

**Bestimmungen über die Amtsentschädigung
für Gemeindeverwalter^{1 2}**

Art. 1 Amtsentschädigung³ (1) Dem Bürgermeister, dem Vorsitzenden des Gemeinderates und den Mitgliedern der ausführenden Organe der Gemeinde, der aufgrund der Zusammenarbeit unter Gemeinden zustande gekommenen Vereinigungen laut Kapitel IX des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen sowie der im Sinne des Art. 7 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 errichteten Körperschaften wird eine monatliche Amtsentschädigung zuerkannt, deren Ausmaß nach den im Abs. 3 angeführten Modalitäten festgelegt wird.⁴

(2) Den Mitgliedern der Gemeinderäte, der aufgrund der Zusammenarbeit unter Gemeinden zustande gekommenen Vereinigungen laut Kapitel IX des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen sowie der im Sinne des Art. 7 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 errichteten Körperschaften stehen Sitzungsgelder für die Teilnahme an den Versammlungen der Räte in dem laut Abs. 3 festgesetzten Ausmaß zu. Die Vorsitzenden der Gemeinderäte in den Gemeinden mit einer

¹ Im ABl. vom 11. Mai 1976, Nr. 20.

² Siehe auch den Art. 12 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1.

³ Der Artikel wurde durch den Art. 14 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 geändert.

Bevölkerung bis zu 10.000 Einwohnern erhalten ein Sitzungsgeld für die Teilnahme an den Sitzungen des Gemeinderates, das dem Dreifachen des Sitzungsgeldes der Gemeinderäte entspricht.⁵

(3) Das Ausmaß der Amtsentschädigung und des Sitzungsgeldes wird unter Berücksichtigung der nachstehenden Kriterien mit einer Verordnung festgelegt, die vom Regionalausschuss nach Anhören der zuständigen regionalen Gesetzgebungskommission im Einvernehmen mit den Landesregierungen der Provinzen Trient und Bozen, welche die Stellungnahme des jeweiligen Rates der Gemeinden, falls ein solcher errichtet wurde, oder – bei dessen Nichtbestehen – des jeweiligen Gemeindenverbandes einzuholen haben, bis spätestens 31. Dezember des Jahres vor den allgemeinen Wahlen erlassen werden muss:

- a) Staffelung der Entschädigung im Verhältnis zur Zahl der im Gebiet der Körperschaften ansässigen Einwohner, wobei die saisonbedingten Bevölkerungsschwankungen, die Zahl der Gemeindefraktionen und die besonderen, von den Körperschaften übernommenen Funktionen sowie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Zeit und die damit verbundene Verantwortung zu berücksichtigen sind;
- b) in der Provinz Trient, Festsetzung der Amtsentschädigung für die Bürgermeister im Verhältnis zur Bruttobesoldung der Abgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol und zwar im Ausmaß von:
 - 1) nicht weniger als 5 Prozent und nicht mehr als 9 Prozent in den Gemeinden bis 500 Einwohnern;

⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 geändert.

ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN

- 2) nicht weniger als 7 Prozent und nicht mehr als 13 Prozent in den Gemeinden von 501 bis 2.000 Einwohnern;
 - 3) nicht weniger als 9 Prozent und nicht mehr als 16 Prozent in den Gemeinden von 501 bis 2.000 Einwohnern, wenn der Sekretariatssitz über der vierten Klasse liegt;
 - 4) nicht weniger als 11 Prozent und nicht mehr als 22 Prozent in den Gemeinden von 2.001 bis 3.000 Einwohnern;
 - 5) nicht weniger als 12 Prozent und nicht mehr als 25 Prozent in den Gemeinden von 2.001 bis 3.000 Einwohnern, wenn der Sekretariatssitz über der dritten Klasse liegt;
 - 6) nicht weniger als 12 Prozent und nicht mehr als 25 Prozent in den Gemeinden von 3.001 bis 10.000 Einwohnern;
 - 7) nicht weniger als 13 Prozent und nicht mehr als 27 Prozent in den Gemeinden von 3.001 bis 10.000 Einwohnern wenn der Sekretariatssitz über der dritten Klasse liegt;
 - 8) nicht weniger als 13 Prozent und nicht mehr als 53 Prozent in den Gemeinden von 10.001 bis 30.000 Einwohnern;
 - 9) nicht weniger als 15 Prozent und nicht mehr als 60 Prozent in den Gemeinden von 30.001 bis 50.000 Einwohnern;
 - 10) nicht weniger als 17 Prozent und nicht mehr als 67 Prozent in den Gemeinden mit einer Bevölkerung mit mehr als 50.000 Einwohnern;
-
-

- c) in der Provinz Bozen, Festsetzung der Amtsentschädigung für die Bürgermeister im Verhältnis zur Bruttobesoldung der Abgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol, und zwar im Ausmaß von:
- 1) nicht weniger als 9 Prozent und nicht mehr als 15 Prozent in den Gemeinden bis 500 Einwohnern;
 - 2) nicht weniger als 12 Prozent und nicht mehr als 23 Prozent in den Gemeinden von 501 bis 2.000 Einwohnern;
 - 3) nicht weniger als 16 Prozent und nicht mehr als 32 Prozent in den Gemeinden von 2.001 bis 3.000 Einwohnern;
 - 4) nicht weniger als 17,5 Prozent und nicht mehr als 35 Prozent in den Gemeinden von 2.001 bis 3.000 Einwohnern, wenn der Sekretariatssitz über der dritten Klasse liegt;
 - 5) nicht weniger als 18 Prozent und nicht mehr als 36 Prozent in den Gemeinden von 3.001 bis 10.000 Einwohnern;
 - 6) nicht weniger als 19,5 Prozent und nicht mehr als 39 Prozent in den Gemeinden von 3.001 bis 10.000 Einwohnern, wenn der Sekretariatssitz über der dritten Klasse liegt;
 - 7) nicht weniger als 30 Prozent und nicht mehr als 60 Prozent in den Gemeinden von 10.001 bis 15.000 Einwohnern;
 - 8) nicht weniger als 35 Prozent und nicht mehr als 70 Prozent in den Gemeinden von 15.001 bis 17.500 Einwohnern;
 - 9) nicht weniger als 38 Prozent und nicht mehr als 75 Prozent in den Gemeinden von 17.501 bis 30.000 Einwohnern;
-

ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN

- 10) nicht weniger als 40 Prozent und nicht mehr als 80 Prozent in den Gemeinden von 30.001 bis 50.000 Einwohnern;
 - 11) nicht weniger als 50 Prozent und nicht mehr als 100 Prozent in den Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern;
 - d) Festsetzung der dem Vizebürgermeister zustehenden Amtsentschädigung im Verhältnis zur Amtsentschädigung des Bürgermeisters im nachstehenden Ausmaß:
 - 1) nicht weniger als 20 Prozent und nicht mehr als 50 Prozent in den Gemeinden bis 50.000 Einwohnern;
 - 2) nicht weniger als 50 Prozent und nicht mehr als 75 Prozent in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von über 50.000 Einwohnern;
 - e) Festsetzung der den Assessoren zustehenden Amtsentschädigung im Verhältnis zur Amtsentschädigung des Bürgermeisters im nachstehenden Ausmaß:
 - 1) nicht mehr als 30 Prozent in den Gemeinden bis 2.000 Einwohnern;
 - 2) nicht mehr als 50 Prozent in den Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern;
 - f) Festsetzung der dem Bürgermeister, den Vizebürgermeistern und den Assessoren zustehenden Amtsentschädigungen in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von über 10.000 Einwohnern im Höchstausmaß und zwar nur dann, wenn die mit dem Amt zusammenhängenden Aufgaben als Vollzeitbeschäftigung ausgeübt werden;
 - g) den Präsidenten und den Mitgliedern der ausführenden Organe von aufgrund der Zusammenarbeit unter Gemeinden zustande gekommenen Vereinigungen laut Kapitel IX des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen
-
-

späteren Änderungen werden Amtsentschädigungen in dem Ausmaß zuerkannt, das für die Gemeinde mit der höchsten Einwohnerzahl innerhalb des Gemeindenverbundes vorgesehen ist;

- h) die Amtsentschädigung für die Vorsitzenden der Gemeinderäte in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 10.000 Einwohnern darf 50 Prozent der für die jeweiligen Gemeindereferenten vorgesehenen Entschädigung nicht überschreiten;⁶
- i) das Sitzungsgeld darf nicht weniger als die Summe betragen, die durch Ministerialdekret im Sinne des Art. 82 Abs. 8 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267 für die Gemeinden, die aufgrund ihrer Bevölkerungszahl der nächsthöheren Klasse angehören, festgelegt wird; in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 30.000 Einwohnern darf das Ausmaß des Sitzungsgeldes nicht weniger als die Summe betragen, die durch genanntes Dekret für die Gemeinden, die aufgrund ihrer Bevölkerungszahl der höchsten Klasse angehören, festgelegt wird;
- j) (...) ⁷
(3-bis) Die Häufung von Entschädigungen sowie die Häufung von wie auch immer bezogenen Entschädigungen und Sitzungsgeldern für Ämter, die in den Körperschaften laut Abs.

⁶ Der Buchstabe wurde durch den Art. 18 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 ersetzt.

⁷ Der Buchstabe wurde durch den Art. 18 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 gestrichen.

ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN

1 gleichzeitig bekleidet werden, ist untersagt. Für diese Ämter ist nur die Häufung der Sitzungsgelder erlaubt.⁸

(4) Den Verwaltern, denen eine Amtsentschädigung zuerkannt wird, gebührt kein Sitzungsgeld für die Teilnahme an den Versammlungen der Kollegialorgane der Körperschaft.

(4-bis) Die Körperschaften laut Abs. 1 können die Auszahlung eines Sitzungsgeldes für die Teilnahme an den Ratskommissionen und an den mit Gesetz oder Verordnung vorgesehenen Kommissionen im Ausmaß von höchstens 50 Prozent des den Mitgliedern der jeweiligen Räte zustehenden Sitzungsgelds festsetzen.⁹

(5) (...)¹⁰

(6) (...)¹¹

Art. 2 Anwesenheitsentschädigungen¹² (1) Den Gemeinderatsmitgliedern, die keine monatliche Amtsentschädigung beziehen, ist für die wirkliche Teilnahme an jeder Sitzung des Gemeinderates und nicht für mehr als eine

⁸ Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 1 Buchst. e) des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 eingefügt.

⁹ Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 1 Buchst. f) des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 eingefügt.

¹⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 1 Buchst. g) des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 aufgehoben.

¹¹ Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 1 Buchst. h) des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 aufgehoben.

¹² Vollständigkeitshalber wird hier der dem ursprünglichen Art. 2 dieses Regionalgesetzes entsprechende Art. 28 des Dekretes des Präsidenten des Regionalausschusses vom 19. Jänner 1984, Nr. 6/L wiedergegeben, der durch den Art. 2 des Regionalgesetzes vom 14. August 1986, Nr. 4 ausdrücklich novelliert wurde.

LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1950, N. 16

Sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni¹

Art. 1. - (1) Le domande relative alla costituzione di borgate o frazioni in Comuni autonomi, alla separazione di frazioni da un Comune per essere aggregate ad un altro Comune, al mutamento della denominazione o del capoluogo del Comune ed alle rettifiche o variazioni delle circoscrizioni comunali o frazionali, inoltrate alla Giunta regionale ed istruite a norma degli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni e degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del D.P.G.R. 30 aprile 1975, n. 5, devono venire sottoposte al voto delle popolazioni interessate espresso mediante referendum, salvo il disposto dell'articolo 2.²

(2) Le domande sono presentate alla Giunta provinciale che le trasmetterà entro il termine perentorio di sessanta giorni alla Giunta regionale, con un proprio motivato parere.³

¹ In B.U. 29 dicembre 1950, n. 54.

² Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 1978, n. 5.

³ Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 1978, n. 5.

ENTILocali

(4) Può egualmente prescindersi dal referendum quando ricorrendo i requisiti di cui al comma precedente, si tratti di proposta di cambiamento di denominazione del Comune o di una variazione della circoscrizione territoriale del Comune che interessi il territorio nel quale non si trovano insediamenti umani permanenti.

Art. 3. - (1) I Sindaci dei Comuni nei quali è stato ordinato il referendum ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi in tutti i Comuni e frazioni interessate, almeno 30 giorni prima della votazione.⁵

(2) Il manifesto deve contenere:

- 1) l'oggetto del referendum e la formula o le formule che vengono sottoposte a votazione;
- 2) la data e l'ora dell'inizio e della chiusura della votazione;
- 3) il luogo della votazione e la sede delle singole sezioni elettorali con la rispettiva circoscrizione territoriale.

Art. 4. - (1) La votazione ha luogo in tutto il Comune, rispettivamente in tutti i Comuni interessati, nel solo e medesimo giorno fissato nel manifesto che indice il referendum.

Art. 5⁶. - (1) Hanno diritto di partecipare alla votazione per referendum tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei Comuni interessati ed ivi residenti.

⁵ Comma così modificato dall'art. 1 della l.r. 17 febbraio 1966, n. 6.

⁶ Articolo così modificato dall'art. 2 della l.r. 17 febbraio 1966, n. 6.

ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN

REGIONALGESETZ VOM 7. NOVEMBER 1950, NR. 16

Ausübung des Referendums bei Errichtung neuer Gemeinden, Änderung der Gemeindeabgrenzungen, der Benennung oder des Hauptortes der Gemeinden¹

Art. 1 - (1) Die Gesuche bezüglich Errichtung von Fraktionen und Ortschaften als selbständige Gemeinden, Abtrennung von Fraktionen von einer Gemeinde und Angliederung derselben an eine andere, Änderung der Benennung oder des Hauptortes einer Gemeinde und Berichtigung oder Änderung der Gemeinde- oder Fraktionsabgrenzungen, die an den Regionalausschuß eingereicht und gemäß den Art. 6, 7, 8 und 9 des Regionalgesetzes Nr. 29 vom 21. Oktober 1963, und dessen späteren Änderungen sowie gemäß den Art. 8, 9, 10, 11, 12 und 14 der VO Präs. Reg. Nr. 5 vom 30. April 1975 überprüft wurden, müssen unbeschadet der Bestimmungen des Art. 2 den interessierten Bevölkerungen zur Abstimmung unterbreitet werden, welche durch Referendum erfolgt.²

(2) Die Gesuche werden an den Landesauschuß eingereicht, der sie innerhalb der endgültigen Frist von sechzig Tagen mit eigenem begründeten Gutachten, an den Regionalausschuß weiterleitet.³

¹ Im ABl. vom 29. Dezember 1950, Nr. 54.

² Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 1978, Nr. 5 so geändert.

³ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 1978, Nr. 5 so geändert.

ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN

(4) Wenn die im vorhergehenden Absatz aufgezeigten Voraussetzungen gegeben sind, kann ebenfalls vom Referendum bei einem Vorschlag auf Namensänderung der Gemeinde oder bei einer Änderung der Gebietsabgrenzung der Gemeinde, die ein Gebiet betrifft, in dem sich keine ständigen Wohnsiedlungen befinden, abgesehen werden.

Art. 3 - (1) Die Bürgermeister der Gemeinden, in welchen die Abhaltung des Referendums angeordnet wurde, geben dies den Wählern durch eine Kundmachung bekannt, die wenigstens 30 Tage vor der Abstimmung in allen interessierten Gemeinden und Fraktionen veröffentlicht werden muß.⁵

(2) In der Kundmachung muß angegeben sein:

1. der Gegenstand des Referendums und die Formel oder die Formeln, die zur Abstimmung gelangen;
2. Tag und Stunde des Beginnes und Abschlusses der Abstimmung;
3. Ort der Abstimmung und Sitz der einzelnen Wahlsektionen mit der bezüglichlichen Gebietsabgrenzung.

Art. 4 - (1) Die Abstimmung erfolgt in der ganzen Gemeinde bzw. in allen interessierten Gemeinden nur an dem in der Wahlkundmachung festgesetzten Tag.

Art. 5⁶ - (1) An der Abstimmung durch Referendum können alle italienischen Staatsbürger teilnehmen, die in den Wählerlisten der betroffenen Gemeinden eingetragen und dort ansässig sind.

⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 1 des Regionalgesetzes vom 17. Februar 1966, Nr. 6 so geändert.

⁶ Der Artikel wurde durch den Art. 2 des Regionalgesetzes vom 17. Februar 1966, Nr. 6 so geändert.



L. 19-3-1990 n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1990, n. 69.

L. 19 marzo 1990, n. 55 ⁽¹⁾.

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1990, n. 69.

Capo I - Modifiche delle L. 10 febbraio 1962, n. 57 , L. 31 maggio 1965, n. 575 , L. 26 luglio 1975, n. 354 e L. 13 settembre 1982, n. 646

1. 1. ... ⁽²⁾.

(2) Sostituisce l'art. 2-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575.

2. 1. ... ⁽³⁾.

2. ... ⁽⁴⁾.

(3) Sostituisce i commi terzo e quarto dell'art. 2-ter, L. 31 maggio 1965, n.

575.

(4) Aggiunge tre commi dopo il sesto all'*art. 2-ter, L. 31 maggio 1965, n. 575.*

3. 1. ... ⁽⁵⁾.

(5) Sostituisce l'*art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575.*

4. 1. ... ⁽⁶⁾.

2. ... ⁽⁷⁾.

3. ... ⁽⁸⁾.

4. ... ⁽⁹⁾.

5. ... ⁽¹⁰⁾.

(6) Ratifica il primo comma dell'*art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575.*

(7) Sostituisce il secondo comma dell'*art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575.*

(8) Sostituisce il quinto comma dell'*art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575.*

(9) Modifica il settimo comma dell'*art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575.*

(10) Sostituisce il nono comma dell'*art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575.*

5. 1. ... ⁽¹¹⁾.

2. ... ⁽¹²⁾.

(11) Modifica il primo comma dell'*art. 10-quater*, L. 31 maggio 1965, n. 575.

(12) Modifica il secondo comma dell'*art. 10-quater*, L. 31 maggio 1965, n. 575.

6. 1. ... ⁽¹³⁾.

(13) Sostituisce il primo comma dell'*art. 10-quinquies*, L. 31 maggio 1965, n. 575.

7. 1. ... ⁽¹⁴⁾.

(14) Aggiunge l'*art. 10-sexies* alla L. 31 maggio 1965, n. 575.

8. 1. ... ⁽¹⁵⁾.

(15) Modifica il primo comma dell'*art. 21*, L. 13 settembre 1982, n. 646.

9. 1. ... ⁽¹⁶⁾.

(16) Aggiunge l'*art. 23-bis alla L. 13 settembre 1982, n. 646.*

10. 1. ... ⁽¹⁷⁾.

2. ... ⁽¹⁸⁾.

3. ... ⁽¹⁹⁾.

4. ... ⁽²⁰⁾.

(17) Modifica il primo comma dell'*art. 25, L. 13 settembre 1982, n. 646.*

(18) Modifica il secondo comma dell'*art. 25, L. 13 settembre 1982, n. 646.*

(19) Modifica il quarto comma dell'*art. 25, L. 13 settembre 1982, n. 646.*

(20) Aggiunge un comma dopo il quarto all'*art. 25, L. 13 settembre 1982, n. 646.*

(commento di giurisprudenza)

11. 1. ... ⁽²¹⁾.

(21) Sostituisce il primo comma dell'*art. 30, L. 13 settembre 1982, n. 646.*

12. 1. ... ⁽²²⁾.

2. ... ⁽²³⁾.

(22) Modifica il n. 2-*bis* dell'*art. 13, L. 10 febbraio 1962, n. 57.*

(23) Modifica il n. 2-*bis*, dell'*art. 21, primo comma, L. 10 febbraio 1962, n. 57.*

13. 1. ... ⁽²⁴⁾.

(24) Inserisce un comma, dopo il primo, all'*art. 30-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354.*

Capo II - Ambito di applicazione delle L. 31 maggio 1965, n. 575 , e L. 13 settembre 1982, n. 646 . Effetti della riabilitazione e disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività delle regioni e degli enti locali e in materia di pubblici appalti

(commento di giurisprudenza)

14. [1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della *legge 31 maggio 1965, n. 575* , concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-*sexies* della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'*articolo 75, L. 22 dicembre 1975, n. 685* , ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'*articolo 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423*, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-*bis* o 648-*ter* del codice penale, ovvero quella di contrabbando ⁽²⁵⁾.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'*art. 15, L. 3 agosto 1988, n. 327*, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'*articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575*] ⁽²⁶⁾.

(25) Comma così modificato prima dall'*art. 11, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419*, poi dall'*art. 9, L. 7 marzo 1996, n. 108* ed infine dall'*art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228*. Vedi, anche, l'*art. 16 della citata legge n. 228 del 2003*.

(26) Articolo abrogato dall'*art. 11-ter, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(commento di giurisprudenza)

15. 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'*articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'*articolo 416-bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74* del testo unico approvato con *D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73* del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati ^{(27) (28) (29) (30)},

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di

persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale ^{(31) (32)};

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b) ^{(33) (34)};

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo ^{(35) (36) (37)};

e) [coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio ^{(38) (39)}];

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646* ^{(40) (41) (42)}.

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ⁽⁴³⁾.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo ⁽⁴⁴⁾.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali ⁽⁴⁵⁾.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse ⁽⁴⁶⁾.

4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale ⁽⁴⁷⁾; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due

anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto ^{(48) (49) (50)}.

4-*ter*. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-*bis* sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale ^{(51) (52) (53)}.

4-*quater*. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-*bis*, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina ^{(54) (55)}.

4-*quinqües*. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione ⁽⁵⁶⁾.

4-*sexies*. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327⁽⁵⁷⁾ ⁽⁵⁸⁾.

4-*septies*. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1⁽⁵⁹⁾ ⁽⁶⁰⁾ ⁽⁶¹⁾.

4-*octies*. Al personale dipendente di cui al comma 4-*septies* si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*⁽⁶²⁾ ⁽⁶³⁾.

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi⁽⁶⁴⁾.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa⁽⁶⁵⁾ ⁽⁶⁶⁾.

(27) Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1,

lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; c) in applicazione dell'*art. 27 della legge n. 87 del 1953*, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.

(28) La Corte costituzionale, con sentenza 17-30 ottobre 1996, n. 364 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera a), come modificato dall'*art. 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(29) Lettera così modificata dall'*art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475*.

(30) La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-bis lettera a) e 4-ter ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 59, comma 1 lettera a), e comma 4, del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(31) Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'*art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16*, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'*art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; c) in applicazione dell'*art. 27 della legge n. 87 del 1953*, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.

(32) Lettera così modificata dall'*art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475*.

(33) Lettera così sostituita dall'*art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475*.

(34) La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 maggio 2001, n. 132 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c) come

modificato, da ultimo, dall'*art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475*, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 51, primo comma, della Cost.

(35) Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: *a)* l'illegittimità costituzionale dell'*art. 15, comma 1, lettera e)*, come modificato dall'*art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16*, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera *a)*, è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; *b)* in applicazione dell'*art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità costituzionale del citato *art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d)*, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; *c)* in applicazione dell'*art. 27 della legge n. 87 del 1953*, l'illegittimità costituzionale del citato *art. 15, comma 1, lettera f)*, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.

(36) La Corte costituzionale, con ordinanza 2-6 maggio 1996, n. 142 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 15, comma 1, lettera e)*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, in quanto la norma denunciata è stata espunta in radice dall'ordinamento a seguito della dichiarazione di illegittimità effettuato con sentenza n. 141 del 1996.

(37) Lettera così modificata dall'*art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475*.

(38) Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: *a)* l'illegittimità costituzionale dell'*art. 15, comma 1, lettera e)*, come modificato dall'*art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16*, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera *a)*, è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; *b)* in applicazione dell'*art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità costituzionale del citato *art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d)*, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; *c)* in applicazione dell'*art. 27 della legge n. 87 del 1953*, l'illegittimità costituzionale del citato *art. 15, comma 1, lettera f)*, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia

carattere definitivo.

(39) Lettera abrogata dall'*art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475*.

(40) Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: *a)* l'illegittimità costituzionale dell'*art. 15, comma 1, lettera e)*, come modificato dall'*art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16*, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera *a)*, è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; *b)* in applicazione dell'*art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità costituzionale del citato *art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d)*, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; *c)* in applicazione dell'*art. 27 della legge n. 87 del 1953*, l'illegittimità costituzionale del citato *art. 15, comma 1, lettera f)*, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.

(41) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'*art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto *art. 1* è stato abrogato dall'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. Vedi, ora, l'*art. 58* dello stesso decreto.

(42) Lettera così modificata dall'*art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475*.

(43) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475*. Vedi anche il comma 3 dello stesso *art. 1*. Vedi, ora, l'*art. 58* dello stesso decreto.

(44) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'*art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto *art. 1* è stato abrogato dall'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. Vedi, ora, l'*art. 58* dello stesso decreto.

(45) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'*art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto *art. 1* è stato abrogato dall'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. Vedi, ora, l'*art. 58* dello stesso decreto.

(46) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'*art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto *art. 1* è stato abrogato dall'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. Vedi, ora, l'*art. 58* dello stesso decreto.

(47) La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-*bis* lettera a) e 4-*ter* ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 59, comma 1 lettera a), e comma 4, del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(48) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinqües*, 4-*sexies*, 4-*septies* e 4-*octies* così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(49) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13) e dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(50) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 104 (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), e del comma 4-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

(51) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinqües*, 4-*sexies*, 4-*septies* e 4-*octies* così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(52) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(53) La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-*bis* lettera a) e 4-*ter* ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 59, comma 1 lettera a), e comma 4, del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(54) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinqües*, 4-*sexies*, 4-*septies* e 4-*octies* così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(55) Comma da ultimo così modificato dall'art. 4, L. 12 gennaio 1994, n. 30

(Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(56) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(57) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(58) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(59) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 94 dello stesso decreto.

(60) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 94 dello stesso decreto.

(61) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-30 luglio 1997, n. 304 (Gazz. Uff. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 97 e 98 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 206 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 35, 36 e 97, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 278 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 27, 35 e 97 della Costituzione.

(62) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-

sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'*art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.

(63) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197 (Gazz. Uff. 5 maggio 1993, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'*art. 15, comma 4-octies*, introdotto dall'*art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16*, nella parte in cui, mediante rinvio al comma *4-quinquies*, prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'*art. 9, L. 7 febbraio 1990, n. 19*.

(64) Vedi, ora, l'*art. 59, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.

(65) Vedi, ora, l'*art. 59, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.

(66) Articolo abrogato, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti sugli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e i consiglieri regionali, dall'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267* e, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni, dall'*art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 235/2012*. Vedi, ora, l'*art. 94 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000* e gli *artt. 10 e 11 del citato D.Lgs. n. 235/2012*.

(commento di giurisprudenza)

15-bis. [1. Fuori dei casi previsti dall'*articolo 39 L. 8 giugno 1990, n. 142*, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'*articolo 15, comma 5*, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte ⁽⁶⁷⁾.

1-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria ⁽⁶⁸⁾.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati ⁽⁶⁹⁾. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3-bis. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 ⁽⁷⁰⁾.

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile ⁽⁷¹⁾.

4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa ⁽⁷²⁾, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'articolo 1, comma 1-*bis* ⁽⁷³⁾.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'*art. 39 della L. 8 giugno 1990, n. 142*.

6-bis. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della *legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'*articolo 4, commi 4 e 6, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 1989, n. 282*, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima *legge n. 575 del 1965*. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali ⁽⁷⁴⁾.

6-ter. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti

all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'*articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 1989, n. 144*, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati ⁽⁷⁵⁾.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-septies* si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 ⁽⁷⁶⁾.

6-quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso ⁽⁷⁷⁾.

6-sexies. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'*articolo 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142*, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare ⁽⁷⁸⁾.

6-septies. Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'*articolo 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142*, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina è composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricasazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione

straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto ⁽⁷⁹⁾.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

7-bis. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni ⁽⁸⁰⁾ ⁽⁸¹⁾.

(67) Periodo aggiunto dall'*art. 1, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con *L. 11 febbraio 1994, n. 108* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Peraltro, l'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(68) Comma aggiunto dall'*art. 1, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con *L. 11 febbraio 1994, n. 108* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Con *D.M. 28 luglio 1995, n. 459* è stato costituito il comitato di sostegno. Peraltro, l'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(69) Periodo così modificato prima dall'*art. 2, L. 23 aprile 1993, n. 120*, e poi dall'*art. 2, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con *L. 11 febbraio 1994, n. 108* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Inoltre, l'*art. 6 del citato D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* ha così disposto:

«Art. 6. 1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-

bis, nonché quelle di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinquies*, 6-*sexies* e 6-*septies* dell'*articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55*,

introdotto dall'*articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 luglio 1991, n. 221*, come modificato dall'*articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120*, e come ulteriormente modificato e integrato dal presente decreto, si applicano anche nei confronti degli enti i cui organi risultino sciolti a norma del citato articolo 15-bis alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di sessanta giorni previsto dal comma 6-ter del predetto articolo 15-bis». Peraltro, l'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(70) Comma aggiunto dall'*art. 2, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con *L. 11 febbraio 1994, n. 108* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Peraltro, l'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(71) Periodo aggiunto dall'*art. 3, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con *L. 11 febbraio 1994, n. 108* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Peraltro, l'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(72) Vedi il *D.M. 28 luglio 1995, n. 523*.

(73) Comma aggiunto dall'*art. 3, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con *L. 11 febbraio 1994, n. 108* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Peraltro, l'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(74) Comma aggiunto dall'*art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con *L. 17 febbraio 1994, n. 108* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Il comma 6-quater, inoltre, è stato così modificato dall'*art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265*. Peraltro, l'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(75) Comma aggiunto dall'*art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con *L. 17 febbraio 1994, n. 108* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Il comma 6-quater, inoltre, è stato così modificato

dall'*art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265*. Peraltro, *l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(76) Comma aggiunto dall'*art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Il comma 6-*quater*, inoltre, è stato così modificato dall'*art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265*. Peraltro, *l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(77) Comma aggiunto dall'*art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Il comma 6-*quater*, inoltre, è stato così modificato dall'*art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265*. Peraltro, *l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(78) Comma aggiunto dall'*art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Il comma 6-*quater*, inoltre, è stato così modificato dall'*art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265*. Peraltro, *l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(79) Comma aggiunto dall'*art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Il comma 6-*quater*, inoltre, è stato così modificato dall'*art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265*. Peraltro, *l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(80) Comma aggiunto dall'*art. 5, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. L'articolo 15-*bis* è stato aggiunto dal *D.L. 31 maggio 1991, n. 164* (Gazz. Uff. 31 maggio 1991, n. 126), convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, L. 22 luglio 1991, n. 221* (Gazz. Uff. 25 luglio 1991, n. 173). L'*art. 2* della citata legge di conversione ha, inoltre, disposto che sono fatti salvi gli effetti prodotti dal *decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164*, prima dell'entrata in vigore della presente legge. Peraltro, *l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato i citati *D.L. n.*

529/1993 e D.L. n. 164/1991.

(81) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. da 143 a 146 dello stesso decreto.

(commento di giurisprudenza)

16. [1. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonché il prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, richiedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

1-bis. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità e i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo ⁽⁸²⁾ ⁽⁸³⁾.

(82) Comma aggiunto dall'art. 15, D.L. 13 maggio 1991, n. 152. Peraltro, il citato art. 15 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(83) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 135 dello stesso decreto.

(commento di giurisprudenza)

17. 1. [Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque

derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18] ⁽⁸⁴⁾.

2. [Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione ⁽⁸⁵⁾] ⁽⁸⁶⁾.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della *legge 23 novembre 1939, n. 1966*, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso ⁽⁸⁷⁾.

(84) Comma così sostituito dall'*art. 22, D.L. 13 maggio 1991, n. 152* e poi abrogato dall'*art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*, con la decorrenza indicata nell'*art. 257* dello stesso decreto.

(85) Periodo aggiunto dall'*art. 22, D.L. 13 maggio 1991, n. 152*.

(86) Comma abrogato dall'*art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*, con la decorrenza indicata nell'*art. 257* dello stesso decreto.

(87) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 63, L. 18 novembre 1998, n. 415*. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 64 dello stesso art. 9 e il *D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187*.

(commento di giurisprudenza)

18. [1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità⁽⁸⁸⁾.

3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni⁽⁸⁹⁾:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo⁽⁹⁰⁾;

2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni⁽⁹¹⁾;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma⁽⁹²⁾;

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del

cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'*articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni ⁽⁹³⁾.

3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento ⁽⁹⁴⁾.

3-ter. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo ⁽⁹⁵⁾.

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso ⁽⁹⁶⁾.

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 3) ⁽⁹⁷⁾.

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per

la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà ⁽⁹⁸⁾.

10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli *articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406*, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto ⁽⁹⁹⁾.

12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il

nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ⁽¹⁰⁰⁾.

13. Le disposizioni dei commi 3, 3-*bis*, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori ⁽¹⁰¹⁾.

14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'*articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646* ⁽¹⁰²⁾]
⁽¹⁰³⁾

(88) Periodo aggiunto dall'*art. 22, D.L. 13 maggio 1991, n. 152*.

(89) Comma così modificato dall'*art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554*. Vedi, anche, l'*art. 18, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157*.

(90) Numero così sostituito dall'*art. 9, comma 65, L. 18 novembre 1998, n. 415*.

(91) Numero così sostituito dall'*art. 9, comma 66, L. 18 novembre 1998, n. 415*.

(92) Numero così sostituito dall'*art. 9, comma 66, L. 18 novembre 1998, n. 415*.

(93) Comma da ultimo così sostituito dall'*art. 34, L. 11 febbraio 1994, n. 109*.

(94) L'attuale comma 3-*bis* così sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, l'originario comma 3 per effetto dell'*art. 34, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406*. Peraltro, il suddetto art. 34 è stato abrogato dall'*art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554*. Con Det. 26 marzo 2003, n. 8/2003 (Gazz. Uff. 7 maggio 2003, n. 104) il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha disposto che l'*art. 231 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554* non ha abrogato il presente comma che, pertanto, è da considerarsi ancora vigente.

(95) Comma aggiunto dall'*art. 34, L. 11 febbraio 1994, n. 109* e poi abrogato dall'*art. 9, comma 67, L. 18 novembre 1998, n. 415*.

(96) Comma abrogato dall'*art. 9, comma 68, L. 18 novembre 1998, n. 415*.

(97) Comma così modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'*art. 34, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406*. Peraltro, il suddetto art. 34 è stato abrogato dall'*art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554*.

(98) Comma prima sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'*art. 34, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406* e poi così modificato dall'*art. 9, comma 69, L. 18 novembre 1998, n. 415* e dall'*art. 7, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166*. Per la decorrenza del termine previsto dal presente comma, vedi l'*art. 141, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554*.

(99) Comma così modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'*art. 34, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406* e poi dall'*art. 9, comma 70, L. 18 novembre 1998, n. 415*.

(100) Comma sostituito, prima, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'*art. 34, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406* e poi dall'*art. 9, comma 71, L. 18 novembre 1998, n. 415*.

(101) Comma così modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'*art. 34, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406*. Peraltro, il suddetto art. 34 è stato abrogato dall'*art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554*.

(102) Per l'applicabilità nel settore delle pubbliche forniture della disciplina del subappalto contenuta nel presente articolo vedi l'*art. 16, D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358*.

(103) Articolo abrogato dall'*art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*, con la decorrenza indicata nell'*art. 257* dello stesso decreto.

19. 1. ... ⁽¹⁰⁴⁾.

2. ... ⁽¹⁰⁵⁾.

3. [È vietata l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara] ⁽¹⁰⁶⁾.

4. [La violazione della disposizione di cui al comma 3 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori] ⁽¹⁰⁷⁾.

(104) Sostituisce il primo comma dell'*art. 20, L. 8 agosto 1977, n. 584*.

(105) Sostituisce il secondo comma dell'*art. 21, L. 8 agosto 1977, n. 584*.

(106) Comma abrogato dall'*art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*, con la decorrenza indicata nell'*art. 257* dello stesso decreto.

(107) Comma abrogato dall'*art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*, con la decorrenza indicata nell'*art. 257* dello stesso decreto.

20. [1. Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le modalità di cui all'*articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14*, ed all'*articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584*, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato] ⁽¹⁰⁸⁾.

(108) Articolo abrogato dall'*art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*, con la decorrenza indicata nell'*art. 257* dello stesso decreto.

Capo III - Modifiche del codice penale. Disposizioni diverse, di attuazione e transitorie. Abrogazione di norme

21. 1. ... ⁽¹⁰⁹⁾.

(109) Sostituisce l'*art. 32-quater* del codice penale.

22. ... ⁽¹¹⁰⁾.

(110) Aggiunge l'art. 640-*bis* al codice penale.

23. ... ⁽¹¹¹⁾.

(111) Sostituisce l'art. 648-*bis* del codice penale.

24. ... ⁽¹¹²⁾.

(112) Aggiunge l'art. 648-*ter* al codice penale.

25. ... ⁽¹¹³⁾.

(113) Modifica l'art. 379 del codice penale.

26. 1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di

cambio-valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-*bis* del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale
(114)

(114) Comma aggiunto dall'*art. 5, L. 14 gennaio 2003, n. 7.*

27. 1. Oltre a quanto previsto dall'*articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152*, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

28. 1. Nelle società fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di amministratore, di direttore generale, di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non possono essere rivestite da coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del quarto comma dell'*articolo 1, L. 23 marzo 1983, n. 77*, e degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle disposizioni vigenti, nonché da coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della *L. 27 dicembre 1956, n. 1423*, o della *legge 31 maggio 1965, n. 575*, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Per le società che svolgono le attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito continuano ad applicarsi le disposizioni del *D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350*.

2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui allo stesso comma.

3. Fermo restando il disposto del comma 4 dell'*articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come modificato dalla presente legge, quando si tratti di società già autorizzate, il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga altrimenti, la decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della società, ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel caso che non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza è pronunciata dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia l'autorizzazione.

4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal comma 3 dell'*articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, comporta la sospensione delle cariche di cui al comma 1; la sospensione è disposta dagli organi di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo e di coordinamento con le leggi speciali.

(115) Sostituisce l'*art. 96, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375.*

30. 1. ... ⁽¹¹⁶⁾.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del primo capoverso, e dal novantesimo giorno per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ⁽¹¹⁷⁾.

(116) Sostituisce l'*art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625.*

(117) Le modalità sono state approvate con *D.M. 4 luglio 1990 (Gazz. Uff. 5 luglio 1990, n. 155).*

31. 1. ... ⁽¹¹⁸⁾.

(118) Sostituisce il primo comma dell'*art. 9, L. 4 giugno 1985, n. 281.*

32. 1. ... ⁽¹¹⁹⁾.

(119) Sostituisce il n. 2 dell'*art. 5, D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350.*

33. 1. ... ⁽¹²⁰⁾.

(120) Inserisce l'art. 2-bis alla L. 7 ottobre 1969, n. 742.

34. [1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale ⁽¹²¹⁾.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'*articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327*, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'*articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575*] ⁽¹²²⁾.

(121) Comma così modificato dal comma 8 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(122) Articolo abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 120, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono confluite nell'art. 81 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

(commento di giurisprudenza)

35. 1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall'*art. 24, L. 13 settembre 1982, n. 646* , il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della *L. 31 maggio 1965, n. 575* , ferma restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale.

2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento penale, al suddetto giudice ovvero, quando il procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all'*articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646* .

36. 1. Sono abrogati l'*articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575* , il quarto comma dell'*articolo 23* e l'*articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646* .

2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale è abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

D.Lgs. 31-12-2012 n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.

D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ⁽¹⁾.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione*;

Visto l'*articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;

Visto il *decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Vista la *legge 27 dicembre 2001, n. 459*, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

Vista la *legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e successive modificazioni, recante «Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

Visto l'*articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215*;

Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo regionali recata dall'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modificazioni, recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»;

Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo locale recata dagli *articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

Art. 1 *Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Art. 2 *Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***In vigore dal 5 gennaio 2013**

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'*articolo 1*, rese da ciascun candidato ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'*articolo 1*.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della

proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Art. 3 *Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'*articolo 1* sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'*articolo 66 della Costituzione*. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'*articolo 1*, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'*articolo 665* del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.
 2. Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.
 3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'*articolo 1*.
-

Art. 4 *Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'*articolo 1*.

Art. 5 *Accertamento ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'*articolo 1*, rese da ciascun candidato ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'*articolo 1*.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità.

5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.

6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'*articolo 1*, emesse nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'*articolo 665 del codice di procedura penale*, all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di decadenza.

CAPO II

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di Governo

Art. 6 *Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono ricoprire incarichi di governo, come individuati dall'*articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215*, coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità previste dall'*articolo 1* per le cariche di deputato e senatore.
 2. Coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'*articolo 1*.
 3. La dichiarazione di cui al comma 2 è rimessa dall'interessato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro. La dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei Ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*.
 4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna di cui all'*articolo 1*, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e determinano la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
 5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.
-

CAPO III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73 del citato testo unico*, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 8 *Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'*articolo 7*, comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'*articolo 7*, comma 1, lettere a), b), e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal

presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'*articolo 7*, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Art. 9 *Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e dall'*articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'*articolo 7*.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

CAPO IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10 *Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'*articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'*articolo 416-bis del codice penale* o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73 del citato testo unico* concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'*articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale*, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli *articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale*;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'*articolo 665 del codice di procedura penale*, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11 *Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'*articolo 10*:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'*articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c)*;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'*articolo 10, comma 1*, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'*articolo 10*, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro

dell'interno, ai sensi dell'*articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 1991, n. 110*, e successive modificazioni.

Art. 12 *Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'*articolo 10*.
 2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.
 3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.
 4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.
-

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 13 *Durata dell'incandidabilità*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'*articolo 1*, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.

2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'*articolo 1*, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.

3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

Art. 14 *Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15 *Disposizioni comuni*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'*articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.*
3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.
4. L'incandidabilità disciplinata dagli *articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f),* si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'*articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

Art. 16 Disposizioni transitorie e finali**In vigore dal 5 gennaio 2013**

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'*articolo 15* si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli *articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

Art. 17 Abrogazioni**In vigore dal 5 gennaio 2013**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) gli *articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

b) l'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

c) l'*articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*;

d) l'*articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli *articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli *articoli 10 e 11* del presente testo unico.

Art. 18 Entrata in vigore**In vigore dal 5 gennaio 2013**

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.L. 3-5-1976 n. 161

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 1976, n. 116 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240.

5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli comunali del Trentino-Alto Adige si osservano le seguenti norme:

a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio della avvenuta convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli comunali viene rinviato al lunedì successivo, con inizio alle ore 14 ⁽⁸⁾;

c) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni dei consigli comunali sono poste a carico dello Stato in ragione di due terzi.

Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione, di intesa con l'amministrazione regionale.

(8) Lettera così modificata dal comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.L. 21-5-1994 n. 300

Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.

Publicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1994, n. 117 e convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 16 luglio 1994, n. 453 (Gazz. Uff. 20 luglio 1994, n. 168). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 18 marzo 1994, n. 187, non convertito in legge.

1. 1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, così come modificato dall'*articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40*, e dall'*articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15*, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967*, così come sostituito dall'*articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39*, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalità ed i termini indicati nell'*articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18*;

c) [per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali si applicano le norme degli articoli 27 e 28 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, di seguito denominato testo unico] ⁽²⁾;

d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'articolo 33 del testo unico, così come modificato dall'*articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136*, e dall'articolo 1, lettera p), del *decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534*;

e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95,

21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico;

f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.

2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.

(2) Lettera abrogata dall'*art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.*

2. 1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento ⁽³⁾.

2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

4. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

(3) Comma così modificato dall'*art. 6, L. 8 aprile 2004, n. 90*.

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2010, n. 27

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011) (1)

(b.u. 28 dicembre 2010, n. 52, suppl. n. 1)

Capo I

Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione della spesa del sistema pubblico provinciale e disposizioni in materia di finanza locale e personale

Art. 1

Disposizione generale

1. In attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale le disposizioni di questa legge definiscono le misure per assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte della Provincia, degli enti locali, degli altri enti e organismi indicati nel citato articolo 79, compresa l'Università degli studi di Trento.

1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano con riguardo alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei rispettivi statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento, anche in relazione alle competenze ad essa attribuite dalla normativa provinciale e regionale, e con riguardo alle società da questa costituite o partecipate in riferimento a tali competenze (2).

2. Le misure comprendono tra l'altro le disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi della pubblica amministrazione, al contenimento della spesa e alla razionalizzazione organizzativa e tengono luogo, per la Provincia e gli enti e gli organismi indicati nel comma 1, delle specifiche misure e disposizioni previste a tal fine dalla normativa statale, comprese quelle contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tra cui, in particolare, quelle previste dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 14 del decreto-legge.

Art. 2

Patto di stabilità per le agenzie, gli enti strumentali, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e le aziende pubbliche di servizi alla persona

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale, la Giunta provinciale disciplina gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento alle agenzie e agli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), nonché alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e alle aziende pubbliche di servizi alla persona della provincia di Trento, secondo quanto previsto da quest'articolo. Per quanto riguarda gli enti locali questi obblighi sono disciplinati dall'articolo 8.

2. La Giunta provinciale emana specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli

enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e delle aziende pubbliche di servizi alla persona della provincia di Trento, o prevede specifiche disposizioni nell'ambito degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti tra la Provincia e questi enti, sia per il conseguimento degli obiettivi generali del comma 1 che per la razionalizzazione e qualificazione delle spese previste dagli articoli 3, 4, 5 e 7. Le direttive alle aziende pubbliche di servizi alla persona possono tenere conto dei fattori dimensionali e finanziari delle medesime, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale; per la loro attuazione è istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti dell'Unione provinciale istituzioni per l'assistenza.

3. Con gli strumenti previsti dal comma 2 sono disciplinate le modalità di verifica e di monitoraggio del rispetto dei medesimi atti da parte degli enti indicati nel comma 2, nonché le sanzioni da applicare per il mancato rispetto. Il mancato rispetto delle direttive agli enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dalle direttive stesse. Gli accordi di programma e le direttive dispongono analogamente con riferimento agli enti strumentali indicati nello stesso articolo 33, comma 1, lettera b).

4. Se, per i fini del comma 2, gli accordi di programma o gli altri atti che regolano i rapporti tra la Provincia e gli enti non sono adottati entro il 31 maggio di ciascun esercizio, la Provincia può emanare comunque specifiche direttive, sentito l'ente interessato.

5. I bilanci degli enti indicati nel comma 2 devono essere adottati in conformità alle direttive oppure alle specifiche disposizioni contenute negli strumenti previsti dal comma 2⁽³⁾.

Art. 3

Disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, per gli organi di amministrazione di enti strumentali e per il personale sanitario convenzionato, nonché modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e dell'articolo 1 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19

1. Per i fini dell'articolo 1 la Giunta provinciale adotta le seguenti azioni di contenimento della spesa:

- a) relativamente al periodo 2010-2012 dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per tutto il personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari, e dispone la corresponsione al personale di un'indennità di vacanza contrattuale, calcolata sulla retribuzione fondamentale tabellare vigente al 31 dicembre 2009, commisurata al 30 per cento del tasso programmato d'inflazione a decorrere dal 1° aprile 2010, aumentata al 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 2010; per il personale del comparto scuola e del comparto ricerca gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti; per il personale del comparto scuola è fatto comunque salvo quanto eventualmente riconosciuto al corrispondente personale dello Stato, compatibilmente con le risorse messe a disposizione e fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica provinciale. Per il solo anno 2010, al personale del comparto ricerca sono riconosciute le progressioni di carriera, comunque denominate, maturate nel corso del 2010, analogamente a quanto riconosciuto al corrispondente personale degli enti nazionali di ricerca; le progressioni di carriera dello stesso personale, comunque denominate, disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per gli anni in questione, a fini

esclusivamente giuridici; alla spesa di cui al presente periodo si fa fronte con le somme previste dall'articolo 17 della legge finanziaria 2012 e con gli stanziamenti previsti in bilancio per gli enti di ricerca ⁽⁴⁾;

- b) con le direttive dell'articolo 7, comma 4 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), o con gli strumenti previsti dall'articolo 2 la Giunta provinciale:
- 1) impegna gli organi di amministrazione delle fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler a non procedere nelle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi fino al 31 dicembre 2014, salva la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale;
 - 2) impegna gli organi di amministrazione delle società controllate previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 a non procedere al rinnovo degli accordi aziendali fino al 31 dicembre 2014; le relative integrazioni economiche rimangono fissate nelle misure previste al 31 ottobre 2010 ⁽⁵⁾;
- c) dispone il blocco della contrattazione integrativa relativa al personale convenzionato con il servizio sanitario provinciale relativamente al periodo 2010-2012;
- d) con le direttive previste dall'articolo 7, comma 4 bis, della legge sul personale della Provincia o con gli strumenti previsti dall'articolo 2 la Giunta provinciale impegna gli organi degli enti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006, oltre che al rispetto dei limiti massimi individuati dalla stessa per la retribuzione complessiva della dirigenza, a non corrispondere ai dirigenti stessi, fino al 31 dicembre 2013, una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010 fatto salvo quanto già previsto nei contratti individuali di lavoro alla medesima data ⁽⁶⁾;
- e) stabilisce il tetto di spesa annuale per i contratti di lavoro a tempo determinato, per il lavoro straordinario e i viaggi di missione, anche al fine del rispetto del livello di spesa per il personale fissato dall'articolo 15.

2. Per i fini previsti dal comma 1, lettera a), nonché per quelli relativi al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione in materia di riorganizzazione e di efficienza gestionale desumibili dall'articolo 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e dall'articolo 2, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, la Giunta provinciale è autorizzata a prelevare le risorse necessarie dal fondo globale previsto dall'unità previsionale di base 95.5.110 per integrare gli stanziamenti di competenza dei capitoli o degli articoli riferiti alle spese per l'adeguamento delle retribuzioni, anche con riferimento agli anni compresi nel periodo di validità del bilancio pluriennale. L'elenco dei capitoli relativi alle spese per il personale e ai trasferimenti che possono essere integrati secondo quanto previsto da questo comma è allegato al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2011-2013.

2 bis. Dall'anno 2014 le direttive adottate ai sensi dell'articolo 75 quater, comma 2 bis, della legge sul personale della Provincia, nonché le altre direttive adottate per definire le modalità per il controllo delle dotazioni di personale degli enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione, tengono conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 bis, della presente legge in materia di costituzione di un centro di servizi condivisi.

2 ter. Le società controllate direttamente dalla Provincia applicano l'articolo 1, commi 563, 564 e 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) secondo quanto previsto dalla Provincia con proprio atto di indirizzo, adottato sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma, l'articolo 53, comma 1 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) si applica solo a seguito dell'espletamento della predetta procedura di mobilità.

3. Nell'ambito delle direttive previste dall'articolo 7, comma 4 bis, della legge sul personale della Provincia o con gli strumenti previsti dall'articolo 2, la Giunta provinciale impegna gli organi di amministrazione degli enti strumentali individuati dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 ad applicare le riduzioni previste dal comma 1, lettera d), con riferimento ai compensi percepiti dai componenti degli stessi organi di amministrazione, nel periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013 (⁷).

4. *omissis* (⁸)

Art. 4

Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009 e dal comma 4 bis, la Giunta provinciale promuove il contenimento delle spese di natura discrezionale in modo da conseguire, a decorrere dal 2013, una riduzione delle spese riferite a nuovi interventi di almeno il 60 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010; le spese discrezionali sono imputate a specifici capitoli. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le spese discrezionali riguardanti i servizi generali dell'amministrazione da assoggettare al contenimento. Sono escluse dall'applicazione di questo comma le spese effettuate ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali).

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale emana apposite direttive alle strutture della Provincia, fissando inoltre le modalità per la programmazione e la gestione delle spese discrezionali oggetto di contenimento.

3. Con le direttive sono stabilite anche le modalità di verifica e di monitoraggio del rispetto delle direttive da parte delle strutture. Fermo restando l'obbligo per i dirigenti di ottemperare alle direttive, il loro mancato rispetto incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

4. Per conseguire un contenimento delle spese di locazione e di gestione degli immobili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta un progetto di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali. Il progetto riporta anche gli interventi di riqualificazione energetica da effettuare ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, il progetto di razionalizzazione assicura risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto-legge, anche attraverso il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale. Il progetto è modificato e integrato per conseguire i citati obiettivi di risparmio, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

4 bis. A decorrere dal 2013 le spese complessivamente sostenute per gli organi collegiali di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Provincia sono ridotte almeno del 25 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010. Sono escluse dall'applicazione di questo comma le spese sostenute per gli organi collegiali istituiti dalla Provincia, a decorrere dal 2013, per espressa previsione di legge o, per un periodo di validità temporalmente limitato, per l'esercizio di funzioni consultive o di controllo imposte da specifiche e straordinarie esigenze, derivanti in particolare dal conseguimento degli obiettivi del piano di miglioramento (⁹).

Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, quest'articolo disciplina, ai sensi dell'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale, i limiti all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di beni immobili, all'acquisto di arredi e all'acquisto o sostituzioni di autovetture da parte della Provincia e degli enti indicati nello stesso articolo 79, comma 3, compresa l'Università degli studi di Trento. Le limitazioni del presente articolo non si applicano se gli acquisti sono volti a soddisfare le esigenze locative in materia di edilizia residenziale pubblica o in relazione ad obblighi di miglioramento del patrimonio posti dalla disciplina in materia di usi civici. Le valutazioni di congruità del prezzo sono effettuate secondo la disciplina prevista dalla normativa provinciale vigente.

2. Le misure previste da quest'articolo ampliano o integrano quelle già disposte ai sensi della vigente normativa provinciale e, in particolare, ai sensi dell'articolo 3 (Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, e dell'articolo 4 della presente legge, e sono volte a promuovere il contenimento, la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa pubblica, il riuso dei beni pubblici e la loro più efficace valorizzazione, nonché a qualificare gli acquisti come strumento per un'efficace gestione e realizzazione di opere e servizi pubblici o per un equo e ordinato uso del territorio. A tal fine i nuovi strumenti di programmazione, le modifiche di quelli esistenti e gli altri atti amministrativi che prevedono l'acquisizione dei beni e delle utilità disciplinate da quest'articolo forniscono una specifica motivazione sul perseguimento degli obiettivi indicati da questo comma e sull'osservanza di quest'articolo.

3. Per gli anni 2013 e 2014 la Provincia, le comunità, i comuni e le loro forme associative possono procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili solo se l'acquisto rientra in una delle seguenti fattispecie:

- a) acquisti di beni funzionali allo svolgimento di pubblici servizi o funzionali alla realizzazione di opere pubbliche previste dai vigenti strumenti di programmazione, anche al fine di agevolarne la realizzazione dal punto di vista temporale o economico;
- b) acquisti di beni che garantiscano, con riguardo all'attività da svolgere nel singolo bene, una riduzione a regime di almeno il 15 per cento della spesa corrente precedentemente sostenuta;
- c) acquisizioni di beni ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri);
- d) permuta a parità di prezzo o che comportino congruagli a favore dell'amministrazione;
- e) acquisti connessi a perequazioni, compensazioni o convenzioni urbanistiche ai sensi della normativa provinciale;
- f) acquisti di beni, comprese le permuta, tra gli enti indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale, compresa l'Università;
- g) operazioni immobiliari previste da accordi stipulati con lo Stato;
- h) regolarizzazione di situazioni giuridiche connesse alla titolarità dei beni comprese le acquisizioni che si configurano come regolarizzazioni catastali e tavolari che adeguano la situazione di diritto alla situazione di fatto;
- i) acquisti funzionali alla realizzazione di iniziative finanziabili ai sensi dell'articolo 16, comma 3 bis 1, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale);
- j) acquisti per i quali sono sorte obbligazioni alla data di entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2014;
- k) acquisti programmati con atti amministrativi assunti entro il 31 dicembre 2012, se i compendi immobiliari sono individuati con esattezza;

l) acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 aventi carattere indispensabile e indilazionabile, comprovato documentalmente.

4. Per gli anni 2013 e 2014 la Provincia, le comunità, i comuni e le loro forme associative possono procedere a locazioni unicamente se si tratta di rinnovi di contratti o di nuove locazioni volte ad acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di altri già in uso, oppure in caso di sopravvenuta indisponibilità di locali già utilizzati per funzioni o servizi, oppure continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti o già utilizzati per i propri compiti istituzionali o a consentire lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi. E' inoltre ammessa la locazione di immobili tra i soggetti di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale.

5. Per gli anni 2013 e 2014 la Provincia, con propria deliberazione, definisce i limiti per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture, al fine di conseguire risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli già previsti dai piani di miglioramento o da altri atti adottati prima della data di entrata in vigore di quest'articolo. La Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva misure da adottare da parte delle comunità e dei comuni. Le misure definite dalla Provincia, anche d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi di questo comma e le ulteriori misure previste dalla disciplina provinciale adottata prima della data di entrata in vigore di questo articolo assicurano una riduzione complessiva di almeno il 50 per cento della spesa media sostenuta per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture nel triennio 2010-2012. Se non è raggiunta l'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le comunità e i comuni applicano le misure definite per la Provincia.

6. Per gli enti strumentali pubblici e privati indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 e per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento la Giunta provinciale formula specifiche direttive per l'individuazione di limiti all'acquisto e alla locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e l'acquisto o la sostituzione di autovetture o definisce tali limiti nell'ambito degli atti che regolano i rapporti con i medesimi enti. Fino alla adozione delle direttive si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l'attività dell'ente, previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra questi enti e la Provincia.

7. L'università può procedere ad acquisti di immobili secondo quanto previsto dal comma 3, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica). Con l'atto di indirizzo possono essere definiti i limiti per le locazioni e l'acquisto di arredi ed autovetture. Questo comma si applica anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona intendendosi sostituito l'atto di indirizzo con le direttive approvate ai sensi dell'articolo 2 di questa legge.

7 bis. Fatto salvo quanto diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, quest'articolo non si applica per gli acquisti e le locazioni effettuate per esigenze del corpo forestale, dei corpi dei vigili del fuoco, per quelli necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, dei servizi all'infanzia e per i servizi sociali e sanitari svolti a garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere approvate ulteriori disposizioni attuative e di specificazione di quest'articolo. La predetta deliberazione è assunta previo parere del Consiglio delle autonomie locali, per le parti che interessano gli enti locali ⁽¹⁰⁾.

1. La Provincia promuove l'utilizzo della spesa pubblica quale leva per stimolare l'innovazione e la crescita della produttività del sistema assicurando priorità, nel rispetto della legislazione in vigore:

- a) agli investimenti in settori e ambiti innovativi e ad elevata produttività, con particolare riferimento alla diffusione e utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al risparmio energetico e all'edilizia sostenibile;
- b) agli interventi volti a creare condizioni di contesto per accrescere la competitività e l'attrattività territoriale, con particolare riferimento alla ricerca, all'innovazione, all'istruzione, alla mobilità sostenibile, alla lotta al cambiamento climatico;
- c) al rafforzamento della domanda pubblica di servizi innovativi, anche per stimolare e sostenere i processi di modernizzazione del settore pubblico.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di quest'articolo la Giunta provinciale adegua i piani e i programmi d'intervento previsti dalla normativa in vigore e se necessario adotta nuovi piani o programmi.

3. I piani relativi alle strutture e infrastrutture pubbliche devono perseguire, in particolare, il migliore utilizzo delle risorse, promuovendo progetti di riqualificazione energetica e di sostenibilità ambientale e nuovi modelli di manutenzione e gestione delle opere pubbliche, in grado di assicurare il contenimento dei costi di funzionamento e dei consumi energetici, nonché processi di rapido recupero degli investimenti e la riduzione delle emissioni in atmosfera.

4. Per l'attuazione di quest'articolo la Giunta provinciale emana specifiche direttive anche nei confronti delle agenzie, degli enti strumentali, delle fondazioni pubbliche e delle società controllate dalla Provincia.

5. Al fine di garantire una programmazione coordinata degli investimenti previsti dal comma 3 da parte della Provincia, dei comuni e delle comunità nonché dei soggetti previsti dal comma 4, la Provincia promuove, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la costituzione di una banca dati condivisa delle strutture e infrastrutture pubbliche finalizzata ad una ricognizione complessiva del patrimonio pubblico, con l'indicazione per ciascun fabbricato della localizzazione, della situazione urbanistica, edilizia e catastale, delle caratteristiche e dello stato delle opere, con particolare riferimento ai requisiti di prestazione energetica, nonché delle modalità di utilizzo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità di costruzione e gestione della banca dati prevedendo altresì gli adempimenti a carico dei soggetti proprietari e dei soggetti utilizzatori ai fini di un costante aggiornamento della stessa. A tale fine la Provincia è autorizzata a sostenere le spese per la costituzione della banca dati prevista da questo comma.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale approva un piano straordinario di investimenti di edilizia scolastica aventi le caratteristiche previste dal comma 1, per un importo complessivo di 380 milioni di euro.

7. Per i fini previsti dal comma 5, con la tabella B è autorizzata la spesa di 500.000 euro sull'unità previsionale di base 15.25.210 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 6
omissis (¹¹)

Art. 7
Condivisione di servizi

1. Per razionalizzare e rendere efficiente l'organizzazione dei servizi provinciali, nonché per contenere la spesa connessa al personale dipendente, la Giunta provinciale promuove la revisione della propria organizzazione amministrativa e approva direttive rivolte ai propri enti strumentali per la standardizzazione dei processi e la creazione di staff specializzati per linee omogenee di attività, anche attraverso la loro dislocazione a rete sul territorio.

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, definisce l'accorpamento in un'unica struttura delle competenze riguardanti le attività tecniche concernenti i lavori pubblici, con riferimento alla progettazione e alla direzione dei lavori.

3. La Giunta provinciale, se è necessario per attuare quest'articolo, promuove intese con il Consiglio delle autonomie locali per la condivisione fra gli enti interessati di particolari servizi gestionali.

3 bis. Al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale ⁽¹²⁾.

Art. 8

Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al patto di stabilità interno e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplina gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Nell'intesa, in particolare, sono definiti gli obiettivi di miglioramento finanziario e le sanzioni applicate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; le sanzioni prevedono in ogni caso riduzioni dei trasferimenti a valere sull'esercizio finanziario successivo, se la Provincia deve rispondere nei confronti dello Stato per l'inadempimento della quota di obiettivo riferibile ai comuni. Nell'intesa può essere prevista anche la possibilità di applicare meccanismi di compensazione verticale e orizzontale degli obblighi, nel rispetto degli obiettivi complessivi di finanza pubblica provinciale. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce progressivamente criteri che facciano riferimento a parametri oggettivi ed effettivi dei costi delle funzioni, con particolare riferimento a quelle essenziali.

1 bis. Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale individua la riduzione delle spese di funzionamento, anche a carattere discrezionale, che è complessivamente assicurata dall'insieme dei comuni e unioni di comuni. Con intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali è determinata la ripartizione di quest'obiettivo per ciascun ente interessato. Gli enti locali adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità previste dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale.

1 ter. Le prestazioni straordinarie effettuate dal personale di polizia locale per il

progetto sicurezza non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.

1 quater. Le prestazioni straordinarie relative ai servizi funerari, interamente coperte da tariffe, non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.

2. *omissis*

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le seguenti azioni di contenimento della spesa, che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità:

a) misure di contenimento della spesa del personale per gli enti locali, da attuare secondo le modalità definite dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale:

1) fatto salvo quanto previsto dai numeri da 2) a 7), a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi presso gli enti locali della provincia nell'anno precedente; a tal fine il Consiglio delle autonomie locali rileva con cadenza almeno semestrale la spesa disponibile per nuove assunzioni e la ripartisce tra i diversi enti, per le assunzioni di loro competenza, secondo criteri che tengano conto dei fabbisogni espressi dagli enti medesimi e comunque nel rispetto del principio di sostenibilità della spesa;

2) gli enti locali possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale, oppure se il relativo onere è sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione europea. Gli enti in questione possono sostituire mediante mobilità tutte le unità di personale cessate dal servizio di ruolo. Resta fermo quanto previsto da questa legge in materia di segretari comunali. Sono in ogni caso ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette; gli enti gestori di funzioni socio-assistenziali possono assumere per tali funzioni personale a tempo indeterminato e determinato nella misura necessaria ad assicurare i livelli essenziali di prestazione, oltre all'attività di pianificazione sociale;

3) nella fase di attivazione delle gestioni associate obbligatorie di cui all'articolo 8 bis, per l'esercizio di servizi e funzioni, gli enti capofila possono assumere personale a tempo indeterminato per la copertura della dotazione approvata dalla convenzione di servizio solo attraverso mobilità di personale dagli enti aderenti; gli enti aderenti sono tenuti a trasferire o mettere a disposizione il proprio personale già addetto alle funzioni o ai servizi oggetto di gestione associata; nella fase a regime è ammessa, prioritariamente mediante mobilità, la sostituzione del personale compreso nella dotazione approvata dalla convenzione, previa verifica dell'impossibilità di una riduzione;

4) per le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006 le comunità possono assumere, in base a quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2012, per dotarsi dell'organico adeguato al modello di riorganizzazione delle funzioni definito a livello del rispettivo territorio, e prioritariamente con mobilità dalla Provincia;

5) i comuni e le loro forme associative non possono assumere personale di polizia locale a tempo indeterminato e determinato, fatti salvi i casi di deroga generale che possono essere stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;

6) a decorrere dall'anno 2014 gli enti locali possono procedere ad assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia, previa verifica della possibilità di messa a

- disposizione, anche a tempo parziale, di personale di profilo adeguato da parte degli altri enti; sono ammesse assunzioni di personale stagionale nel limite di spesa dell'anno 2012;
- 7) limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa statale vigente, le cessazioni dal servizio disposte a seguito dell'eventuale applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni; le posizioni lavorative dichiarate eccedentarie ai sensi del decreto-legge n. 101 del 2013 non possono essere ripristinate nella dotazione organica del datore di lavoro mediante il ricorso al turn over, né sostituite con mobilità. Se dopo l'entrata in vigore di questa disposizione sono adottate norme statali, che modificano le predette condizioni per l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tali norme si applicano in deroga a questa disposizione. Le comunità, i comuni e le loro forme associative possono applicare la normativa statale in materia anche assumendo oneri a proprio carico;
- b) il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il personale dei comuni e delle comunità e dei loro enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, relativamente al periodo 2010-2014, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari, e la corresponsione al personale di un'indennità di vacanza contrattuale commisurata al 30 per cento del tasso programmato d'inflazione a decorrere dal 1° aprile 2010, aumentata al 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 2010, calcolata sulla retribuzione fondamentale tabellare vigente al 31 dicembre 2009; l'efficacia di questa lettera può essere prorogata di un anno nell'ambito del protocollo d'intesa previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale; nel biennio 2013-2014 non può essere prevista la corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale;
- c) *omissis*
- d) *omissis*
- d bis) le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, dei comuni, delle comunità, degli enti e organismi pubblici da essi controllati sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Questa disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, tranne in caso di decesso o di dispensa dal servizio del dipendente oppure, previo accordo con l'interessato, in caso di indilazionabili esigenze di servizio esclusivamente per le ferie maturate nel corso dell'ultimo anno precedente alla cessazione dal servizio. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non trovano più applicazione a decorrere dal 6 luglio 2012;
- d ter) i comuni possono derogare all'applicazione della lettera d bis) per il personale educatore e per il personale con funzioni ausiliarie di collaborazione nei servizi educativo-didattici per l'infanzia con contratti a tempo determinato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie;
- e) la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o

insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia;

e bis) l'individuazione di specifiche misure di contenimento della spesa riferite alle aziende speciali. Fino all'individuazione delle predette misure, alle istituzioni e alle aziende speciali si applicano le misure al cui rispetto sono tenute le società in house, definite secondo quanto previsto dalla lettera e);

e ter) per l'anno 2013, la possibilità per gli enti e organismi pubblici e privati controllati direttamente o indirettamente dai comuni o dalle comunità, anche in forma congiunta, di assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo nei limiti del personale cessato dal servizio nel medesimo anno ovvero nell'anno precedente, e solo a condizione che sia garantita una riduzione rispetto alla spesa complessiva di personale sostenuta nell'anno 2011, al netto degli incrementi dovuti ai contratti collettivi o individuali in essere; questa limitazione non trova applicazione nei confronti delle società che operano in regime di concorrenza e delle società che operano in regime misto, limitatamente alle assunzioni finalizzate allo svolgimento di attività in regime di concorrenza, per le assunzioni finalizzate a garantire i livelli di servizio ai cittadini richiesti dall'ente di riferimento o dalle autorità di regolazione ovvero il rispetto di obblighi normativi, nonché per le assunzioni conseguenti ad incrementi di attività o a nuovi investimenti produttivi. Sono fatte salve in ogni caso le assunzioni conseguenti a procedure selettive già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono comunque ammesse le assunzioni per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

3 bis. Per assicurare il contenimento delle spese di funzionamento e il rispetto degli obiettivi fissati per ciascun ente ai sensi del comma 1 bis, gli enti locali possono effettuare spese a calcolo di importo non superiore a duemila euro senza ricorrere a sistemi telematici di negoziazione, per acquistare beni e servizi ad un prezzo inferiore a quello proposto per prodotti comparabili nei mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE").

4. *omissis*

5. In attesa dell'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006 i comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti esercitano in forma associata, mediante le comunità di appartenenza o mediante accordi tra più comunità, i compiti e le attività relative alle funzioni individuate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, approvata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. La deliberazione individua anche i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'obbligo. In ogni caso tutti i comuni devono esercitare in forma associata mediante le comunità di appartenenza, o mediante accordi tra più comunità, i compiti e le attività relative alle funzioni di polizia locale.

5 bis. *omissis*

6. *omissis*

7. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, per i titolari di cariche

elettive di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, lo svolgimento in connessione con il mandato di qualsiasi incarico conferito da comuni, comprensori, comunità, circoscrizioni, municipi, amministrazioni separate di uso civico, consorzi o altri enti locali comunque denominati, inclusa la partecipazione a organi collegiali, può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese e al riconoscimento di un gettone di presenza non superiore a trenta euro per l'effettiva partecipazione. Per i fini di questo comma, per incarichi svolti in connessione con il mandato si intendono i soli incarichi per i quali l'ente locale ha effettuato la designazione o l'elezione.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 i compensi corrisposti ai commissari straordinari nominati dalla Provincia sono ridotti nella misura determinata con il provvedimento di nomina, e comunque non inferiore al 5 per cento.

9. Le intese stipulate ai sensi di quest'articolo sono sottoscritte entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale; decorso inutilmente tale termine la Provincia fissa un ulteriore termine di quindici giorni per la definizione dei contenuti dell'intesa. Decorso inutilmente questi termini la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle posizioni emerse. Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell'intesa. Questo comma non si applica alle intese stipulate ai sensi dei commi 5 e 6 ⁽¹³⁾.

Art. 8 bis

Disposizioni per l'esercizio di compiti, attività e servizi pubblici locali in forma associata

1. Per le finalità dell'articolo 8, a partire dal 1° luglio 2013, i comuni e le unioni di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante le comunità di appartenenza, i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, informatica, contratti e appalti di lavori, servizi e forniture e, con progressiva estensione, i compiti e le attività relativi al commercio. Un organismo composto dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente della comunità di riferimento individua le fasi di attuazione della gestione associata, nel rispetto della tempistica stabilita dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013.

1 bis. Entro il 1° luglio 2013 è data attuazione all'obbligo di gestione associata dei compiti e delle attività relative alle funzioni di polizia locale ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

1 ter. Con riferimento alla gestione associata obbligatoria del servizio entrate l'organismo previsto dal comma 1 determina gli obiettivi comuni minimi e omogenei che tutti gli enti devono perseguire, con particolare riguardo all'omogeneizzazione delle norme regolamentari, dei supporti informatici e dei livelli di spesa e di produttività. Il predetto organismo predispone un modello organizzativo che può prevedere l'avvalimento di strutture associate esistenti che, in quanto garantiscono i medesimi obiettivi, possono essere mantenute. Le eventuali eccezioni contenute nei progetti di riorganizzazione devono essere autorizzate dalla Giunta provinciale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità d'attuazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 1 bis che tengano conto delle peculiarità organizzative presenti in ogni singolo territorio. La deliberazione prevede anche che specifici ruoli nell'organizzazione e nella programmazione dei compiti e delle attività svolte in forma associata siano assegnati a un organismo composto dai sindaci e dal presidente della comunità.

3. Le gestioni associate obbligatorie previste dai commi 1 e 1 bis possono essere esercitate anche in accordo tra più comunità.

3 bis. *omissis*

3 ter. In caso di mancato rispetto del termine stabilito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013 per l'attivazione delle gestioni associate obbligatorie previste dai commi 1 e 1 bis, con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, è determinata la quota di riduzione definitiva del fondo perequativo, tenendo conto dell'incidenza della spesa corrente del singolo comune sulla spesa complessiva del territorio di appartenenza e del modello organizzativo individuato dal rispettivo territorio. In caso di mancata definizione dei costi del modello organizzativo viene applicata ai comuni, per ciascuna gestione associata obbligatoria, una decurtazione non superiore al 2 per cento della media della spesa corrente relativa all'ultimo biennio.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo all'attivazione delle gestioni associate obbligatorie l'ammontare dei trasferimenti provinciali destinati alla gestione corrente dei bilanci comunali è ridotta di una quota commisurata al costo dei compiti e delle attività da esercitare in forma associata ai sensi di quest'articolo.

4 bis. La Provincia è autorizzata ad assegnare finanziamenti per l'avvio delle gestioni associate previste da questo articolo mediante l'utilizzo delle risorse straordinarie di cui all'articolo 3, comma 4, della legge finanziaria provinciale 2013. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono determinati i criteri e le modalità di assegnazione delle medesime risorse.

5. Ciascun comune, previa intesa con la comunità di appartenenza, può decidere di trasferire la titolarità di servizi pubblici locali alla medesima comunità anche se non sono definiti ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 6, della legge provinciale n. 3 del 2006. In tal caso si applica il comma 2 del medesimo articolo.

6. Previo accordo con il Consiglio delle autonomie locali, con decreto del Presidente della Provincia sono individuate ulteriori attività esercitate dalla Provincia sul territorio delle comunità, da attribuire loro per essere gestite in forma associata con i comuni appartenenti a ciascuna comunità. Per le comunità di ridotte dimensioni demografiche e territoriali le attività possono essere attribuite a una forma associativa fra più comunità. L'accordo può prevedere forme di collaborazione transitoria e sperimentale nella gestione delle attività e l'eventuale regolazione degli aspetti di natura finanziaria. Per i fini di questo comma la Giunta provinciale è autorizzata a utilizzare gli stanziamenti per spese dirette inerenti le attività indicate nel comma 1 per trasferimenti a favore delle comunità.

7. Per i comuni del territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, diversi dal Comune di Trento, i servizi e le funzioni amministrative per i quali è previsto l'esercizio in forma associata obbligatoria ai sensi del presente articolo sono esercitati mediante unione di comuni ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige), a decorrere dal termine previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013 o nei diversi termini previsti dalla deliberazione attuativa del comma 1 bis.

7 bis. Con riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, le comunità possono operare quali centrali di acquisto e gestiscono gli strumenti elettronici di acquisto e il mercato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (14).

Art. 8 ter

Obbligo di gestione associata per il servizio di segreteria nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti

1. A decorrere dall'entrata in vigore di quest'articolo, i comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti non possono procedere all'assunzione di figure di segretario o vicesegretario. Sono fatte salve le procedure per cui sono stati pubblicati i bandi entro il 31 ottobre 2012.

2. A decorrere dal 1° luglio 2013 i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti compresi nel territorio di ciascuna comunità esercitano obbligatoriamente il servizio di segreteria in gestione associata mediante convenzione, stipulata nel rispetto di una convenzione-quadro elaborata da un organismo composto dai rappresentanti degli enti soggetti all'obbligo. La convenzione-quadro individua i criteri e le modalità di organizzazione del servizio, per assicurare che i segretari dei comuni aderenti alla gestione in forma associata: provvedano alla copertura delle sedi vacanti o temporaneamente scoperte appartenenti agli enti del territorio di riferimento e alla copertura, anche temporanea, della sede segretariale della comunità; possano svolgere funzioni di coordinamento dei servizi associati affidati dai comuni alla comunità di appartenenza, nei settori degli appalti, entrate e informatica. La convenzione-quadro stabilisce gli strumenti e le modalità per garantire il coordinamento fra i segretari coinvolti nelle gestioni associate di segreteria e per l'affidamento agli stessi delle funzioni segretariili sulle sedi scoperte.

3. Possono aderire alle convenzioni per la gestione associata del servizio di segreteria i comuni del territorio della stessa comunità con popolazione pari o superiore a 2.000 abitanti, nonché la comunità con la propria sede segretariale. In tal caso, l'organismo rappresentativo di cui al comma 2 è integrato dai rappresentanti degli ulteriori enti aderenti.

4. I segretari degli enti aderenti alla gestione associata di segreteria rimangono incardinati nella pianta organica dell'ente di rispettiva appartenenza e conservano l'inquadramento acquisito presso lo stesso. Nel rispetto della convenzione di cui al comma 2, l'organismo composto dai rappresentanti dei comuni soggetti all'obbligo di gestione associata attribuisce ai segretari degli enti aderenti alle convenzioni le funzioni di coordinamento dei servizi associati affidati dagli stessi comuni alla comunità di appartenenza, nei settori degli appalti, entrate e informatica.

5. La contrattazione collettiva individua le indennità connesse all'affidamento degli incarichi di coordinamento dei servizi svolti in gestione associata nell'ambito delle comunità, nel rispetto delle direttive definite dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

6. Le convenzioni per il servizio di segreteria stipulate dai comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti in corso all'entrata in vigore di quest'articolo sono adeguate a quanto previsto dalla convenzione-quadro di cui al comma 2. Sono fatte salve le convenzioni stipulate fra comuni soggetti all'obbligo di gestione associata del servizio di segreteria e comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti nonché le unioni di comuni già autorizzate alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

7. In caso di cessazione dal servizio di segretari di ruolo nei comuni di cui al comma 1, la copertura delle sedi comunali gestite in forma associata ai sensi del comma 2 è consentita nella misura necessaria ad assicurare la presenza sul territorio di un segretario ogni 2.000 abitanti. Le modalità per assicurare tale dotazione di personale sono definite

dall'organismo composto dai rappresentanti degli enti soggetti all'obbligo di gestione in forma associata del servizio ⁽¹⁵⁾.

Art. 9

Primi adempimenti per l'attuazione della delega relativa all'Università degli studi di Trento

1. Per l'anno 2011, fino all'approvazione della legislazione provinciale di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativo alla delega di funzioni statali alla Provincia, la Provincia assegna all'Università degli studi di Trento un finanziamento fino a 79,6 milioni di euro. Le modalità di finanziamento sono individuate nell'accordo di programma tra la Provincia e l'Università.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale, la Provincia, d'intesa con l'Università, definisce le misure per il concorso dell'Università agli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno e per assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, comprese le disposizioni concernenti la gestione finanziaria e i limiti di assunzione del personale, nonché quelle per la razionalizzazione e qualificazione delle spese ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 7 di questa legge ⁽¹⁶⁾.

3. Se l'intesa prevista dal comma 2 non è raggiunta entro il 31 maggio 2011 si applicano le disposizioni contenute in questo capo, o approvate per attuarlo, che riguardano la Provincia.

4. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio provinciale sull'attuazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 122, della legge n. 191 del 2009 inviando preventivamente lo schema dell'accordo di programma tra la Provincia e l'Università e lo schema di intesa di cui al comma 2; in caso di modifiche sostanziali tali documenti sono nuovamente inviati al Consiglio dopo la loro adozione. Le competenti commissioni permanenti del Consiglio possono esprimere osservazioni.

5. Per i fini di quest'articolo, con la tabella B è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di 35,8 milioni di euro sull'unità previsionale di base 31.5.110, di 5,7 milioni di euro sull'unità previsionale di base 31.5.210 e di 38,1 milioni di euro sull'unità previsionale di base 31.10.220.

Art. 10
omissis ⁽¹⁷⁾

Art. 11
omissis ⁽¹⁸⁾

Art. 12
omissis ⁽¹⁹⁾

Art. 13

Disposizioni in materia di opere sportive per la realizzazione dei mondiali di sci nordico 2013 e modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport)

1. Il finanziamento delle strutture sportive nonché delle altre opere, attrezzature e impianti connessi allo svolgimento dei campionati del mondo di sci nordico 2013 è effettuato sul fondo previsto dall'articolo 16, comma 3 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale). Per gli interventi ammessi a finanziamento sono riconosciute le spese degli enti locali già sostenute alla data di adozione dell'atto di finanziamento.

2. *omissis* ⁽²⁰⁾

3. *omissis* ⁽²¹⁾

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 14
omissis ⁽²²⁾

Art. 15
omissis ⁽²³⁾

Art. 16
Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale

1. *omissis* ⁽²⁴⁾

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, alla corresponsione del trattamento di fine rapporto del personale provinciale continuano ad applicarsi l'articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 1997 e l'articolo 5, comma 3, della legge provinciale 31 gennaio 2000, n. 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 17
Disposizioni in materia di personale e modificazione dell'articolo 63 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di riduzione dei rapporti di collaborazione

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato scadute a partire dal 1° novembre 2010 o in scadenza entro il 31 dicembre 2012 possono essere prorogati di due anni e comunque fino al 31 dicembre 2014. L'assunzione dei soggetti utilmente collocati in queste graduatorie è disposta in modo frazionato, nel rispetto dei limiti per il contenimento delle dotazioni di personale previsti dagli articoli 58 e 60 della legge provinciale n. 2 del 2009, le cui disposizioni sono confermate per il triennio 2011-2013.

2. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con persone utilmente collocate nelle graduatorie previste dal comma 1, nonché quelli riferiti a posizioni per le quali sono in corso le procedure concorsuali previste dall'articolo 63, commi 3 e 4, della legge provinciale n. 2 del 2009, sono prorogati fino all'assunzione a tempo indeterminato e comunque non oltre il termine di validità delle relative graduatorie.

3. Fermo restando il rispetto dei tetti di spesa disposti dalla Giunta provinciale, e con riferimento alle sole posizioni lavorative messe o da mettere a concorso ai sensi

dell'articolo 63 della legge provinciale n. 2 del 2009, i relativi contratti di collaborazione possono essere rinnovati, tenendo conto dei periodi di lavoro prestato nei relativi contratti di collaborazione, fino a che non siano disposte le assunzioni derivanti dall'espletamento delle procedure concorsuali previste dal predetto articolo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Ai fini della partecipazione ai concorsi costituiscono titoli valutabili i periodi di lavoro prestati con contratto di collaborazione a partire dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2010 presso la pubblica amministrazione.

4. *omissis* ⁽²⁵⁾

5. Quest'articolo si applica anche agli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Le persone già assunte con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, il Museo tridentino di scienze naturali e il Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali, in seguito alle selezioni pubbliche effettuate sulla base della deliberazione della Giunta provinciale 14 dicembre 2007, n. 2797 (Direttive agli enti pubblici strumentali non economici di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) che svolgono attività culturali/museali per l'applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 12 settembre 2007), sono assunte a tempo indeterminato, purché in servizio al 31 ottobre 2010 e abbiano maturato almeno tre anni di servizio o lo maturino entro il 31 dicembre 2013 ⁽²⁶⁾.

Art. 18
omissis ⁽²⁷⁾

Capo II

Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa

Art. 19
omissis ⁽²⁸⁾

Art. 20
omissis ⁽²⁹⁾

Capo III

Disposizioni in materia di Consiglio delle autonomie locali, di servizi pubblici locali, di società della Provincia e degli enti locali

Art. 21
omissis ⁽³⁰⁾

Art. 22
omissis ⁽³¹⁾

Art. 23
omissis ⁽³²⁾

Art. 24

Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali

1. La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.

2. Gli enti pubblici previsti dal comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse oppure alla realizzazione di investimenti. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con decreto del Presidente della Provincia, possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo.

Art. 25

Disposizioni di spesa in materia di società controllate

1. Per l'anno finanziario 2011 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 5 milioni di euro a Trentino network s.r.l.

2. Per l'anno finanziario 2012 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 7 milioni di euro a Trentino network s.r.l.

3. Per l'anno finanziario 2013 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 5 milioni di euro a Tecnofin trentina s.p.a.

4. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 3 sono infruttiferi; la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 2018.

5. Per sostenere la realizzazione degli investimenti previsti dagli articoli 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a Trentino sviluppo s.p.a., a titolo di finanziamento soci, la somma di 20 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2011 e di 15 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2012. I finanziamenti sono infruttiferi; la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 2021.

6. La Provincia favorisce la partecipazione dei piccoli risparmiatori al capitale sociale delle società partecipate, in modo particolare nel settore energetico. La Giunta provinciale adotta specifiche direttive per le proprie società per il perseguimento delle finalità previste

da questo comma ove ciò sia compatibile con la natura delle società.

7. Per i fini di quest'articolo, con la tabella B sono autorizzate sul bilancio provinciale le seguenti spese:

- a) sull'unità previsionale di base 61.22.220: 20 milioni di euro per l'anno 2011, 15 milioni di euro per l'anno 2012, 5 milioni di euro per l'anno 2013;
- b) sull'unità previsionale di base 74.15.210: 5 milioni di euro per l'anno 2011, 7 milioni di euro per l'anno 2012.

8. Per i fini dell'articolo 19 (Disposizioni per lo sviluppo della larga banda), comma 11 quater, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, con la tabella B è autorizzata sul bilancio provinciale la spesa di 30 milioni di euro per il 2011 e 30 milioni di euro per il 2012, sull'unità previsionale di base 74.15.210 ⁽³³⁾.

Art. 26
omissis ⁽³⁴⁾

Capo IV
Disposizioni in materia di contabilità e di programmazione

Art. 27

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, dell'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e altre disposizioni relative all'IRAP

1. *omissis* ⁽³⁵⁾
2. *omissis* ⁽³⁶⁾
3. *omissis*

4. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Con provvedimento della Giunta provinciale sono inoltre individuati gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione d'imposta disciplinata da questo comma.

4 bis. Per i periodi d'imposta in corso il 1° gennaio 2012, il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2014 l'aliquota dell'IRAP per i soggetti indicati nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è fissata nella misura dello 0,90 per cento.

4 ter. Ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta:

- a) di 0,5 punti percentuali per le attività economiche rientranti nelle sezioni I e G della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007;
- b) di 0,2 punti percentuali per le altre attività economiche.

5. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione criteri e modalità per l'attuazione di quest'articolo.

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D ⁽³⁷⁾.

Art. 27 bis

Agevolazione per il finanziamento dell'attività di promozione turistica

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, nei confronti dei soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997, è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei finanziamenti dagli stessi erogati nel corrispondente periodo d'imposta ai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri attuativi di quest'articolo, comprese le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all'agevolazione, il loro limite minimo in valore assoluto, gli obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai versamenti ricevuti da parte dei soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale sulla promozione turistica ⁽³⁸⁾.

Art. 27 ter
omissis ⁽³⁹⁾

Art. 27 quater

Agevolazione per le nuove iniziative produttive

1. Per le nuove iniziative produttive intraprese nell'anno 2012 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è concessa una riduzione d'aliquota IRAP pari a tre punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale. La riduzione d'aliquota prevista da quest'articolo si applica per il primo anno d'imposta e per i quattro successivi.

2. L'agevolazione prevista da quest'articolo è cumulabile con le agevolazioni previste dagli articoli 27, commi 3 e 4, 27 bis e 27 ter.

3. L'articolo 3, comma 3 bis, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, resta applicabile, limitatamente al triennio di decorrenza ivi stabilito, alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale prima dell'anno 2012 ⁽⁴⁰⁾.

Art. 27 quinquies

Cumulabilità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dagli articoli 27 bis e 27 ter sono ulteriori rispetto alla riduzione generalizzata prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e sono cumulabili con le agevolazioni previste dall'articolo 27, commi 3 e 4.

2. Le agevolazioni previste dagli articoli 27 bis e 27 ter sono tra loro cumulabili.

3. A decorrere dal periodo di imposta in corso il 1° gennaio 2012 la riduzione

d'aliquota prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge provinciale n. 23 del 2007 si applica anche all'aliquota IRAP prevista dall'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ⁽⁴¹⁾.

Art. 27 sexies
Deducibilità IRAP dei premi di produttività

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", per il 2012 si dispone la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto dai contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'articolo 26 (Contrattazione aziendale) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ⁽⁴²⁾.

Art. 28
omissis ⁽⁴³⁾

Art. 29
Disposizione in materia di contabilità

1. A decorrere dal 2010 le somme iscritte nel bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di segretari comunali), non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui per le finalità previste dal predetto articolo 6.

Art. 30
Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)

omissis ⁽⁴⁴⁾

7. L'articolo 43 bis della legge provinciale di contabilità, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2011. Il testo previgente del medesimo articolo 43 bis continua ad applicarsi con riferimento alle entrate per compartecipazione a tributi erariali relative ad annualità antecedenti il 2011.

Art. 31
omissis ⁽⁴⁵⁾

Art. 32
omissis ⁽⁴⁶⁾

Art. 33
omissis ⁽⁴⁷⁾

Capo V

Disposizioni in materia di lavori pubblici, protezione civile e trasporti

Art. 34

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)

omissis ⁽⁴⁸⁾

3. Il comma 1 ter dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici, come modificato dal comma 1, si applica dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 35

omissis ⁽⁴⁹⁾

Art. 36

omissis ⁽⁵⁰⁾

Art. 37

omissis ⁽⁵¹⁾

Art. 38

Disciplina dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e di consulenza automobilistica

1. La Giunta provinciale disciplina con regolamento, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa statale, i criteri e le modalità per il rilascio e la disciplina dell'autorizzazione all'attività di revisione periodica dei veicoli a motore e all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto svolte dalle imprese aventi sede nel territorio provinciale.

2. Fermo restando il rispetto della normativa statale il regolamento può disciplinare, tra l'altro, i casi di revoca e sospensione delle autorizzazioni e può prevedere, per le sue violazioni, l'applicazione di sanzioni amministrative da 50 a 500 euro.

3. Le autorizzazioni disciplinate da quest'articolo non possono essere rilasciate alle imprese che sono incorse nel provvedimento sanzionatorio della revoca negli ultimi dodici mesi.

Art. 39

omissis ⁽⁵²⁾

Art. 40

Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario

1. Quest'articolo contiene disposizioni di adeguamento della vigente normativa in materia di catasto, in attuazione dell'articolo 19 (Aggiornamento del catasto) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 19, comma 16.

2. Gli atti del catasto dei fabbricati, del catasto fondiario e del libro fondiario sono tenuti in perfetta concordanza, salvo quanto previsto dalla normativa statale in materia di trattamento fiscale dei dati catastali.

3. La Provincia istituisce la nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario.

4. Le modalità di accesso alla nuova anagrafe, alle banche dati della Provincia e alle banche dati dell'Agenzia del territorio sono definite con intesa tra la Provincia autonoma di Trento e l'Agenzia del territorio. Ai comuni e alle comunità è garantito l'accesso gratuito alla nuova anagrafe.

5. Le modifiche agli atti del catasto dei fabbricati relative ai cambiamenti riguardanti i diritti di proprietà sono disposte sulla base del decreto tavolare notificato secondo quanto previsto dall'articolo 123, primo comma, numero 6), dell'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), di seguito denominato "legge tavolare".

6. Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale), si considerano modifiche dell'unità immobiliare anche le variazioni di titolarità al suo interno. Le modifiche sono apportate a seguito di dichiarazione di nuova costruzione o di denuncia di variazione. I termini per la presentazione degli atti di aggiornamento previsti dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono calcolati a decorrere dalla data di notifica del decreto tavolare.

7. La Provincia, anche sulla base delle informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, avvia un monitoraggio costante del territorio per individuare, in collaborazione coi comuni, i fabbricati che non risultano dichiarati al catasto, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010. Restano fermi l'applicazione dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Nell'attività istruttoria connessa all'accertamento catastale i competenti organi della Provincia si avvalgono anche delle attribuzioni e dei poteri previsti dall'articolo 19, comma 13, del decreto-legge n. 78 del 2010.

9. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi di cui all'articolo 29, comma 1 bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari), contengono per le unità immobiliari, oltre a quanto previsto dalla disposizione statale citata, gli identificativi di cui all'articolo 32 della legge tavolare, integrati, per quanto attiene ai fabbricati retti in regime condominiale, da quelli di cui agli articoli 10, terzo comma, e 74, secondo comma, della legge tavolare. La dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie è resa dagli intestatari tavolari o da coloro che risultano legittimati in base ad un titolo idoneo. Prima della stipula degli atti previsti da questo comma il notaio identifica gli intestatari catastali e verifica la conformità con le risultanze del libro fondiario. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 29, comma 1 bis, secondo periodo, della legge n. 52 del 1985.

10. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 19, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010.

11. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, disciplina con una o più deliberazioni l'attuazione di quest'articolo e, in particolare:

- a) l'istituzione della nuova anagrafe e la progressiva implementazione delle informazioni e dei servizi;
- b) le modalità di rilascio e gli effetti dell'attestazione integrata catastale tavolare;
- c) l'individuazione dei diritti dovuti per il rilascio dell'attestazione prevista dalla lettera b).

Capo VI

Disposizioni in materia di politiche sociali

Art. 41
omissis ⁽⁵³⁾

Art. 42
omissis ⁽⁵⁴⁾

Art. 43
Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)" e dell'articolo 102 ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21

omissis ⁽⁵⁵⁾

10. Fino alla modificazione del regolamento che prevede i casi in cui si possono derogare i parametri dimensionali degli alloggi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 15 del 2005 tali parametri possono essere in ogni caso derogati se, dopo lo scorrimento dell'ordine della graduatoria, residuano alloggi non locati.

Art. 44
omissis ⁽⁵⁶⁾

Art. 45
Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)

omissis ⁽⁵⁷⁾

8. La modificazione dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 1998 contenuta nel comma 1 di quest'articolo si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa con il proprio bilancio.

Capo VII
Disposizioni in materia di salute

Art. 46
omissis ⁽⁵⁸⁾

Art. 47
Revisione straordinaria del piano di edilizia sanitaria

1. Per riconsiderare la pianificazione degli investimenti di edilizia sanitaria in funzione delle esigenze programmatiche, e in particolare del ruolo del nuovo ospedale del Trentino, della costruzione della rete del servizio ospedaliero provinciale prevista dall'articolo 34 della legge provinciale sulla tutela della salute e della messa a norma delle strutture sanitarie rispetto alla normativa antincendio e antisismica, la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è autorizzata ad effettuare una revisione straordinaria del piano degli interventi di edilizia sanitaria, previa definizione dei criteri e delle modalità di individuazione degli interventi da riprogrammare. Il piano deve specificare puntualmente gli interventi ritenuti non più necessari e quelli confermati per i quali possono essere apportate modifiche alla spesa prevista.

Art. 48
Autorizzazioni di spesa per gli interventi del settore sanitario, socio-assistenziale e per l'assistenza integrata

1. Per assicurare il finanziamento dei fabbisogni necessari per gli interventi a carico del fondo sanitario, del fondo socio-assistenziale e del fondo per l'assistenza integrata, nonché per gli investimenti nel settore socio-assistenziale, per il periodo 2011-2014 la Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio, e relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti all'attuazione di questi interventi. L'elenco dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative previste da quest'articolo è riportato in un apposito allegato del documento tecnico ⁽⁵⁹⁾.

Capo VIII
Disposizioni in materia di agricoltura e alimentazione

Art. 49
omissis ⁽⁶⁰⁾

Art. 50
omissis ⁽⁶¹⁾

Art. 51
omissis ⁽⁶²⁾

Capo IX
Disposizioni in materia di cultura e di nomine

Art. 52
Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)

omissis ⁽⁶³⁾

4. I requisiti per la partecipazione ai bandi previsti dall'articolo 21, comma 3 bis, della legge provinciale sulle attività culturali, come inserito dalla lettera b) del comma 3, sono definiti dal bando medesimo, qualora non sia entrato in vigore il regolamento previsto dall'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali; per il solo anno 2011 possono essere ammesse anche le spese relative a progetti realizzati successivamente al 1° gennaio 2011.

5. Per i fini di cui al comma 3, lettera b), di quest'articolo con la tabella B è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2011 sulla unità previsionale di base 35.5.110 ⁽⁶⁴⁾.

Art. 53
omissis ⁽⁶⁵⁾

Art. 54
Interventi per il centesimo anniversario della Prima Guerra mondiale

1. Per la preparazione delle iniziative di commemorazione del centenario della Prima Guerra mondiale, la Provincia, in raccordo con le istituzioni interessate, definisce un programma pluriennale di iniziative culturali, che possono comprendere anche percorsi turistici e tracciati sportivi, di studi, di ricerche, di interventi nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico relativo alla Prima Guerra mondiale, compreso il recupero ed il ripristino dei percorsi e dei manufatti militari anche attraverso il rilancio del Sentiero della pace. La Provincia, con altri soggetti istituzionali, promuove o partecipa alla costituzione di un apposito organismo per il coordinamento delle iniziative senza oneri a carico del bilancio provinciale.

1 bis. La Provincia definisce il programma previsto dal comma 1 anche con il concorso degli enti locali, dei musei e delle associazioni. Gli interventi contenuti nel programma possono riguardare anche beni del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale dichiarati d'interesse culturale. All'attuazione del programma la Provincia provvede direttamente o concedendo contributi, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C ⁽⁶⁶⁾.

Art. 55

Partecipazione della Provincia alla candidatura per la "Capitale europea della cultura 2019"

1. In relazione all'azione comunitaria istituita con la decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, la Provincia è autorizzata a promuovere la candidatura all'iniziativa "Capitale europea della cultura 2019", assieme a enti pubblici e istituzioni del Nord Est.

2. Il Presidente della Provincia è autorizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione con enti pubblici e istituzioni del Nord Est e a sottoscrivere gli atti necessari per la partecipazione e la realizzazione dell'iniziativa.

3. La Provincia può partecipare alla costituzione di soggetti o di organismi, anche interregionali, costituiti per l'attuazione di quest'articolo, o può assegnare ad essi un contributo in relazione alla partecipazione della Provincia.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 56

Partecipazione della Provincia all'EXPO Milano 2015

1. In relazione al rilevante interesse che l'evento EXPO Milano 2015 assume in rapporto ai temi dello sviluppo sostenibile, del risparmio energetico, dell'edilizia sostenibile e della salvaguardia della biodiversità e al concreto contributo che a tale evento possono dare la Provincia, gli enti di ricerca che operano sul territorio provinciale e il sistema delle imprese trentine, la Provincia promuove forme di collaborazione con la società EXPO 2015 s.p.a. cui compete l'organizzazione dell'evento medesimo, finalizzate a favorire la partecipazione del Trentino alle fasi organizzative e di gestione.

2. Il Presidente della Provincia è autorizzato a sottoscrivere gli atti e gli accordi con gli enti pubblici, fondazioni e società per il conseguimento dei fini di cui al comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Capo X

Disposizioni in materia di istruzione e sport

Art. 57

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e abrogazione dell'articolo 74 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11

omissis ⁽⁶⁷⁾

4. L'articolo 74 (Differimento di termini in materia di spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche) della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, è abrogato. Fino alla data stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale sulla scuola.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale approva gli indirizzi programmatici attuativi degli articoli 68 e 69 della legge provinciale sulla scuola.

Art. 58

Disposizione in materia di graduatorie relative ai collaboratori scolastici

1. In attesa della definizione di un nuovo sistema di reclutamento, e comunque per gli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013, è sospeso l'aggiornamento quadriennale delle graduatorie di prima e di seconda fascia, nonché delle relative graduatorie d'istituto, per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato dei collaboratori scolastici delle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Per le assunzioni di questo personale la Provincia continua a utilizzare le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 59

Autorizzazioni di spesa per gli interventi di edilizia scolastica

1. Per assicurare il finanziamento dei fabbisogni necessari per gli interventi di edilizia scolastica la Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, e relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti all'attuazione di questi interventi. L'elenco dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative previste da quest'articolo è riportato in un apposito allegato del documento tecnico.

Art. 60

omissis ⁽⁶⁸⁾

Art. 61

omissis ⁽⁶⁹⁾

Art. 62

omissis ⁽⁷⁰⁾

Capo XI

Disposizioni in materia di ambiente, urbanistica e foreste

Art. 63

omissis ⁽⁷¹⁾

Art. 64

omissis ⁽⁷²⁾

Art. 65
omissis ⁽⁷³⁾

Art. 66
omissis ⁽⁷⁴⁾

Art. 67

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)

omissis ⁽⁷⁵⁾

4. La composizione della giunta esecutiva del Parco Adamello - Brenta nominata alla data di entrata in vigore di questa legge è adeguata alle modifiche previste dal comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, come inserito dal comma 1 del presente articolo, provvede il Parco Adamello - Brenta con il proprio bilancio.

6. Alla copertura delle spese previste dal comma 2 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il personale provinciale.

Art. 68
omissis ⁽⁷⁶⁾

Art. 69
omissis ⁽⁷⁷⁾

Capo XII

Disposizioni in materia di attività economiche

Art. 70
omissis ⁽⁷⁸⁾

Art. 71

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

omissis ⁽⁷⁹⁾

15. Alle domande relative alle agevolazioni previste dall'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese presentate fino alla nomina del comitato per gli incentivi alle imprese istituito dall'articolo 15 bis della medesima legge provinciale continua ad applicarsi l'articolo 5 nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal comma 2. Con riferimento alle iniziative previste dal secondo periodo del comma 2 bis dell'articolo 24

della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e fino alla nomina del predetto comitato, per la valutazione della congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e dell'entità della spesa ammissibile il servizio competente può avvalersi del comitato tecnico consultivo previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese).

16. Fino alla data indicata nella prima deliberazione approvata, ai sensi dell'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, dopo l'entrata in vigore di questa legge, che fissa i criteri per l'accesso alla procedura automatica, alla procedura valutativa e alla procedura negoziale, continuano ad applicarsi le disposizioni per la presentazione e la valutazione delle domande previste dal capo II, sezione II, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dai commi 5, 7 e 8.

17. Le modificazioni all'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese apportate dal comma 9 possono essere applicate, su richiesta degli interessati, anche ai rapporti sorti in virtù di agevolazioni concesse prima dell'entrata in vigore di questa legge.

18. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3, 10, 11 e 12 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche con il proprio bilancio.

Art. 72
omissis ⁽⁸⁰⁾

Art. 73
omissis ⁽⁸¹⁾

Art. 74
Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini)

1. *omissis* ⁽⁸²⁾

2. Fino alla data indicata nella prima deliberazione approvata ai sensi dell'articolo 30 bis della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini, dopo l'entrata in vigore di questa legge, continua ad applicarsi l'articolo 27 nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 75
omissis ⁽⁸³⁾

Art. 76
omissis ⁽⁸⁴⁾

Art. 77

Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

omissis ⁽⁸⁵⁾

8. Coloro che alla data di entrata in vigore di questa legge sono autorizzati a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sulla base dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 9 del 2000 nel testo vigente prima delle modificazioni inserite dal comma 1 di quest'articolo possono continuare a svolgere la medesima attività autorizzata.

9. Coloro che alla data di entrata in vigore di questa legge sono preposti all'esercizio in forma imprenditoriale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinata dall'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2000 devono acquisire, entro un anno decorrente dalla predetta data, i requisiti professionali previsti dall'articolo 5 della legge provinciale n. 9 del 2000 come modificato dal comma 1 di quest'articolo.

Art. 78

omissis ⁽⁸⁶⁾

Art. 79

omissis ⁽⁸⁷⁾

Art. 80

Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato)

1. *omissis* ⁽⁸⁸⁾

2. La modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sull'artigianato inserita dal comma 1 si applica alla commissione provinciale per l'artigianato in carica alla data di entrata in vigore di questa legge o scaduta da non più di sessanta giorni decorrenti dalla medesima data.

Art. 81

omissis ⁽⁸⁹⁾

Capo XIII

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione

Art. 82

omissis ⁽⁹⁰⁾

Art. 83

omissis ⁽⁹¹⁾

Capo XIV
Disposizioni finali

Art. 84
Abrogazione di disposizioni superate

1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali incluse nell'allegato A.

Art. 85
Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella B sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nelle tabelle C e D.

3. Per l'anno 2011 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella E.

Art. 86
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
Disposizioni provinciali abrogate (articolo 84)

1.	legge provinciale 7 agosto 1955, n. 9	Partecipazione azionaria alla s.p.a. Centrali ortofrutticole trentine in Trento - Autorizzazione della fidejussione per un mutuo di lire 45.000.000
2.	legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7	Approvazione del piano urbanistico provinciale
3.	legge provinciale 12 dicembre 1967, n. 10	Sottoscrizione di azioni della s.p.a. automobilistica Atesina
4.	legge provinciale 2 agosto 1972, n. 6	Sottoscrizione di azioni della s.p.a. automobilistica Atesina
5.	legge provinciale 10 settembre 1973, n. 46	Disposizioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia autonoma di Trento
6.	articolo 6 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26	Modifiche al trattamento economico del personale provinciale
7.	legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16	Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali

8.	legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46	Interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche
9.	legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39	Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina
10.	legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11, tranne l'articolo 1	Nuovi interventi a sostegno dell'economia
11.	articolo 33 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31	Norme concernenti il personale della regione Trentino - Alto Adige e della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI) trasferito alla Provincia autonoma di Trento e modifiche al vigente ordinamento del personale provinciale
12.	legge provinciale 7 agosto 1978, n. 28	Provvedimenti per favorire l'occupazione di persone oggetto di processi di emarginazione sociale in quanto colpite da minorazioni psichiche
13.	legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37	Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche e l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano, nonché in favore del Museo provinciale d'arte
14.	articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6	Disposizioni in materia di finanza locale
15.	legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, tranne l'articolo 80	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
16.	comma primo dell'articolo 17 e articolo 24 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3	Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino - Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale
17.	legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, tranne gli articoli 3, 16, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 111, 112 e 113	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
18.	articolo 10 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18	Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, concernente "Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento" e alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, concernente "Costituzione del dipartimento ecologico provinciale e provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente"
19.	legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19	Trasferimento alla Provincia autonoma di Trento dei beni e del personale dell'Ente assistenza utenti motori agricoli e assunzione dei relativi compiti
20.	legge provinciale 28 agosto 1980, n. 28, tranne l'articolo 3	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali in vigore, assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-1982
21.	legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, tranne l'articolo 5	Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale
22.	legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, tranne gli articoli 112, primo comma, e 118	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
23.	articolo 50 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17	Interventi organici in materia di agricoltura
24.	legge provinciale 1 settembre 1981, n. 19, tranne l'articolo 28	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione

		dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 e bilancio pluriennale 1981-1983
25.	legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3, tranne gli articoli 8, 20 e 27	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
26.	legge provinciale 21 agosto 1982, n. 14	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spesa relative a leggi provinciali in vigore, assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-1984
27.	articoli 5, 7 e 8 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 23	Modificazioni alla legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 e disposizioni varie in materia di personale
28.	articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33	Disposizioni varie in materia di agricoltura
29.	articoli 43 e 44 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2	Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale
30.	legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6, tranne gli articoli 4, 6, 8, 11, 13 e 16	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
31.	legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18	Interventi finanziari integrativi per favorire la realizzazione dei piani di edilizia abitativa agevolata
32.	articoli 25, 26 e 27 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19	Organizzazione degli interventi di politica del lavoro
33.	legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, tranne gli articoli 11, 18, 23, 25 e il primo comma dell'articolo 26	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-1985
34.	articoli 15 e 22 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31	Disposizioni per la promozione culturale nel Trentino
35.	legge provinciale 29 ottobre 1983, n. 34	Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e alcoolismo
36.	legge provinciale 23 novembre 1983, n. 42	Norme integrative della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, concernente l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici operanti in materia assistenziale
37.	legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, tranne gli articoli 4 e 11	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
38.	legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, tranne gli articoli 7 e 10	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
39.	legge provinciale 6 agosto 1985, n. 11	Norme concernenti l'esercizio delle funzioni già svolte dall'ENAPI e disposizioni relative al personale provinciale
40.	legge provinciale 19 agosto 1985, n. 13	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-1987
41.	articolo 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5	Modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura
42.	legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28, tranne gli articoli	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi

	3, 6, 13 e 16	interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988
43.	legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29, tranne gli articoli 8, 9, 10 e 12	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990
44.	articoli da 17 a 21 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38	Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura
45.	articolo 20 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44	Norme relative alla manutenzione di strade comunali assunte dalla Provincia ai sensi della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 e modificazioni alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2
46.	legge provinciale 19 giugno 1989, n. 3	Disposizioni concernenti l'accertamento del titolo alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito
47.	legge provinciale 18 giugno 1990, n. 19	Disposizioni transitorie in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione di personale presso le unità sanitarie locali
48.	articolo 31 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	Istituto agrario di San Michele all'Adige
49.	legge provinciale 26 novembre 1990, n. 31	Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali - Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e alla legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2
50.	articoli da 26 a 33 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14	Interventi a favore dell'agricoltura di montagna
51.	legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 39	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
52.	articolo 22 della legge provinciale 16 dicembre 1993, n. 42	Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 concernente "Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento" e altre disposizioni in materia di salvaguardia ambientale di igiene e sanità, di industria e per la ricostruzione di Stava
53.	articolo 28 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della Provincia autonoma di Trento
54.	comma 3 dell'articolo 39, articoli 48 e 54 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
55.	articoli 11 e 13 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento
56.	articoli 49 e 55 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento

57.	legge provinciale 6 novembre 1998, n. 13	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
58.	legge provinciale 31 gennaio 2000, n. 1, tranne l'articolo 5.	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000-2002 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
59.	articoli 29 e 30 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11	Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)
60.	articolo 12 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

Tabella B - Tabella E
omissis ⁽⁹²⁾

NOTE

- (1) Vedi anche l'art. 1 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (2) Comma aggiunto dall'art. 22 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 2 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (4) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 1 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Con il ricorso alla corte costituzionale 6 marzo 2012, n. 58 (g.u. 2 maggio 2012, I serie speciale, n. 18) il presidente del consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l'incostituzionalità di questa modificazione. Vedi anche i commi 2 e 3 dell'art. 17 della l.p. n. 18 del 2011.
- (5) Lettera così modificata dall'art. 24 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (6) Lettera così modificata dall'art. 26, comma 1 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, che ha fatto retroagire la modifica all'entrata in vigore della presente legge. Per alcune disposizioni connesse vedi lo stesso art. 26, commi 3 e 4.
- (7) Vedi anche l'art. 26, comma 4 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (8) Articolo così modificato dall'art. 6 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1. Sulla sua efficacia vedi anche l'art. 2, comma 4 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Il comma 4 modifica l'art. 1 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 e l'art. 1 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in questi due articoli.
- (9) Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 2 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, dall'art. 6 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 1 della l.p. 28 luglio 2014, n. 7 (per una disposizione transitoria relativa a questa modificazione vedi lo stesso art. 1, comma 2).
- (10) Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16 e così modificato dall'art. 6 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (11) Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 20 gennaio 1958, n. 4; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

- (12) Comma aggiunto dall'art. 2 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (13) Articolo così modificato dall'art. 3 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dagli articoli 4 e 26 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 (in particolare l'art. 26, comma 2 della l.p. n. 25 del 2012, abrogando la lettera c) del comma 3, ha fatto retroagire l'abrogazione all'entrata in vigore della presente legge; per una disposizione connessa vedi lo stesso art. 26, comma 3) e dall'art. 6 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (14) Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, così modificato dagli articoli 5 e 30 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall'art. 6, comma 5 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1. Vedi però l'art. 36 bis, comma 3 della legge provinciale sulla finanza locale e l'art. 6, comma 6 della l.p. n. 1 del 2014.
- (15) Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (16) Vedi anche l'art. 1, comma 2 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
- (17) Articolo modificativo degli articoli 2, 6 bis e 16 della l.p. 15 novembre 1993, n. 36; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (18) Articolo modificativo degli articoli 8, 24, 33, 39 quater, 43 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 e dell'art. 58 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi.
- (19) Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 31 gennaio 1977, n. 7; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (20) Comma abrogativo dell'art. 39 quinquies della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, modificativo dell'art. 57 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 e dell'art. 18 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste leggi.
- (21) Comma modificativo dell'art. 7 bis della l.p. 16 luglio 1990, n. 21; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (22) Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (23) Articolo abrogato dall'art. 16 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
- (24) Comma modificativo dell'art. 9 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (25) Comma modificativo dell'art. 63 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (26) Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (27) Articolo modificativo degli articoli 50 e 92 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (28) Articolo abrogato dall'art. 14 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.
- (29) Articolo modificativo degli articoli 1, 3, 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 23 ter e sostitutivo degli articoli 9 e 23 della l.p. 30 novembre 1992, n. 23; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (30) Articolo modificativo degli articoli 1 e 8 della l.p. 15 giugno 2005, n. 7; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (31) Articolo modificativo degli articoli 10 e 11 della l.p. 17 giugno 2004, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (32) Articolo modificativo dell'art. 13 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

- (33) Articolo così modificato dall'art. 31, comma 4 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1; vedi anche il comma 3 di quest'ultimo articolo.
- (34) Articolo modificativo dell'art. 17 della l.p. 9 luglio 1993, n. 16; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (35) Comma modificativo dell'art. 15 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (36) Comma modificativo dell'art. 3 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (37) Articolo così modificato dall'art. 10 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 3 della l.p. 16 maggio 2012, n. 9, dall'art. 33 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16 e dall'art. 1 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (che ha abrogato il comma 3 facendo reotragire l'abrogazione alla data dal 1° gennaio 2014). Con sentenza 25 novembre 2011, n. 323 (g.u. 30 novembre 2011, I serie speciale, n. 50) la corte costituzionale ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava il comma 4.
- (38) Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, e così modificato dall'art. 2 della l.p. 7 febbraio 2012, n. 2 e dall'art. 33 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 24 febbraio 2012, n. 316 (b.u. 6 marzo 2012, n. 10), modificata dalla deliberazione 28 marzo 2014, n. 460.
- (39) Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e abrogato (con effetto retroattivo, fatto decorrere dal 1° gennaio 2014) dall'art. 1 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (40) Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e così modificato dall'art. 11 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (41) Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
- (42) Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
- (43) Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo), e connesse disposizioni finanziarie.
- (44) Commi modificativi degli articoli 1, 6 bis, 15, 27 ter, 51 e sostitutivi dell'art. 43 bis della l.p. 14 settembre 1979, n. 7; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (45) Articolo modificativo dell'art. 1 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (46) Articolo modificativo dell'art. 28 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (47) Articolo modificativo dell'art. 17 della l.p. 8 luglio 1996, n. 4; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (48) Commi modificativi degli articoli 20 e 50 octies della l.p. 10 settembre 1993, n. 26; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (49) Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 5 febbraio 2001, n. 1 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo), e connesse disposizioni finanziarie.
- (50) Articolo modificativo dell'art. 47 della l.p. 10 gennaio 1992, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (51) Articolo abrogativo dell'art. 10 della l.p. 15 novembre 2007, n. 19.
- (52) Articolo modificativo dell'art. 21 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

- (53) Articolo modificativo dell'art. 1 ter della l.p. 16 giugno 1983, n. 19 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo), e connesse disposizioni finanziarie.
- (54) Articolo modificativo degli articoli 25, 34 e 53 della l.p. 27 luglio 2007, n. 13 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (55) Commi modificativi degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 della l.p. 7 novembre 2005, n. 15 e dell'art. 102 ter della l.p. 13 novembre 1992, n. 21; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi.
- (56) Articolo modificativo dell'art. 59 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo), e connesse disposizioni finanziarie.
- (57) Commi modificativi degli articoli 4, 7, 10, 28, 32, 33 e 40 della l.p. 15 giugno 1998, n. 7; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (58) Articolo modificativo degli articoli 10, 21, 22, 28, 44, 48, 55 e 56 della l.p. 23 luglio 2010, n. 16 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (59) Comma così modificato dall'art. 30 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 33 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.
- (60) Articolo modificativo degli articoli 15 ter, 31 e 32 della l.p. 28 marzo 2003, n. 4 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (61) Articolo modificativo del titolo, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 e sostitutivo dell'art. 13 della l.p. 3 novembre 2009, n. 13; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (62) Articolo modificativo dell'art. 26 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 26 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi.
- (63) Commi modificativi degli articoli 8, 16 e 21 della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (64) I commi 4 e 5 sono stati così modificati dall'art. 41 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.
- (65) Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 9 giugno 2010, n. 10; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (66) Articolo così modificato dall'art. 72 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 64 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1. I criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla deliberazione della giunta provinciale 2 marzo 2012, n. 386 (b.u. 13 marzo 2012, n. 11), modificata dalla deliberazione 20 aprile 2012, n. 768 (b.u. 24 aprile 2012, n. 17).
- (67) Commi modificativi degli articoli 92, 109 e 120 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (68) Articolo modificativo degli articoli 4 e 5 della l.p. 21 marzo 1977, n. 13; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (69) Articolo sostitutivo dell'art. 2 bis e modificativo dell'art. 2 ter della l.p. 16 luglio 1990, n. 21 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (70) Articolo modificativo dell'art. 6 della l.p. 14 febbraio 2007, n. 5 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo), e connesse disposizioni finanziarie.
- (71) Articolo modificativo degli articoli 14, 19, 71 bis, 76 e 95 del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto), e connesse disposizioni finanziarie.
- (72) Articolo introduttivo dell'art. 17.1 nella l.p. 8 luglio 1976, n. 18 (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.

- (73) Articolo modificativo degli articoli 8, 78, 106, 115, 117 e 148 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (74) Articolo abrogato dall'art. 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013.
- (75) Commi modificativi degli articoli 42, 68 e 111 della l.p. 23 maggio 2007, n. 11; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (76) Articolo modificativo dell'art. 5 bis della l.p. 28 aprile 1997, n. 9; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (77) Articolo modificativo degli articoli 1 bis 1 e 1 bis 3 della l.p. 6 marzo 1998 n. 4; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (78) Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (79) Commi modificativi degli articoli 1, 5, 7, 10, 12, 14, 15 bis, 16, 24, 24 bis, 34 bis, 34 ter e introduttivi degli articoli 14 bis e 19 bis nella l.p. 13 dicembre 1999, n. 6; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (80) Articolo abrogato dall'art. 44 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.
- (81) Articolo sostitutivo dell'art. 6 bis della l.p. 15 novembre 1988, n. 35 (il testo sostitutivo, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (82) Comma sostitutivo dell'art. 27 della l.p. 15 marzo 1993, n. 8; il testo sostitutivo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (83) Articolo modificativo dell'art. 75 della l.p. 30 luglio 2010, n. 17; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (84) Articolo modificativo dell'art. 21 della l.p. 17 giugno 2010, n. 14; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (85) Commi sostitutivi degli articoli 5, 7, 8 e modificativi degli articoli 11, 14, 17, 18 e 29 della l.p. 14 luglio 2000, n. 9; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (86) Articolo modificativo degli articoli 27 e 37 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (87) Articolo modificativo dell'art. 4 bis e introduttivo dell'art. 4 quinquies nella l.p. 18 febbraio 1988, n. 6; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (88) Comma modificativo dell'art. 6 della l.p. 1 agosto 2002, n. 11; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (89) Articolo modificativo dell'art. 23 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (90) Articolo modificativo dell'art. 17, sostitutivo dell'art. 21, introduttivo dell'art. 21 bis nella l.p. 2 agosto 2005, n. 14 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (91) Articolo modificativo dell'art. 37 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (92) Disposizioni finanziarie.